

Rivista N°: 1/2025
DATA PUBBLICAZIONE: 05/02/2025

AUTORE: Antonino Spadaro*

LIBERTÀ, PLURALISMO E LIMITI NEL DISCORSO PUBBLICO**

FREEDOM, PLURALISM AND LIMITS IN THE PUBLIC SPHERE

Sommario: 1. Premessa.- 2. Essere o apparire? Il mutamento “antropologico” in atto: dalla comunicazione inter-personale (reale) a quella imper-sonale (virtuale).- 3. Dissonanza cognitiva diffusa e info-crazia globale: misinformation, disinformation e malinformation.- 4. Gli effetti devastanti delle nuove tecnologie di comunicazione sui soggetti più fragili, in particolare i minori.- 5. Dalla libertà di manifestazione del pensiero alla libertà del pensiero: il tentativo di resistere ai c.d. “luoghi comuni” e al “politicamente corretto”.- 6. Alcuni effetti della dissonanza cognitiva diffusa: a) negazione della realtà (c.d. “negazionismo”); ...- 7. (segue): b) rimozione della storia (c.d. cancel culture);...- 8. (segue): c) il sospetto patologico di massa (“complotto”);...- 9. (segue): d) i discorsi d’odio (c.d. hate speech). - 10. Quale spazio per la religione nel discorso pubblico?.- 11. Una provocazione sul rischio che forse oggi corriamo: dall’“oclo-crazia” del passato – attraverso le attuali “info-crazia”, “medio-crazia” e “algo-crazia” – alla “cretino-crazia”?- 12. Perché non si può più sostenere, sic et simpliciter, la tesi della «tolleranza “teorica” assoluta e tolleranza “pratica” relativa».- 13. Brevi conclusioni su internet ed AI: bisogna rafforzare i “contrappesi” del XXI secolo (limiti sapienziali: etici e scientifici) rispetto agli attuali “pesi” del sistema (potere pseudo-democratico mediatico diffuso).

1. Premessa

Con ogni evidenza il tema è immenso, oserei dire incontenibile, perché davvero sconfinato sotto ogni aspetto: sia che si opti per studiarlo in *profondità* [per esempio scavando in modo interdisciplinare sugli effetti psicologici incontrollati e/o incontrollabili della comunicazione mediatica], sia che si scelga di trattarlo in *estensione* comprendendovi tutto [per esempio anche i poteri di “esternazione” degli organi costituzionali, Capo dello Stato e Corte costituzionale in

* Ordinario di *Diritto costituzionale* nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

** Relazione al Convegno AIC “*La libertà di manifestazione del pensiero*”, Salerno, 15-16 novembre 2024.

testa¹ o l'incidenza del c.d. voto di protesta (astensioni e voti annullati) che costituisce certamente una forma, seppure anomala, di manifestazione del pensiero nel dibattito pubblico, o addirittura il tema della funzione delle riviste scientifiche nel dibattito pubblico²].

Per questo, ho selezionato *soltanto* alcuni argomenti, non a caso di rilevanza interdisciplinare, che ritengo di maggiore importanza nel momento presente e su cui comunque ho maturato più solidi convincimenti.

Le altre relazioni del convegno AIC e il dibattito che ne discenderà sicuramente incrementeranno le nostre conoscenze e di esse pure chi scrive si potrà ulteriormente arricchire.

2. Essere o apparire? Il mutamento “antropologico” in atto: dalla comunicazione interpersonale (reale) a quella imper-sonale (virtuale)

Molto più che in passato, il nostro è il tempo in cui sembra più importante non tanto *essere*, quanto *apparire*. L'uomo contemporaneo acquista molto presto la consapevolezza non solo che, di solito, *essere* costa molta più fatica che *apparire*, ma anche che ciò che *appare*, non sempre ma abbastanza spesso, viene confuso con ciò che è. Vestirsi, per esempio, da *cowboy* certo non equivale automaticamente a diventare *cowboy* (“l'abito non fa il monaco”), ma l'attuale espansione dell'immaginazione collettiva – favorita dalle moderne tecnologie informatiche (e sempre più dagli sviluppi dell'Intelligenza Artificiale, da qui in poi AI) – purtroppo può indurre molti a credere che anche soltanto apparire sia sufficiente per essere. Inoltre il crescente relativismo nichilistico – e dunque il pessimismo metodologico circa la capacità umana di percepire la realtà con i sensi e la ragione³ – accresce enormemente il peso dell'immagine e dunque l'importanza dell'apparire, sicché, di fronte alle attuali deficienze cognitive diffuse – ora dovute all'oggettiva complessità dei fatti, ora invece frutto di deliberata manipolazione – ...può accadere che paradossalmente sia “l'abito a fare il monaco”.

La problematica gnoseologica e psicologica testé accennata ha un inevitabile riverbero esistenziale: non per tutti ma per molti, probabilmente è più facile *farsi vivere* che vivere, *so-gnare* una realtà piuttosto che viverla davvero, illudersi di una accomodante “narrazione” che sforzarsi con difficoltà di “comprendere” i fatti per come effettivamente sono⁴. Televisione, internet e *social* possono generare – soprattutto fra i più fragili, e sono forse la gran parte dei cittadini (anche per un livello di istruzione più modesto) – una “realtà distopica” che anestetizza la mente, perché è infinitamente più comodo affidarsi superficialmente al *pensiero pensato* (da

¹ Più in generale sulle comunicazioni istituzionali/politiche, cfr. fra gli altri: A.I. ARENA, *L'esternazione del pubblico potere*, Napoli, ES, 2019 e P. MARSOCCI e A. PAPA, *Lingua e linguaggio della comunicazione pubblica*, in AA.VV., *Lingua, linguaggi, diritti. Atti del XXXVII Convegno annuale Messina-Taormina, 27-28 ottobre 2022*, Napoli, ES, 2023, 185 ss.

² Una feroce, ma non del tutto irragionevole, critica delle riviste c.d. scientifiche – che, secondo l'Autore «spesso sono condannate all'irrelevanza e non hanno ambizione di incidere nel discorso pubblico» – è mossa ora da V. TRIONE, *Università, il mercato delle riviste*, in *Corriere della sera*, 9.07.2024, 22.

³ Ne accennavo già in *Ex facto* (id est: ex scripto) *oritur ratio scientiae iuris* (*Notarella sul metodo “relazionista” nel diritto costituzionale*), in *Pol. dir.*, n.3/1996, 399 ss.

⁴ L'uso manipolatorio del racconto, diventato una “merce”, paradossalmente ha messo in crisi lo stesso concetto positivo di “narrazione”: cfr. BYUNG-CHUL HAN, *La crisi della narrazione. Informazione, politica e vita quotidiana* (2023), Torino, Einaudi, 2024.

altri) che cercare di esercitare un *pensiero pensante* (che mette in gioco la responsabilità individuale e comporta la fatica di una ricerca personale approfondita e critica). Talvolta e discutibilmente si connota ideologicamente questa distinzione, attribuendo alla “sinistra” (colta ed elitaria) un *pensiero pensante* e alla “destra” (ignorante e popolare) un *pensiero pensato*. Ma ovviamente le cose non stanno così e la situazione è ben più grave di quanto vorrebbe far intendere questa presuntuosa semplificazione, che non coglie il cuore del problema ed evidentemente è trasversale agli schieramenti politici. Sciaguratamente la vera questione è, invece, l’impressionante e generalizzata riduzione del numero delle persone – di destra o sinistra non conta – capaci di autentico pensiero critico, dunque intellettualmente libere, ossia capaci, all’occorrenza, anche di andare “controcorrente”, non per egocentrica ed eccentrica vanità (come spesso accade), ma per attenta riflessione e per meditato convincimento personale.

In breve: a differenza del *pensiero pensato* – che si adagia passivamente, dunque faziosamente – nella propria ideologia politica di base, un autentico *pensiero pensante*, o critico, è sempre pronto – nel dibattito pubblico – a “prendere posizione” lucidamente di fronte agli eventi, se occorre anche in dissenso con la propria parte, dunque senza diventare mai “fazioso”⁵.

La prevalenza dell’*apparire* sull’*essere* non è una novità, ma ora si rivela straordinariamente diffusa e genera un’evidente “carezza cognitiva”, nei casi più gravi una vera e propria “distorsione cognitiva”, la cui estensione è impressionante. Di fronte all’importanza crescente dei beni immateriali, non si può più dire – col giurista romano Gaio – che sono “reali” solo le cose corporali”, quelle che possono essere toccate: *quae tangi possunt*. Ma certo lo scarto fra realtà e irrealtà oggi è aumentato. Il fenomeno è enormemente acuito per il mutamento “antropologico” globale in atto: la progressiva diminuzione delle forme di comunicazione *interpersonale* (che, per semplificazione, chiamerò “reali”) e l’incremento drammatico ed esponenziale, invece, delle forme di comunicazione *im-personali* (che, per semplificazione, chiamerò “virtuali”).

Se un tema immortale e perenne come quello del nostro convegno (la libertà di manifestazione del pensiero) assume proprio oggi un rilievo straordinario e più inquietante che nel passato è perché oggi tutto il mondo è diventato, come si dice, un “villaggio globale”⁶ ed è cresciuto a dismisura un naturale, irrefrenabile bisogno di comunicare, ossia di relazione, fra le persone. La connessione mondiale/globale e capillare di internet ci dà la speranza – qualcuno dice l’illusione – di realizzare questo bisogno ancestrale di comunicazione/relazione. Non voglio certo demonizzare la rete, che è solo un mezzo: un mezzo moltiplicatore, di bene e di male. E sappiamo perfettamente quanto “bene” questa possibilità di comunicazione ha offerto, e continua ad offrire, all’uomo contemporaneo, ma non desidero qui occuparmi degli

⁵ Sull’importanza della libertà e sulla fondamentale distinzione fra “prendere posizione”, da uomini liberi, ed invece “essere faziosi”, da ciechi partigiani, v. spec. E. MOUNIER, *Manifeste au service du personalisme* (1936), trad. it., Cassano Bari, Editrice ecumenica, 1975, 241 ss. ma v. *passim*; ID., *L’affrontement chrétien* (1943-44), Firenze, Libreria editrice fiorentina, s.d., 75 ss. e J. MARITAIN, *Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté* (1936), trad. it., Borla, 1977, 134 s. ma v. *passim*.

⁶ Cfr. il classico H. MARSHALL McLuhan, *Understanding Media: The Extensions of Man* (1964), trad. it. Milano, Il saggiatore, 1968.

indiscutibili vantaggi che questa rivoluzione tecnologica ha portato, quanto degli emblematici e preoccupanti mutamenti antropologici che essa ha determinato.

Ci dicono gli esperti del settore che purtroppo l'attuale facilità della comunicazione – praticamente in tempo reale e senza confini spaziali – quasi sempre o comunque molto spesso è soltanto una comunicazione di squallori, una *connessione di solitudini*, quando invece abbiamo tutti un disperato bisogno di relazioni vere, autentiche e senza alcun infingimento⁷. So bene che la distinzione fra reale e virtuale è controversa, ma credo che per produrre effetti realmente positivi la comunicazione debba essere il più possibile diretta e interpersonale e solo occasionalmente virtuale. Non a caso parlavo di una *connessione di solitudini*, perché spesso il compulsivo bisogno di comunicare dell'uomo contemporaneo cela un incontro di vuoti, un incontro fra quelle che potremmo chiamare “monadi leibniziane”. Questi incontri, ma forse meglio sarebbe dire *contatti*, non sempre sono fruttuosi perché non avvengono fra *realtà* personali, ma fra *percezioni* della realtà, generando “distorsioni esistenziali” che hanno assunto amplissime dimensioni collettive e dunque effetti antropologici epidemici, se non pandemici.

Anche se non sempre ce ne rendiamo conto, il c.d. *discorso pubblico* oggi è controllato/inquinato/alterato da queste forme di comunicazione al punto che la questione dei limiti *nel* discorso pubblico (una parte del titolo della relazione assegnatami) – posto che comunque *nel* e *del* si intersecano costantemente senza reali soluzioni di continuità – inevitabilmente e purtroppo si trasforma in quella dei limiti *del* discorso pubblico⁸.

3. Dissonanza cognitiva diffusa e info-crazia globale: *misinformation, disinformation e malinformation*.

Se sono vere le considerazioni fin qui svolte, bisogna coraggiosamente prendere atto dell'attuale presenza di una “dissonanza cognitiva” diffusa, che genera un pensiero pensato *appiattito, fazioso* o comunque *fragile*: patologie senza colore politico.

In realtà, siamo di fronte non solo a un pericoloso “declino” collettivo derivante dall'uso della comunicazione digitale⁹, ma anche ad altri fenomeni strettamente connessi a tale declino: un “impoverimento dei sentimenti” e una sorta di “anestesia dell'anima” che invece di elevare lo spirito, lo abbassano¹⁰. Sono tutti fattori che – dietro l'apparenza positiva dell'attuale ipercomunicazione globale – consolidano invece paure, solipsismi, indifferentismi e cinismi che ignorano lo sforzo di ricercare il vero, il bello ed il bene, inducendo non irragionevolmente a parlare,

⁷ L'importanza della comunicazione discende dal fatto che essa cela anche il naturale e non eludibile bisogno, psicologico e spirituale, di amare ed essere amati: si tratta di un bisogno umano fondamentale che il vertiginoso ampliamento delle possibilità di comunicare “sembra” (si notino le virgolette) moltiplicare.

⁸ Sul tema, fra i molti, v. la ricerca monografica di C. CARUSO, *La libertà di espressione in azione. Contributo a una teoria costituzionale del discorso pubblico*, Bologna, B.U.P., 2013.

⁹ Cfr. le belle pagine di M. SPTIZER, *Demenza digitale* (2012), Milano, Corbaccio, 2013.

¹⁰ Cfr. spec. P. CREPET, *Mordere il cielo*, Mondadori, Milano, 2024. V. pure F. PROVINCIALI, *Alla ricerca delle emozioni tra negazione e paura*, in *Mente politica*, 27.07.2024.

come si ricordava, di un vero e proprio mutamento antropologico globale in atto, non solo in Occidente, ma soprattutto in Occidente¹¹.

Rebus sic stantibus, se dovessi dire qual è il fenomeno sociale più preoccupante in questo momento nel mondo, non direi: l'aumento della povertà e la crescita delle disuguaglianze, le sanguinose guerre in corso, il drammatico cambiamento climatico, ecc. E non perché questi appena segnalati non siano effettivamente i fenomeni più gravi cui dobbiamo far fronte, ma perché – prima di affrontarli – dobbiamo realmente “conoscerli” e per conoscerli dobbiamo *formarci e informarci*.

Bene: probabilmente la cosa più difficile oggi da fare è appunto quella di “formarci” adeguatamente ed “informarci” correttamente. Perché? Perché, insisto, viviamo in un clima di diffusa *dissonanza cognitiva*: è una specie di epidemia collettiva o, forse è meglio dire, una specie di malessere collettivo di cui non sempre abbiamo contezza¹², che esplose nel 1990 [inizio di internet: World Wide Web (W.W.W.)] e si diffonde in modo esponenziale fino ai nostri giorni e a macchia d'olio in tutto il mondo¹³. Forse solo oggi – anche sulla spinta dei progressi generati dall'Intelligenza Artificiale generativa – si comincia a studiare seriamente il fenomeno, con una felice contaminazione fra diritto, psico-diritto e discipline STEM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics*)¹⁴.

L'esistenza di un *declino cognitivo* “collettivo” è comprensibile sia negli Stati autoritari/totalitari (dove – per definizione in assenza di libertà – manca anche quella di manifestazione del pensiero), sia nelle c.d. *democrature* (per l'ammorbante propaganda di massa tipica di questi regimi) e pure nelle c.d. *democrazie illiberali* (per il controllo/limitazione della stampa e dell'indipendenza della magistratura)¹⁵. La novità è che il *declino cognitivo* collettivo ora cresce anche negli stessi Stati costituzionali, o liberaldemocratici, che pure sembravano immuni dal fenomeno, per il naturale *pluralismo* (*market of ideas*) – sia “interno” (allo stesso mezzo di informazione) che “esterno” (su più mezzi di informazione)¹⁶ – che li caratterizza, essendone invece abbondantemente e più subdolamente contagiati. Dobbiamo quindi riconoscere che il *pluralismo* culturale che discende chiaramente, direi naturalmente, dalla libertà di *manifestazione* del pensiero a *tutti* riconosciuta – per quanto estremamente importante e per fortuna

¹¹ Di una decadenza o declino dell'Occidente si parla da sempre [basti menzionare il classico O. SPENGLER, *Il tramonto dell'Occidente* (1918-1923), Milano, Longanesi, 1957]. Il tema ritorna, oggi, seppur in forme diverse. Cfr: F. CARDINI, *La deriva dell'Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 2023 e spec. E. TODD, *Le défaite de l'Occident* (2024), ora trad.it., Roma, Fazi Editore, 2024. Per la verità, molte volte la sensazione di decadenza discende dall'incapacità (psicologica) di cogliere il nuovo, anche positivo, che inevitabilmente appare e cui contribuiscono le nuove tecnologie: cfr., in questo senso, A. GRAZIOSI, *Occidenti e modernità. Vedere un mondo nuovo*, Bologna, Il Mulino, 2023. Sull'origine del concetto di Occidente v. ora L. VANOLI, *L'invenzione dell'Occidente*, Roma-Bari, Laterza, 2024.

¹² Tra i primi a sottolineare il fenomeno della dissonanza cognitiva, ben prima dell'affermarsi delle nuove tecnologie, va senz'altro ricordato L. FESTINGER, *Teoria della dissonanza cognitiva* (1957), Milano, Franco Angeli, 2009.

¹³ Cfr., ora, Y. N. HARARI, *Nexus. Breve storia delle reti di informazione dalla preistoria all'IA*, Milano, Bompiani, 2024, 343 ss. ma v. *passim*.

¹⁴ Penso, per esempio, ai molti, interessanti saggi su “*Neurodiritti*” tra *virtuale e reale*, pubblicati nel numero speciale monografico di *federalismi.it* (n. 6/2024).

¹⁵ Sui concetti di *democrazie illiberali e democrature*, anche per risalenti utili indicazioni bibliografiche, mi permetto di rinviare al mio *Dalla “democrazia costituzionale”, alla “democrazia a maggioranza populista/sovranista” alla “democrazia illiberale”, fino alla... “democratura”*, in *Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, (DPCE) online, n. 3/2020, 3875 ss.

¹⁶ Cfr. Corte cost. n. 112/1993, n. 7 (cons. in dir.).

inviolabile negli Stati di diritto costituzionali – probabilmente non è ancora garanzia sufficiente, da sola, affinché si formi un *pensiero realmente libero*, dunque critico.

Dunque, ci può essere *pluralismo* (perché viene garantita la “manifestazione” del pensiero), ma non *libertà di pensiero*. Anzi, ci troviamo di fronte ad un doloroso paradosso: più “tutti” siamo in grado di manifestare liberamente, dunque senza lacci e laccioli, il nostro pensiero (e potenzialmente in condizioni di diffonderlo in modo universale attraverso le nuove tecnologie informatiche) e meno – almeno così pare – riusciamo a “formare” ed “affermare” un pensiero realmente libero¹⁷. Una lettura provocatoria (non *in bonam*, ma *in malam partem*) del fenomeno porterebbe a dire che l’enorme espansione della libertà in esame, ha portato a tali eccessi che, alla fine, si sono rivolti contro la stessa libertà.

Già quasi 30 anni fa, dunque in tempi non sospetti, segnalavo la crescente presenza di preoccupanti componenti *manipolative* all’interno degli stessi Stati costituzionali contemporanei, che ora sono chiaramente percepite e studiate come forme di populismo *interno* o influenze *esterne* (ossia esercitate da altri Paesi) in grado di alterare l’informazione e il gioco democratico (o, peggio, un mix delle due pericolose patologie sociali ricordate)¹⁸.

Come più tardi ho avuto modo di precisare «oggi più che mai, il vero potere globale è quello della conoscenza [...ma...] è in atto un colossale tentativo di *alterare la conoscenza*, operazione resa assai facile dalla diffusione globale, planetaria, delle ICT (*Information and Communication Technologies*). In modo apparentemente contraddittorio, le ICT favoriscono la “decentralizzazione” (“fai da te”: l’utente riceve e immette notizie) e contemporaneamente la “centralizzazione” dell’informazione (le notizie vengono “selezionate” algoritmicamente in base alle profilazioni dell’utente: OTT o *gatekeepers*) [...] In tal modo, però, aumenta sia l’informazione sia la disinformazione»¹⁹.

Ciò avviene – sia per l’utente passivo (*passive user*) che attivo (*active user*) del mezzo informatico – attraverso tre sciagure che ormai tutti conosciamo: *disinformation*, *malinformation*, e *misinformation*. Nel caso di *disinformation* si diffondono scientemente menzogne o notizie del tutto inventate; nel caso di *malinformation* si omettono di dare, o si danno solo parzialmente e con inganno, le notizie di cui si è in possesso, al fine di creare un danno. Infine, e purtroppo, attraverso la *misinformation*, la disinformazione quale alterazione della conoscenza può provenire, anzi spesso proviene, da persone che agiscono diffondendo in buona fede

¹⁷ Seppur con specifica attenzione all’informazione radio-televisiva, così M. MANETTI (*Pluralismo dell’informazione e libertà di scelta*, in *Rivista AIC*, n.1/2012, 1): «La quantità di informazioni disponibile è oggi incomparabilmente maggiore rispetto al passato [...ma...] il modo e la maniera in cui la diffusione delle informazioni avviene hanno messo radicalmente in discussione lo stesso obiettivo, che non è più la libertà di sapere e di conoscere».

¹⁸ Cfr. già il mio *Gli effetti costituzionali della c.d. “globalizzazione”. Storia di una metamorfosi: dalla sovranità dei popoli nazionali alla sovranità dell’opinione pubblica (e della finanza) internazionali*, in *Pol. dir.*, n. 3/1998, 441 ss. Una recente ed evidente conseguenza delle influenze “esterne” è data, ora, dall’interferenza russa sulle elezioni rumene accertata dalla Corte costituzionale di quel Paese che il 6 dicembre 2024 ha annullato “nella sua interezza” le elezioni presidenziali, la campagna elettorale essendo stata inquinata da “azioni russe ibride e aggressive”.

¹⁹ Cfr. il mio *Potere globale*, in AA.Vv., *Potere e Costituzione - Enciclopedia del diritto*, a cura di M. Cartabia e M. Ruotolo, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, 745.

notizie false, con effetto virale (c.d. “effetto Mandela”, erroneamente ritenuto morto in prigione)²⁰.

Non tocca a me esaminare *funditus* il tema dell’informazione dai primi problemi (oligopoli televisivi, lottizzazione politica della RAI, c.d. editto bulgaro di S. Berlusconi contro il trio E. Biagi, M. Santoro, D. Luttazzi, caso S. Bortone-A. Scurati, libertà e professionalità dei giornalisti, ecc.), di cui presumo si occuperanno altri relatori. Mi limito a dire che, secondo l’ultimo *World Press Freedom Index* prodotto da *Reporters Without Borders* (maggio 2024), l’Italia è al 46° posto su 180 Stati presi in esame: non esattamente un successo²¹. Aggiungo che il *dibattito pubblico* è fatto soprattutto di “informazione”, o presunta informazione, e capita troppo spesso che la stessa, identica, notizia venga offerta con significati diametralmente opposti²². Alla fine tocca al singolo cittadino il compito di formarsi un’opinione corretta fra “informazioni” e “contro-informazioni”, ma spesso non ne ha il tempo e la maturità. Inoltre, la diffusa *dissonanza cognitiva*, qui sottolineata, appare largamente favorita, nel momento in cui scrivo, dalla guerra russo-ucraina. Per sottrarre le opinioni pubbliche (dei Paesi occidentali da un lato, e dei Paesi anti-occidentali dall’altro) alle evidenti “propagande di guerra” in atto dalle (e fra) le due parti, si è dato vita a una vera e propria “guerra dell’informazione” fra i due mondi che determina reciproche censure, impensabili solo qualche anno fa²³.

²⁰ Cfr., fra i moltissimi, R. BRACCIALE e F. GRISOLIA, *Information disorder: acceleratori tecnologici e dinamiche sociali*, in *federalismi.it*, n. 11/2020, 60 ss. e P. BENANTI, *Il crollo di babele*, in *Pagine per te*, n. 8/2024, 37.

²¹ Si può discutere di queste statistiche (cfr. <https://www.lindipendente.online/2024/05/06/perche-la-clas-sifica-mondiale-sulla-liberta-di-stampa-non-e-una-cosa-seria/>), ma non si possono ignorare. Se non stupisce che in cima alla lista si trovino Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia ecc. (la Germania è al 10°, la Francia al 21°, UK al 23°) e che invece, in fondo alla lista, ci siano Turkmenistan, Iran, Corea del Nord, Afghanistan, Siria ed Eritrea (la “democrazia” turca si colloca al 158° posto, quella russa al 162°), induce seriamente a riflettere il fatto che il Brasile sia all’82°, il Giappone al 70° e gli Stati Uniti al 55° posto. Il Rapporto osserva emblematicamente che «*la libertà di stampa in tutto il mondo è minacciata proprio dalle persone che dovrebbero esserne garanti: le autorità politiche*». Rammento, infine, che a fine luglio 2024 – di fronte al *Rapporto sullo Stato di diritto nei 27 Paesi dell’Unione*, alla cui stesura aveva partecipato anche l’Italia e che faceva qualche pallida critica alla gestione del sistema radiotelevisivo pubblico nel nostro Paese – ha subito replicato il Governo di G. Meloni con una lettera inviata a Bruxelles. Cfr.: https://www.corriere.it/politica/24_luglio_29/lo-stupore-della-ue-per-le-proteste-italiane-sulla-liberta-di-stampa-roma-e-stata-consultata-ca2635a7-f89f-4dea-92e6-0142e9b7exlk.shtml

²² Faccio subito un esempio concreto: come riportare correttamente – nel dibattito pubblico – i “dati” relativi alle ultime elezioni europee? «“Successo” di Fratelli d’Italia: passa dal 26% delle politiche del 2022 al 28,76% delle Europee» o – tenendo conto non delle percentuali, ma dei voti (proporzione inversa rispetto all’affluenza, bassissima) – «“Insuccesso” del partito della premier che perde 576.152 voti rispetto alle politiche del 2022»? È chiaro che un’informazione corretta, che sviluppi un dibattito pubblico serio, dovrebbe essere completa: dunque dovrebbe indicare entrambi i dati. Ma sappiamo perfettamente che così non è andata e invece, come sempre – *nel* dibattito pubblico e *per* il dibattito pubblico, con poche e lodevoli eccezioni – tranne il M5S e i partiti di centro, hanno praticamente “vinto” (o non perso) tutti. Miracoli dell’informazione! Cfr., per es., R. MASTRORILLO, *La truffa dell’informazione: la vittoria inventata della destra*, in *Nonmollare*, 17 giugno 2024, 5, secondo cui «le sconfitte e le vittorie si misurano sui voti, non certo sulle percentuali [per cui..] nel complesso le opposizioni ottengono 11.221.602 voti, contro gli 11.066.924 voti della maggioranza al Governo». Ma v. pure, V. POCAR, *Grandi frottole e piccole verità*, sempre *ibidem* (1.07.2024, 5).

²³ Il 17 maggio 2024 il Consiglio Europeo, che aveva già messo al bando le testate televisive/web di *Russia Today* e *Sputnik*, ha deciso di vietare sul territorio dell’Unione Europea la diffusione video e internet dell’agenzia *Ria Novosti* e dei giornali *Izvestia* e *Rossiyskaya Gazeta*. Il 25 giugno 2024 è arrivata la risposta-rappresaglia della Federazione russa, che impone forti restrizioni tv e internet nei confronti di 81 media europei (*Rai*, *LA7*, *la Stampa*, *Repubblica*, *Der Spiegel*, *Die Zeit*, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, *Le Monde*, *La Croix*, l’agenzia *France Presse*, *Radio France Internationale*, *El Mundo*, *El Pais*, *EFE*, *ORF*, ecc.), impedendone l’accesso tv e internet sul proprio territorio, accesso che quindi è precluso ai cittadini russi. Soprattutto la reazione/censura russa è sempre più intensa e talvolta illegale: cfr. L. CREMONESI, *La censura russa non può fermare il nostro lavoro*, in *Corriere della sera*, 14.09.2024. Cfr. pure <https://www.analisdifesa.it/2024/06/media-censure-e-facce-di-bronzo/>

Più in generale, il fenomeno cui si accenna – *information disorder* – è palesemente diabolico (*Διά-βολος* è colui che separa e mente, dunque colui che inganna e confonde). La situazione è così grave che siamo costretti a usare neologismi per descriverla: infatti, l'umanità sta facendo esperienza non solo della *pandemia* (diffusione globale del virus Covid-19), ma anche dell'*infodemia* (diffusione globale, eccessiva, di notizie vere e pseudo-notizie), da cui infine discende il rischio di una *info-crazia* (potere della disinformazione diffusa) che rischia di soffocare e lentamente sgretolare le nostre “democrazie costituzionali”. Insisto sull'aggettivo “costituzionali” perché – a differenza delle ricordate *democrazie illiberali* e delle *democrature* – lo Stato costituzionale di diritto, in teoria tutelando sempre il principio di dignità della persona umana²⁴, mira a costruire una società “sana” o “buona” (*égalité, fraternité e liberté*), dove le persone dovrebbero essere mature, dunque non manipolate, né manipolabili²⁵.

Purtroppo il nemico da combattere è più diffuso, profondo e subdolo di quanto non sempre si percepisca. Sappiamo tutti che una *fake news* – si pensi ai circa 3 miliardi di utenti iscritti a Facebook, quasi il 40 % degli abitanti del pianeta – genera effetti “populistici” a cascata (cosiddette *cybercascades*) che producono vere e proprie “infezioni virali” del web, aggravate dalle cosiddette *filter bubbles* o *echo-chambers*, cioè dalle “bolle informative” entro cui l'utente si ritrova sulla base della sua personalità, delle sue opinioni e interessi immancabilmente forniti dagli algoritmi²⁶.

Le nuove forme di comunicazione, accanto a innegabili vantaggi, che però qui non si esaminano, hanno quale scopo ufficiale e apparentemente benevolo solo quello di fidelizzare il cybernauta, ma spesso l'obiettivo reale è quello di manipolarne subdolamente il consenso non più solo a fini commerciali ma anche politico-elettorali. Come conferma la ben nota vicenda di *Cambridge analytica*, siamo di fronte a problemi colossali: formazione di *big data*, consenso alle decisioni derivanti dal trattamento (ma non al trattamento) automatizzato dei dati, cessione dei dati ad altri operatori, classificazione e profilazione dei cybernauti, ecc. E tutto avviene, come si sa, grazie ad algoritmi che gestiscono le informazioni raccolte – ora dati liberamente *conferiti*, ora dati *ricavati* (per es. per geolocalizzazione), ora dati *incrociati* fra i due precedenti – orientando *ad hoc* gli utenti.

Poiché la nostra “libertà di pensare” dipende dalle notizie che abbiamo/riceviamo, i meccanismi accennati incidono non tanto sulla nostra libertà di manifestazione del pensiero, quanto sulla nostra *capacità di pensare liberamente*. Viene infatti alterato il *pluralismo informativo*, con l'effetto di aumentare le *diseguaglianze*, perché il rafforzamento di convinzioni già esistenti e la disinformazione, nelle tre forme prima ricordate (*mal-, mis- e dis-information*), incidono sulla libertà di pensiero soprattutto dei soggetti più deboli, ossia quelli non

²⁴ Intesa non solo *uti singuli*, ma nelle formazioni sociali che concorrono a determinarne l'identità: cfr. L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione*, Padova, Cedam, 2009, 279.

²⁵ Sull'infocrazia cfr. ora BYUNG-CHUL HAN, *Infocrazia*, Torino, Einaudi, 2024. Per una felice (e ancora attuale) ricostruzione del concetto di “buona società”, cfr. V. POSSENTI, *La buona società. Sulla ricostruzione della filosofia politica*, Milano, Vita e pensiero, 1963.

²⁶ Cfr., per tutti: M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in *Biolaw Journal*, n. 1/2019, 101 ss.; P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare*, in *federalismi.it*, n.11/2020, 130 ss.; G. SUFFIA e G. ZICCARDI, *Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici*, ivi, 116 ss. Sul rapporto fra populismo e *fake news*, v. C.A. CIARALLI, *Populismo, movimenti anti-sistema e crisi della democrazia rappresentativa*, Napoli, ES, 2022, spec. 184 ss.

alfabetizzati digitalmente, con effetti nella migliore delle ipotesi grotteschi (penso al caso di Radio Maria oscurata nella settimana di Pasqua, per presunta violenza verso un individuo nudo e crocifisso: tutti contenuti contrari alle *policy* di alcuni *social* e piattaforme), e nella peggiore pericolosi per il gioco democratico (manipolazione politico-elettorale).

Le attuali *Big Tech*, le c.d. *Magnificent seven* – le sette aziende globali che gestiscono algoritmi e flussi informatici, raccolte nell'acronimo GAFAM+NT (Google-Alphabet, Amazon, Facebook-Meta, Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla) – com'è noto hanno raggiunto una quotazione azionaria complessiva che supera i 13.000 miliardi di dollari, cifra che fa impallidire i bilanci di molti grandi Stati (e che si avvia ad uguagliare l'intero PIL dell'UE, di 17.000 miliardi di dollari)²⁷. Si tratta, dunque, di un potere economico-tecnologico-mediatico impressionante che in larga parte è sottratto al controllo pubblico. Naturalmente non dimentico le multe salate (milionarie/miliardarie) che subiscono questi colossi, grandi multinazionali che spesso abusano di posizioni dominanti e talvolta ricevono persino aiuti di Stato. Le multe sono comminate dall'Antitrust americano e soprattutto dalla legislazione antimonopolistica dell'Unione Europea: penso spec. al DMA (*Digital Markets Act*) che è entrato in vigore il 7 marzo 2024. Per esempio, Google dal 2010 ha accumulato multe per oltre 8 miliardi di euro e la sola Apple – che fra l'altro da poco è stata multata di 1,8 miliardi di euro per violazione delle norme Antitrust nello *streaming* musicale – dovrà restituire 13 miliardi all'Irlanda per vantaggi fiscali illegali, come stabilisce una recentissima decisione (10.09.2024) della Corte di Giustizia europea. Indubbiamente per la piccola Irlanda, il cui PIL annuo è di appena 500 miliardi di euro circa, 13 miliardi di euro sono davvero una bella cifra²⁸, ma realisticamente – viste le dimensioni da capogiro dei bilanci delle *Big Tech* – queste sanzioni si limitano solo a scalfire tali multinazionali, senza riuscire a contenerne realmente gli abusi.

Come in altra sede osservavo, questo straripante e sfuggente potere economico-tecnologico-mediatico «mina i diritti all'autodeterminazione dei cittadini ed erode, in posizione paritaria (quando non di superiorità), il potere degli Stati nazionali, schiacciati da una globale *lex digitalis* che nasconde una parimenti globale *lex mercatoria*, per la quale i contratti privati finiscono col prevalere sulla legge pubblica²⁹. Si arriva al punto che le *Big Tech* hanno i loro giudici (organi di controllo privati), sempre fondati su algoritmi³⁰. Ogni Costituzione nazionale, allora, sembra cedere il passo “ad un'autorità privata che si autolegittima”³¹ [...] possiamo

²⁷ Per tutti, cfr. F. CELLA, *Le magnifiche sette cavalcano ancora. E poi?*, in *Corriere della sera* del 13.07.2024. Sul carattere chiaramente elitario di questo potere: G.L. CONTI, *La governance dell'Internet: dalla Costituzione della Rete alla Costituzione nella Rete*, in AA.VV., *Internet e Costituzione*, a cura di M. Nisticò e P. Passaglia, Torino, Giappichelli, 2014, 119.

²⁸ Cfr. <https://www.ilpost.it/2024/09/11/irlanda-13-miliardi-apple/>

²⁹ Cfr. G. FIORIGLIO, *Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti*, Padova, Cedam, 2017, 137 s. e 172 ss.; P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare*, cit., 133 ss. Fra gli altri, più in generale: A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Le regole di internet tra poteri pubblici e privati. Tutela dei diritti e ruolo dell'antitrust in una prospettiva costituzionale*, Napoli, ES, 2023; M.E. BUCALO, *I volti della libertà di manifestazione del pensiero nell'era digitale, fra intermediari online, moderazione dei contenuti e regolazione*, Napoli, ES, 2023.

³⁰ Cfr. G. FIORIGLIO, *op. cit.*, 140 s._V. pure AA.VV., *Processi politici e nuove tecnologie*, a cura di M. Calamo Specchia, Torino, Giappichelli, 2024 e C. CIPOLLONI, *Persona, poteri privati e Stato nella rivoluzione internettiana*, Torino, Giappichelli, 2024.

³¹ Così M. BETZU, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2021, n. 2, 176.

realmente parlare di un “potere globale” *informatico*, vista la presenza, ormai planetaria, delle ricordate *echo-chambers*, generate algoritmicamente da poteri oscuri sulla base dei presunti interessi degli utenti, veri recinti informativi in cui più o meno tutti siamo inconsapevolmente relegati [... e quindi...] di una “guerra globale” informatica in atto, che solo una *governance* altrettanto “globale” può davvero contrastare (non un *governo*)»³².

Poiché la libertà di manifestazione del pensiero (di cui all’art. 21 Cost., ma in modo analogo negli altri Stati costituzionali) – intesa nella sua accezione genuinamente liberale – non comporta il dovere di manifestare soltanto pensieri veri o di dire sempre il vero³³, di fatto la “rimozione di contenuti” falsi o impropri (c.d. *silencing*) è largamente affidata alle piattaforme digitali private, determinando il fenomeno della “privatizzazione della censura”³⁴, visto che l’unica *disinformazione* chiaramente sanzionata dall’UE è quella che presenta “un contenuto falso o fuorviante, diffuso con l’intento di ingannare o ottenere un guadagno economico e che può provocare danni pubblici” [COM UE (2020), 790 final.], non potendosi quindi considerare sempre illecite le informazioni semplicemente cattive (non fraudolente) o le influenze derivanti da ingerenze straniere.

Naturalmente non mancano alcuni significativi progressi: penso al *Digital Services Act* dell’UE (DSA: Reg. 2022/2065), in parte attuato in Italia anche attraverso ben due Regolamenti dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM), in vigore dal 15 settembre 2024: uno disciplina il funzionamento degli “organi extragiudiziali” chiamati a risolvere le controversie, relative alla moderazione dei contenuti tra fornitori di piattaforme *online* e utenti, e l’altro la funzione dei “segnalatori attendibili”, che dovrebbero obbligare le piattaforme a dar seguito a segnalazioni sui contenuti illeciti. Mentre prima gli utenti (privati, aziende...) vedevano i propri reclami andare a vuoto e quindi dovevano procedere per le vie giudiziali a difesa dei propri diritti lesi dalle piattaforme, adesso possono rivolgersi – agevolmente (*online*) e con modico prezzo – ad un organismo ADR (*Alternative dispute resolution*), composto da persone competenti, indipendenti e imparziali, che ha funzione di mediazione/conciliazione, dunque di risoluzione *extragiudiziale* delle controversie. I “segnalatori attendibili”, a loro volta, sono privati che indicano illeciti (truffe, discorsi d’odio o razzisti, violazioni del diritto di autore, ecc.). Secondo il DSA le piattaforme sono tenute a dare seguito “senza indebito ritardo” anche a tali segnalazioni (su contenuti illeciti)³⁵.

³² Così mi esprimevo in *Potere globale*, cit., 746.

³³ Cfr. N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di una “Autorità pubblica della verità”?*, in *Medialaws*, n.1/2018, 12 ss. Ma v., ora, V. CASILLO, (*Diritto alla verità per Giulio Regeni: una lettura orientata di Corte cost.*, sentenza n. 192 del 2023, in *Oss. cost.*, n. 4/2024, 184 ss. Seppur in diverso contesto, v. pure P. BELLINI - F. DE GREGORIO, *Il dovere di dire ciò che si pensa, il diritto di tacere ciò che si crede*, Torino, Giappichelli, 2022.

³⁴ Così giustamente G. PAPA, *Nuovi limiti alla libertà della manifestazione del pensiero e privatizzazione della censura*, in *dirittifondamentali.it*, n. 2/2024, spec. 272 e 275.

³⁵ Cfr., per es., M. BORGABELLO, *Manuale di diritto della protezione dei dati personali, dei servizi e dei mercati digitali*, Milano, Key editore, 2023.

A queste misure (DSA e DMA) si aggiunge ora l'*European Media Freedom Act* (MFA), che mira a proteggere la libertà dei giornalisti e il pluralismo dell'informazione, anche sulle piattaforme *online*³⁶.

Per quanto tutte queste misure siano lodevoli, bisogna riconoscere che il controllo *pubblico* – e quindi il controllo delle istituzioni *pubbliche* (UE e Stati) – sulla e nella rete di internet è piuttosto debole, essendo quasi sempre delegato al “filtro” interno delle stesse piattaforme digitali o al rapporto fra privati e piattaforme, con le modalità prima ricordate. Ma è proprio la rete il “luogo”, oggi, in cui si svolge il c.d. *discorso pubblico* (che è sempre più digitale), luogo in cui però le istituzioni pubbliche sembrano appunto carenti, quando non latitanti.

In conclusione e semplificando molto, la principale “sede” del c.d. discorso pubblico è oggi la grande *macro-rete* di internet, entro il cui alveo (e non separatamente da esso) si muovono anche tutti gli altri media, e dunque anche le *meso-* e *micro-reti* radio-televisive di tutti i Paesi. Non a caso si è parlato di «piattaformizzazione della sfera pubblica»³⁷ e, ormai, dell'esistenza di un «ecosistema digitale» ovviamente transnazionale e deterritorializzato³⁸. In questo articolato complesso comunicativo, il c.d. “discorso pubblico” subisce a dir poco 3 alterazioni:

- a) almeno per la parte del mondo che per convenzione consideriamo occidentale e almeno nel momento in cui scrivo, solo sette (ma, nel tempo, potranno diventare di più o ridursi) grandi multinazionali private hanno nella/sulla rete – oltre ad un potere economico-tecnologico-mediatico straordinario – un significativo potere di censura (c.d. *silencing*) in larga parte sottratto al controllo pubblico;
- b) all'interno della stessa area geopolitica occidentale, esiste una più generale *guerra informatica*, che riguarda la competizione tecnologico-informatica, che sembra manifestarsi per blocchi geopolitici: Usa/UK, Unione Europea, Giappone/Corea del Sud/Taiwan...;
- c) è in atto una *guerra dell'informazione* globale, ovviamente in larga parte digitale, che coinvolge attivamente importanti Stati non occidentali (Cina, Russia, ecc.) e che vede chiari fenomeni di manipolazione e censura anti-propaganda bellica legati in particolare (anche se non esclusivamente) al conflitto russo-ucraino in atto.

4. Gli effetti devastanti dei nuovi strumenti di comunicazione sui soggetti più fragili, in particolare i minori

Accanto alle straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecnologie che consentiranno ulteriori e grandi progressi all'umanità, non mancano “contro-indicazioni” o “effetti collaterali” gravi (le ricordate *dissonanze cognitive*). Come sempre accade di fronte a ogni nuova rivoluzione industriale, questi aspetti d'ombra emergono specialmente quando è ancora in corso il

³⁶ Sul MFA cfr., per es., F. DONATI, *Antitrust, pluralismo e regolazione delle piattaforme dopo il Digital Markets Act e il Media Freedom Act*, in *Lo Stato*, n. 2/2024, 235 ss.

³⁷ Cfr. spec. M. SORICE, *La piattaforma della sfera pubblica*, in *Comunicazione politica*, n. 3/2020, 371 ss.

³⁸ Cfr. O. POLLICINO - P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Milano, Egea, 2024, 222, ma un po' in tutto il libro, dunque *passim*. Nella stessa direzione già M. MONTI, *Le Internet Platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quad. cost.*, n. 4/2019, 811 ss.

processo di trasformazione. E, in effetti, definirei l'attuale fase storica "di transizione" perché forse non abbiamo ancora ben colto la portata epocale degli effetti in corso (in particolare quelli causati dall'applicazione diffusa dell'*Intelligenza Artificiale generativa*: cfr. § 13).

Gli effetti forse più drammatici, e dagli esiti ancora non del tutto avvertiti, dell'attuale pervasività tecnologica si hanno soprattutto sui soggetti più fragili: fra i non nativi digitali, sostanzialmente gli analfabeti digitali, essenzialmente gli anziani, e – fra i nativi digitali – i minori. Ma sono soprattutto questi ultimi le vere e proprie vittime più esposte di un uso improprio o abuso dei nuovi mezzi di comunicazione.

Una recente ricerca dell'Università di Milano-Bicocca ha accertato che un uso precoce dello *smartphone* – quindi prima dei 12 anni (e l'80% circa degli infradodicesenni già dispone di un telefonino) – peggiora le capacità psicologiche, le *performance* scolastiche e le stesse competenze digitali dei ragazzi. I casi drammatici legati ai giochi di emulazione tossici sulla rete (una bambina trovata morta a Palermo, un ragazzino che si è impiccato a Bari...) sono solo la punta di un *iceberg* sommerso delle enormi e diffuse problematiche psicologiche e psichiatriche che il triduo cellulare-internet-social ha determinato e sta determinando in intere fasce di popolazione giovanile, non solo italiana, che presto saranno cittadini e votanti. Come rilevato da un autorevole pedagogista: «Gli *smartphone* abbattano la concezione del tempo e allontanano dal principio di realtà, due aspetti che in età evolutiva rappresentano fondamentali obiettivi educativi»³⁹. È vero, come pure si è sostenuto recentemente, che escludere *del tutto* i minori dall'uso dello *smartphone* potrebbe rivelarsi un rimedio peggiore del male⁴⁰, ma è ancor più vero che i minori oggi ne abusino, facendo esperienza del rischio di vivere in un mondo irreali, e pagandone caramente le conseguenze. Se poi passiamo dalla problematica della comunicazione/*informazione* a quella della *formazione*, anche a prescindere dai modesti risultati delle *prove invalsi* (soprattutto al Sud e nelle isole), è appena il caso di ricordare la follia di non far studiare "adeguatamente" storia e geografia nelle scuole, determinando un'intollerabile ignoranza diffusa in molti giovani⁴¹. L'assenza di adeguate – ma direi semplici, basiche – nozioni storico-geografiche, unita a un abuso della c.d. realtà virtuale, determina un facile, quasi inavvertito, distacco dalle vitali categorie esistenziali spazio/tempo.

In netta controtendenza rispetto al *mainstream* pedagogico-educativo attuale, induce a riflettere, per esempio, il fatto che in Finlandia ed in Svezia politici e docenti di scuola coraggiosi ed illuminati abbiano deciso di cambiare radicalmente la strada che pure avevano

³⁹ Così A. PELLAI (cfr.: https://www.corriere.it/opinioni/21_gennaio_26/dare-smartphone-minori-prima-13-anni-rischio-enorme-f582544a-6000-11eb-9078-a18c2084f988.shtml) che pure osserva: «Il virtuale è diventato una sorta di «paese dei balocchi» di collodiana memoria: ci entri dentro e ti dimentichi tutto il resto. In effetti, il cervello dei più piccoli non possiede le competenze per resistere all'attrattività eccitatoria e pulsionale di un mondo virtuale che ti tiene agganciato con milioni di proposte [...] Lo smartphone prima dei 13 anni rappresenta un rischio estremo per ogni minore. Lo sanno anche gli esperti della Silicon Valley che in ogni intervista ribadiscono che ai loro figli lo mettono in mano solo al termine della preadolescenza». Ma v. pure https://www.corriere.it/tecnologia/cards/smartphone-bambini-che-eta-quali-regole/smartphone-bambini-ritorno-scuola-particolare_principale.shtml e https://www.corriere.it/opinioni/24_agosto_25/meno-smartphone-piu-carta-e-penna-c192af84-9693-498a-93f6-bb208555bxlk.shtml

⁴⁰V. https://www.repubblica.it/italia/2024/09/11/news/psichiatra_federico_tonioni_divieto_smartphone_under_14-423490525/?ref=RHLF-BG-P16-S1-T1

⁴¹ Altri indici assai eloquenti di una crisi non solo dell'"informazione", ma della "formazione" sono, com'è noto, il bassissimo numero di laureati che sforna il nostro Paese, insieme alla fuga dei cervelli, ecc.

intrapreso (e che tanti danni aveva provocato) abbandonando di botto la scrittura a mano ed il corsivo: s'è deciso quindi di rinunciare ai *tablet* per ritornare tutti a carta e penna⁴².

Fenomeno connesso a quello accennato è, poi, la crescita del c.d. *analfabetismo di ritorno*, che riguarda un numero crescente di persone che inconsapevolmente dimenticano quanto appreso per passività/pigrizia di fronte alla enorme mole di pseudo-informazioni e pseudo-notizie da cui sono sommersi. Il problema non riguarda più solo gli Stati Uniti, notoriamente carenti sul piano della formazione scolastica basica, ma ormai anche la vecchia e più smaliziata Europa, dunque tutto l'Occidente. A proposito si è anche parlato di “proletarizzazione culturale” o “demobilizzazione intellettuale”⁴³.

La verità è che «le reti sociali [internet] creano dipendenza, come lo zucchero», soprattutto per i più giovani, e non stiamo correndo ai ripari, nonostante le esperienze passate: «mezzo secolo fa, ai tempi dell'esplosione del consumo di zucchero negli USA, media e scienziati che ne sottolineavano i pericoli furono messi a tacere dalla lobby dei dolciumi e delle bibite. Risultato: oggi l'America è un Paese con un tasso di obesità e un'epidemia di diabete, anche infantile, senza precedenti. Aspetteremo passivamente anche l'arrivo di un'epidemia di diabete digitale?»⁴⁴.

5. Dalla *libertà di manifestazione del pensiero* alla *libertà del pensiero*: il tentativo di resistere ai c.d. “luoghi comuni” e al “politicamente corretto”

Come prima si è cercato di spiegare, almeno negli ordinamenti liberaldemocratici (o costituzionali) *manifestare* liberamente il proprio pensiero è cosa relativamente facile perché, per quante carenze e problemi possano sussistere in essi, tale diritto formalmente e sostanzialmente è garantito dagli ordinamenti stessi. Ed è chiaro che proprio questa garanzia di libera *manifestazione*, o esternazione pubblica, del pensiero in fondo rende possibile, anzi favorisce, il *pluralismo* del pensiero stesso.

Invece riuscire a conquistare, e conservare, un'autentica *libertà di pensiero* – quindi la capacità di “selezionare” (cernita e discernimento) fra le innumerevoli notizie (vere, false, parziali, manipolate) da cui siamo sommersi – è cosa estremamente difficile, perché presuppone la presenza di un pensiero critico difficilmente manipolabile, la cui formazione è lunga e complessa e comunque non è mai un'acquisizione certa e definitiva.

Pensare – non *manifestare* – liberamente costituisce probabilmente uno degli obiettivi più alti che possiamo darci non solo perché esige una ferma volontà di ricerca pura della verità, quale essa sia (eventualmente persino spiacevole per il ricercatore), ma perché presuppone anche il non comune coraggio, poi, di *manifestare* eventualmente un pensiero che dissente da quello della maggioranza degli altri consociati. Infatti, ciò che risulta *non vero* per quasi tutti, o almeno per la maggioranza, per definizione appare *inverosimile*. E accettare che proprio nell'*inverosimile* (tale perché riconosciuto dai più) si annidi invece qualche cosa di *vero* è

⁴² Cfr. ancora P. CREPET, *Mordere il cielo, op. et loc. cit.*

⁴³ Cfr. F. CARDINI, *La deriva dell'Occidente*, cit., spec. 109.

⁴⁴ Così F. BERNABÈ - M. GAGGI, *Profeti, oligarchi e spie. Democrazia e società nell'era del capitalismo digitale*, Milano, Feltrinelli, 2024, 119 (del testo online).

proprio raro e sorprendente. Il timore di non essere compresi o non far male agli altri, talvolta fa dell'“ipocrisia”, se non una virtù, un fatto positivo, perché «allena a pensare in maniera complessa»⁴⁵. Ciò detto, bisogna riconoscere che l'osservatore/ricercatore che invece si “espone” nel sostegno di tesi *rigettate* dalla stragrande maggioranza dei consociati, paga un costo molto alto per la sua *libera* opinione, che pochi intellettuali – coraggiosamente capaci di andare controcorrente – sono realmente disposti a pagare⁴⁶.

Ci sono temi realmente controversi e scottanti, che – invece di essere affrontati in modo approfondito e con accorta pacatezza – spesso portano a denigrare pregiudizialmente chi esprime un pensiero *diverso* da quello della maggioranza. Basti pensare al dissenso – non in relazione alla facoltà di interrompere la gravidanza alle condizioni indicate dalla legge, che credo nessuno neghi – ma alla qualificazione di “diritto umano fondamentale” dell'aborto⁴⁷, o al riconoscimento del carattere intrinsecamente ecologico di un'“avanzata” energia nucleare⁴⁸, o – senza negare la causa antropica del cambiamento climatico – all'ammissione dei pericolosi eccessi derivanti dal “catastrofismo climatico”⁴⁹. Ovviamente quelle accennate sembrano, ed in parte sono, provocazioni, ma servono per indurci a riflettere in modo realmente *pluralistico*.

Sia chiaro: chi parla è favorevole al mantenimento della l. n. 194/1978⁵⁰, è tendenzialmente contrario all'uso dell'energia nucleare ed è un convinto sostenitore della battaglia ecologista mondiale sul clima (di cui lo stesso Papa Francesco è ormai *leader* riconosciuto)⁵¹, ma si pone delle domande e non esita ad inchinarsi di fronte ai “dati di fatto”, di cui crede occorra sempre prendere atto per un'analisi serena e davvero in grado di affrontare non ideologicamente (dunque pregiudizialmente), i problemi che abbiamo e che ci attendono:... *amicus Plato sed magis amica veritas*.

Si deve pure constatare che qualche volta la *libertà di pensiero* sotto forma di “dissenso” rispetto all'opinione comune – e, n.b., conseguentemente anche di *manifestazione di tale pensiero* anticonformista – è, o sembra, legata a semplici (per così dire) problemi

⁴⁵ Così N. URBINATI, *L'ipocrisia virtuosa*, Bologna, Il Mulino, 2023, già in IV di copertina.

⁴⁶ È storia vecchia: sul tradizionale modesto coraggio degli intellettuali e sulla assoluta necessità che invece essi non si facciano condizionare, restando liberi, v. già il classico J. BENDA, *La trahison des clercs* (1927), Torino, Einaudi, 2019. In questo senso, i veri intellettuali, come si sa, *non* sanno comandare e *non* sanno ubbidire, perché non vogliono vincere o essere vinti, ma piuttosto *convincere* o *essere convinti*.

⁴⁷ Un dissenso coraggioso, in merito, fu espresso per esempio da intellettuali del calibro di Norberto Bobbio e Pier Paolo Pasolini, in netta controtendenza con la maggioranza. Cfr., per tutti: <https://disf.org/educational/norberto-bobbio-intervista-filosofo> e <https://www.cittapasolini.com/post/contro-l-aborto-pasolini>

⁴⁸ Cfr., per tutti, il bel libro di L. ROMANO, *L'avvocato dell'atomo. In difesa dell'energia nucleare*, Roma, Fazi editore, 2022 e soprattutto si consideri il possibile uso futuro di mini-reactori nucleari “ricaricabili” e praticamente sicuri (cfr. <https://www.futuroprossimo.it/2024/09/westinghouse-lancia-evinci-mini-reactore-nucleare-ricaricabile/>).

⁴⁹ Cfr., per tutti, l'importante volume – anzi *bestseller* mondiale – di B. LOMBORG, *Falso allarme*, Roma, Fazi editore, 2024. Ma v. pure il più equilibrato testo di G. VINCE, *Il secolo nomade. Come sopravvivere al disastro climatico* (2022), Torino, Bollati Boringhieri, 2023. Anche su questi temi, di vitale importanza sociale, si conduce una sciocca battaglia mediatica: cfr. https://www.repubblica.it/politica/2024/08/29/news/antonello_pasini_censura_tg1_crisi_clima-423468236/?ref=RHRT-BG-P1-S1-T1

⁵⁰ Il mio punto di vista in: *Il "concepito": questo sconosciuto...*, in *Biolaw Journal - Rivista di BioDiritto*, Special Issue, n. 2/2019, 419 ss.

⁵¹ Il mio punto di vista in: *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2005, *passim* e in *Distributive justice and sustainable development: inadequate, utopian, or viable routes?*, in AA.VV., *Italian National Reports to the XXI International Congress of Comparative Law - Asunción 2022*, edit by Michele Graziadei e Marco Torsello, Napoli, ESI, 2022, 551 ss.

linguistici, dovuta in gran parte all'inevitabile evoluzione (per qualche purista: imbastardimento) di ogni lingua. Fra i molti esempi che potrebbero farsi, ne segnalo tre: a) l'uso/abuso dell'inglese; b) l'uso/abuso del termine *negro* e, infine, c) l'uso prevalente del *genere* maschile in luogo di quello femminile nel linguaggio parlato e scritto.

Nel primo caso, bisogna prendere atto con realismo che la lingua è sempre in evoluzione ed è viva solo se è capace di creare neologismi (*ecoansia*, *petaloso*, *stilista*, *femminicidio*, ecc.) o recepire parole, per esempio, in inglese (*sport*, *computer*, *queer*, *cisgender*, ecc.), sicché la libertà di manifestazione del pensiero passa necessariamente anche attraverso la novità del loro uso, beninteso oculato. Gli sforzi di conservare una (presunta) purezza originaria della lingua sono sempre velleitari⁵².

Nel secondo caso, com'è noto, fino a circa la metà degli anni 90 del secolo scorso – come si sa – il termine *negro* non aveva alcuna connotazione negativa: la parola *nigger*, etimo latino applicato senza problemi ad un fiume e due Stati africani, non scandalizzava nessuno⁵³. Invece dopo, sulla scia dell'interpretazione storicamente fornite dalle comunità afro-discendenti americane direttamente interessate, ha acquisito una chiara pregnanza negativa. Essendo mutata la sensibilità sociale in merito – qui e ora non si può discutere se a torto o ragione⁵⁴ – emerge quindi *un nuovo limite alla libertà di manifestazione del pensiero*, fermo restando che una persona anziana e/o incolta può non avvertirne la portata negativa (e, n.b., questa non corretta percezione della realtà costituisce, sul piano penale, una circostanza attenuante che va giuridicamente tenuta in conto).

Nel terzo caso, il peso secolare del *maschilismo*, anche *giuridico*, è evidente: perché, per esempio, diciamo “diligenza del buon padre” – e non della “buona madre” – di famiglia? Inoltre, il fatto che per molto tempo le donne erano assenti, o scarsamente presenti, in alcune cariche o professioni (quelle di: ministre, magistrato, avvocate, capitane, ecc.) non giustifica più l'uso al maschile dell'attributo professionale (c.d. maschile sovraesteso) che oggi suonerebbe discriminatorio ex art. 3 Cost. – costituendo dunque, almeno di fatto, un *nuovo limite alla libertà di manifestazione del pensiero* nel discorso pubblico – ma questo non vale sempre: per esempio non vale per il maschile dei plurali (es.: Antonio e Maria sono “andati”, dove il

⁵² Il tentativo francese di “purificare” la lingua eliminando soprattutto gli inglesismi si è rivelato sostanzialmente un fallimento: per esempio, si pretende di chiamare *ordinateur* il *computer*, ma poi – per entrare in un luogo con la carta digitale – si coniuga comunemente il verbo “badger”...

⁵³ Della cosa esistono innumerevoli e inconfutabili prove. Tra le molte, segnalo quella ricordata da S. BARTEZZAGHI su *Repubblica* del 7.07.2024: nel 1973 il sovrintendente della Scala – colto e di sinistra: Paolo Grassi – temeva che, ne *Un ballo in maschera*, la frase “io Ulrica dell'immondo sangue dei negri” potesse irritare la suscettibilità di alcuni spettatori di colore, ma “non” per il nome/appellativo (negri), bensì per l'aggettivo/predicato (immondo). Con una pezza peggiore del buco, nel 1989 a Salisburgo si sostituì la stessa frase con “dell'immondo sangue gitano”, come se degli zingari (a differenza dei negri) si potesse parlar male. Ma negri e zingari *non* erano termini spregiati.

⁵⁴ Secondo alcuni (per es., Edoardo Lombardi Vallauri: cfr. *infra* nt. 56) non si tratta tanto di una mutata sensibilità sociale, quanto piuttosto di un'artata costruzione che determina un'ingiustificata presunzione di *politically correct*, cui la maggior parte dei consociati finisce suo malgrado col soggiacere. Non è un caso che l'ostracismo, quasi sempre, non riguardi per esempio il termine “ebreo”: cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=hv2hewOYO3o&t=67s>

maschile serve solo a *non* esprimere il genere: c.d. maschile non marcato)⁵⁵, pena lo scadere di nuovo nel *sessismo*, magari rovesciato, e dunque nell'uso "politico" della lingua, che rischia però "giuridicamente" di creare una paradossale *reverse discrimination*. È il caso per esempio, a parere di chi scrive, della provocazione introdotta dal regolamento dell'Università di Trento, dove – senza disconoscerne le buone intenzioni, però discutibilmente – tutte le cariche sono indicate al femminile: la Rettore, la Presidente del Consiglio amministrazione, la Direttrice generale, ecc.⁵⁶. Infatti, una cosa è utilizzare correttamente – ove esistente – una denominazione femminile per una carica (avvocata, architetta, chirurga, notaia...), o usare al femminile una carica quando ricoperta da una donna (dottoressa, vigilessa, presidentessa...), o anche solo far precedere la carica dall'articolo al femminile (la vigile, la Presidente... come chiese Laura Boldrini da Presidente della Camera)⁵⁷, altra cosa è invece "generalizzare" l'uso del genere, in questo caso "femminile", anche per persone di sesso maschile. Mi sembra un'inutile forzatura che ripropone, seppur rovesciato, uno schema sessista⁵⁸.

Bisogna prendere atto con onestà intellettuale che le soluzioni individuate per risolvere quelle che potrebbero chiamarsi "controversie linguistiche" (ma che in realtà spesso nascondono un acceso conflitto ideologico-politico) non sono sempre felici e per tutti convincenti: si pensi, oltre alla ricordata provocazione della sovraestensione del femminile adottata dall'Università di Trento, all'uso dello *schwa* o dell'asterisco come desinenza neutra sia per il maschile che per il femminile (*gender neutral*), di solito richiesta dai LGBTQIA+, che però non piace anche a molte femministe e molti omosessuali⁵⁹. Nonostante la tradizionale latitanza del legislatore italiano nell'occuparsi di temi delicati e controversi (ma v. la l. n. 162/2021), non a caso per questo spesso "supplito" dall'intervento sostitutivo della Corte costituzionale, credo che – dal punto di vista strettamente costituzionale – il Parlamento possa e debba intervenire per

⁵⁵ Non v'è, dunque, alcuna discriminazione anti-femminile voluta: in questo caso il maschile (*andati*) è usato per non esprimere un genere. Quest'uso generico, o solo apparentemente discriminatorio, esprime la naturale semplificazione di ogni lingua e vale anche per il "numero" (es.: il militare deve obbedire, intendendo "tutti i militari") e per il "tempo" (es.: il ferro è più duro del burro, intendendo "era, è e sarà sempre"). Insomma, per ragioni di economia e per semplificare ogni lingua adotta una sola "forma", che deve essere considerata come *neutra*. L'idea che, poi, la "causa" della scelta del maschile per indicare qualcosa di generico sia una forma di *maschilismo* non è sempre fondata (per es.: "questo" non va, può declinarsi pure come "questa cosa" non va), senza dimenticare che la continua accusa di *maschilismo* spesso prova troppo, di fronte ad attività tradizionalmente maschili, ma definite al femminile (perché "la riserva", "la sentinella", "la guardia", ecc.?).

⁵⁶ Sui punti prima accennati alcune prime riflessioni sono state svolte durante il convegno AIC del 2022 (cfr. AA.VV., *Lingua, linguaggi, diritti, op. et loc. cit.*). In merito – fra i tanti e con posizioni non sempre convergenti – v. ora spec. E. LOMBARDI VALLAURI, *Le guerre per la lingua. Piegare l'italiano per darsi ragione*, Torino, Einaudi, 2024 e V. GUENO, *Grammamanti. Immaginare futuri con le parole*, sempre Torino, Einaudi, 2024.

⁵⁷ Ma non "tutte" sono d'accordo: è noto l'opposto punto di vista di Irene Pivetti per la medesima carica e l'apposita circolare di Giorgia Meloni, con cui chiedeva di essere chiamata "il" e non "la" Presidente del Consiglio. Sul punto v. il bel saggio di M. D'AMICO, *Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali*, in AA.VV., *Lingua, linguaggi, diritti*, cit., spec. 247 ss.

⁵⁸ Schema sessista che si ritrova nell'uso commerciale delle immagini del corpo umano – non sempre, ma quasi sempre della donna (pubblicità discriminatoria) – per giustificare il quale non credo possa *sempre* invocarsi la libertà costituzionale di iniziativa economica privata (art. 41) o, peggio, di manifestazione del pensiero (art. 21): per approfondimenti su tutti questi aspetti, cfr. ancora M. D'AMICO, *op. cit.*, 286 ss.

⁵⁹ Cfr., per esempio, R. SCORRANESE, *Intervista a Chiara Valerio*, in *Corriere della sera*, 23.08.2024 e, ora, R. DE SANTIS, *Intervista ad Annarosa Buttarelli*, in *Corriere della sera*, 23.08.2024: «[lo Schwa] è un'astrazione e per di più non pronunciabile. Non si può imporre una regola calata dall'alto a qualcosa che è vivo [...] E poi noi donne abbiamo lottato tanto per conquistarci le declinazioni femminili, nei mestieri per esempio, ed ora ci viene proposto il neutro».

disciplinare giuridicamente la materia delle definizioni linguistiche, solo se e quando si sia formata una matura *coscienza sociale* sul punto, il che non pare sia al momento⁶⁰.

Tuttavia la capacità di conquistare, e conservare, un'autentica *libertà di pensiero* non sempre è legata a mere questioni di ambiguità linguistiche, come quelle poc'anzi accennate, richiedendo piuttosto e semplicemente il coraggio delle proprie opinioni, seppur minoritarie, a maggior ragione se marginali e marginalizzate, purché siano ragionevolmente argomentate e dunque realmente confrontabili nel discorso pubblico. In un mondo dove contano soprattutto l'immagine ed il consenso (*i like*) accettare di restare "isolati", pur di mantenere un meditato e maturo convincimento, è cosa piuttosto rara. Acquisire e mantenere un libero pensiero presuppone infatti non solo lo sforzo di un pensiero critico che non cede ai c.d. *luoghi comuni* – o, peggio, alle mode culturali del momento – ma esige anche il raro coraggio di non piegarsi al "politicamente corretto"⁶¹, per ricercare sempre il meglio, il giusto ed il vero, costi quel che costi.

Naturalmente, affinché il *pluralismo* non sia semplicemente un valore ideale e astratto, ma un fenomeno reale e concreto, bisogna accettare il fatto che un sistema politico liberaldemocratico – e dunque un ordinamento giuridico costituzionale – tolleri un certo grado di "disenso" rispetto allo stesso sistema "liberale", dunque all'*idem sentire* della maggioranza dei consociati. Ciò genera un certo numero di inconvenienti che inevitabilmente discendono dal modello sociale pluralista e dunque inter- o trans-culturale che sempre caratterizza, o dovrebbe caratterizzare, proprio lo Stato costituzionale⁶². Si tratta solo di stabilire quale sia il limite di tolleranza – e dunque di ammissibilità di deroghe ai valori che si presume siano condivisi dalla maggioranza – che il singolo ordinamento è in grado di sopportare senza implodere/esplosione. Come vedremo, fissare questi limiti o paletti non è affatto facile, ma è (prima che giuridicamente, logicamente) necessario (cfr. § 13). Resta il fatto che un autentico pluralismo deve ammettere una certa quantità di deroghe ai valori – e dunque anche al *sistema di conoscenze* – che si presume sia condiviso dalla maggioranza.

In questo delicatissimo puzzle si inserisce la storica funzione di quel particolare tipo di conoscenze che chiamiamo *scienze* – mi riferisco a quelle *dure* (matematica, fisica, chimica, ecc.), più che *molli* (c.d. scienze sociali: diritto, economia, scienze politiche, sociologia...) – che inevitabilmente costituiscono non l'unica, ma certo una delle più importanti fonti di legittimazione del potere nello Stato costituzionale contemporaneo.

Ricordo, infatti, che lo Stato costituzionale contemporaneo è appunto caratterizzato proprio dal delicatissimo *equilibrio* fra tre legittimazioni: democratica, scientifica e costituzionale⁶³. Dunque il potere non è legittimato *solo* dalla fede cieca nella scienza (sarebbe

⁶⁰ Ho cercato di chiarire il peso giuridico non trascurabile di una consolidata "coscienza sociale" – che è cosa ben diversa da una mutevole "opinione pubblica" – ne *I confini della Corte: dal "triangolo delle bermuda" al "quadrilatero costituzionale"*, in *Consulta online*, fasc. I/2024, 463 ss.

⁶¹ Cfr., per tutti: R. HUGHES, *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto*, Milano, Adelphi, 1994 e E. CAPOZZI, *Politicamente corretto. Storia di un'ideologia*, Padova, Marsilio, 2018.

⁶² Sul punto sia consentito rinviare al mio *Non violenza e Costituzione. Lezioni di "Dottrina dello Stato"*, Torino, Giappichelli, 2024, spec. 139 ss.

⁶³ V. ancora *Non violenza e Costituzione*, cit., spec. 31 ss. (*infra* bibl. risalente)

scientismo, una forma di “fideismo”)⁶⁴, né solo dal principio di sovranità popolare (sarebbe dittatura della maggioranza). Scienza e democrazia devono sempre fare i conti con la legittimazione che discende dal sistema di valori *ultra- o sovra-epocali*⁶⁵, *indisponibili/indecidibili*⁶⁶ e *ultra- o meta-democratici*⁶⁷ che, in gran parte, la Costituzione ambisce a tutelare. Può anzi ragionevolmente affermarsi che una delle maggiori difficoltà che incontra il diritto costituzionale contemporaneo – e soprattutto che rende travagliato il lavoro degli attuali tribunali costituzionali – è proprio l’assenza, pernicioso ma comprensibile sul piano storico, di un’automatica “sincronia” fra opinione della *maggioranza dei consociati*, stato delle *conoscenze scientifiche* e valori *costituzionalmente* protetti.

In un tempo di comunicazioni velocissime (in tempo reale) e globalizzate (che accomunano pressoché tutti) è evidente l’estremo coraggio di chi la pensa *diversamente*. Coraggio che però rasenta letteralmente la pazzia quando il dissenso non solo è di fronte all’*idem sentire* della “maggioranza”, ma anche nei confronti dei pronunciamenti ufficiali della “scienza”. Ciò può accadere, e accade, perché la scienza fortunatamente non proclama verità definitive, per così dire metafisiche, ma attesta sempre verità “allo stato delle conoscenze”⁶⁸. Del resto, secondo la teoria della falsificabilità di K. Popper, la scienza più che dirci il vero, può dirci ciò che non è vero. Fra le tante, una delle prove che la scienza non è l’unica, ma solo *una* delle fonti di legittimazione del potere nello Stato costituzionale contemporaneo, è il pronunciamento della scienza ufficiale di fronte all’omosessualità. È noto che, purtroppo, solo in tempi relativamente recenti (1990) l’OMS abbia riconosciuto che l’omosessualità non è un disturbo mentale e dunque non è una malattia, dopo decenni di terribili persecuzioni⁶⁹, e che solo in tempi recentissimi (2022) abbia ridefinito con cautela le questioni relative all’identità di genere⁷⁰. Questo caso, assai emblematico, dovrebbe indurre a estrema prudenza e ricordarci che i valori costituzionali – quelli che chiamavo sovra-epocali e meta-democratici o indisponibili (fra i quali ci sono il principio di dignità della persona umana e di uguaglianza: dunque divieto di discriminazione) – dovrebbero sempre prevalere, seppur non automaticamente, ma secondo un bilanciamento ragionevole, su ogni altro, foss’anche caratterizzato da presunzione/legittimazione scientifica.

Insomma, scienza e democrazia devono sempre fare i conti con la legittimazione che discende dal sistema di valori (ripeto: in gran parte indisponibili e meta-democratici), che la

⁶⁴ Provocatorie, ma utilissime, pagine in merito sono state scritte, com’è noto, da P. FEYERABEND, *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria critica della conoscenza* (1975), Milano, Feltrinelli, 1979.

⁶⁵ Cfr. R. DE STEFANO, *Assiologia. Schema di una teoria generale del valore e dei valori*, Reggio Calabria, Laruffa, 1982, ora in ID., *Scritti sul diritto e sulla scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1990, 353 ss.

⁶⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Napoli, ES, 2017, 48.

⁶⁷ V. le acute riflessioni di O. WEINBERGER, *Abstimmungslogik und Demokratie*, in *Reform des Rechts. Festschrift zur 200 Jahr-Feier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz*, Graz 1979, 605 ss.; nonché ID., *Rechtspolitische Institutionanalyse*, in *Gesetzgebungs-theorie und Rechtspolitik* (Oplanden, 1988), trad. it. in N. MACCORMICK - O. WEINBERGER, *Il diritto come istituzione*, Milano, Giuffrè, 1990, spec. 313 ss. Per approfondimenti, cfr. il mio *Non violenza e Costituzione*, cit., spec. 17, 45 s., 58, 64 s., 184 ss. (ivi ult. bibl.).

⁶⁸ Non a caso già trent’anni fa parlavo di “micro-verità scientifiche”, per distinguerle dagli ardui tentativi di cogliere la verità in senso filosofico e/o metafisico, in *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano, Giuffrè, 1994, 123 ss., ma v. *passim*. Nello stesso filone, fra gli altri, v. pure Giac. D’AMICO, *Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi*, Messina, SGB, 2008.

⁶⁹ Cfr. www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases, c.d. “Icd-10”, 1990.

⁷⁰ Cfr. “Icd-11”, 2019, entrata in vigore solo nel 2022.

Costituzione prevede. Tuttavia questo instabile equilibrio, n.b.: mai perfetto, esige che proprio dei pronunciamenti della scienza – seppur sempre secondo “bilanciamento costituzionale” – comunque non si possa fare a meno⁷¹. E quest’approccio *prudente e ragionevole* nei confronti dell’indispensabile contributo che la scienza dà al dibattito pubblico incide direttamente sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Per esempio, accanto alla medicina ufficiale, si potrà/dovrà riconoscere il diritto di curarsi in forme non convenzionali (agopuntura come medicina alternativa, medicina c.d. omeopatica, ecc.). Ognuno dovrebbe avere il diritto di “pensare” che una cura omeopatica sia migliore di quella della medicina ufficiale, anche se scientificamente sappiamo tutti che non è vero: infatti l’OMS dichiara che non è una cura e non apporta alcun beneficio, avendo tutt’al più un effetto *placebo*. Ma non possiamo impedire a qualcuno di pensare *liberamente* il contrario e di *manifestare* questo suo pensiero, per così dire “eccentrico”. Fermo restando il principio di precauzione, legato a eventuali rischi di un’attività sanitaria non accertata (quindi i rischi di ogni sperimentazione, soprattutto verso i minori), l’importante è che la persona che così pensa (e manifesta) *liberamente*, non chieda poi che il costo della sua pseudo-cura sia coperto dal sistema sanitario pubblico⁷².

6. Alcuni effetti della dissonanza cognitiva diffusa: a) negazione della realtà (c.d. “negazionismo”)...

Non potendo qui esaminare *funditus* tutti gli aspetti e i casi di dissonanza cognitiva collettiva o diffusa, che attentano quotidianamente alla nostra libertà di pensiero, ne segnalo 4 più rilevanti – negazionismo, *cancel culture*, complottismo, *hate speech* – con due precisazioni: a) l’importanza che ciascuno di essi riveste meriterebbe una trattazione monografica, che ovviamente esula da questa sede, dove mi limiterò quasi sempre solo a poche considerazioni generali (con una modesta, necessariamente lacunosa, bibliografia); b) a ben vedere i 4 fenomeni segnalati sono spesso strettamente connessi, intrecciandosi di continuo, fino talvolta quasi a coincidere, sicché affrontare pur sommariamente l’uno comporta inevitabilmente rinviare a, o sottintendere, l’altro.

Quanto al *negazionismo*, com’è noto, dal punto di vista concettuale si tratta di una pericolosa corrente di pensiero di rifiuto della verità accertata (*denialism*), sia in senso “anti-storico” che “anti-scientifico”: anti-storico perché si tratta di una grave forma di revisionismo storico che “nega” l’esistenza – o ne sminuisce fortemente la portata – di fatti storici avvenuti in modo incontrovertibile (stragi, genocidi, pulizie etniche...); anti-scientifico perché “nega” il valore scientificamente/convenzionalmente sicuro di alcuni dati accertati o misure, per esempio sanitarie (utilità dei vaccini, della medicina ufficiale, ecc.). Paradossalmente il

⁷¹ Cenni su questa problematica in L. DEL CORONA, *Libertà della scienza e politica. Riflessioni sulle valutazioni scientifiche nella prospettiva del diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2022.

⁷² Avvalorata questa tesi la sent. n. 201/2024 della Corte cost., da cui può dedursi che non si possono deliberare o richiedere finanziamenti per cure (o malattie) non riconosciute dall’OMS.

negazionismo *anti-scientifico* – che è una forma di credenza o pseudo-scienza⁷³ – spesso si spaccia per semplice scetticismo o spirito critico proprio della scienza⁷⁴.

Credo tuttavia che la forma più subdola di negazionismo sia la sottovalutazione della gravità di un evento storico, che accortamente non si nega ma che si sminuisce, fino a svuotarlo di senso, negandone l'effettiva portata: in questi casi, a ben vedere, il negazionismo – che spesso è una forma di “riduzionismo” – finisce col diventare, piaccia o no, una perpetuazione/continuazione del crimine negato.

Come in fondo tutte e 4 le patologie sociali cui si accenna qui e nei §§ che seguono, si tratta di un fenomeno (almeno il negazionismo storico) legato al tempo, una forma di *cancellazione* o *distorsione* della memoria, più precisamente della c.d. “memoria politica”. Talvolta è una reazione psichica, un meccanismo psicologico dell'inconscio individuale o collettivo, quando la consapevolezza della colpa è inaccettabile e dunque intollerabile per l'io, individuale o collettivo (*rimozione*); talaltra, invece, è un fatto vero e proprio voluto/doloso, dunque scellerato (deliberata *cancellazione* di un evento dalla storia) per contingenti e spesso ben individuabili fini ideologici e politici. Ovviamente e purtroppo i due tipi di patologia (psichica ed etico-politica) coesistono, si mescolano e si alimentano reciprocamente...

Gli esempi che potrebbero farsi sono moltissimi. Si pensi alla negazione o sottovalutazione de: la violenza anti-evangelica delle otto crociate medioevali (1095-1274), giustificate dalle correnti fondamentaliste cattoliche quali forme di “sostegno” alla resistenza delle comunità cristiane locali; lo sterminio delle popolazioni Herero e Nama in Namibia ad opera dei colonizzatori tedeschi (1904-1907), tardi riconosciuto/ammesso; le mutilazioni ed in genere gli orrori compiuti in Congo sotto il governo di Leopoldo II del Belgio (1885-1908), nascosti/negati per decenni; il massacro/deportazione degli armeni (pare almeno 1,5 milioni di morti) perpetrati dall'impero ottomano nel 1915/16, su cui esistono note controversie storiche circa la natura di “genocidio” (ossia sterminio metodico e pianificato), comunque riconosciuto dall'Onu (1985), da una risoluzione del Parlamento Europeo (1987) e da decine di altri Paesi⁷⁵, ma mai dalle autorità turche (c.d. negazionismo di Stato)⁷⁶; il genocidio per fame di oltre sei milioni di ucraini (*Holodomor*) ad opera di Stalin nel 1932/33, sempre negato dalle autorità sovietiche; del genocidio, o *Shoah*, degli ebrei – per non parlare di Rom e Sinti – perpetrato durante la II guerra mondiale dalla Germania nazista (c.d. olocausto: 1935-1945), sulla cui portata, come della

⁷³ È interessante l'articolato tentativo di distinguere le “credenze” dalla vera “scienza” fatto negli USA: cfr. *Vid. Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579, 589 (1993).

⁷⁴ Cfr. F. DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, *¿Cabe limitar en nuestro ordenamiento constitucional el discurso anticientifista?: anticientifismo y libertad de divulgación científica*, in *Rivista AIC*, n. 4/2023, 411.

⁷⁵ Ricordo che in Italia, il 10 aprile 2019, la Camera dei deputati ha approvato una mozione che impegna il governo a riconoscere il genocidio armeno (seduta n. 160, mozione n. 1-00139). Segnalo pure il peso delle *lois mémoriels* per la Francia: prima per il genocidio degli ebrei, penalizzando la negazione della Shoah (c.d. “Legge Gaysot”: 90-615 del 13.07.1990) e, poi, il reato di negazione del genocidio armeno (legge n. 70/2012), anche se il *Conseil constitutionnel* ha escluso che il legislatore possa determinare i crimini di cui poi esclude la contestazione (sent. n. 647/2012). Sul punto cfr., per es., LEVY BERNARD HENRI, *Perché una legge contro i negazionisti*, in *Corriere della sera*, 30.11.2008, 28.

⁷⁶ Per tutti, cfr. il corposo volume del coraggioso studioso turco TANER AGKAM, *A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility*, London, Little, Brown Book Group, 2007, per questo arrestato e condannato dalle autorità turche.

validità degli effetti giuridici del processo di Norimberga, tuttora alcuni dubitano⁷⁷; il massacro di Nanchino del 1937-38 (circa 300.000 persone sepolte vive, bruciate, impalate, decapitate, ecc.), per molto tempo negato/minimizzato dai giapponesi; i milioni di persone maltrattate o sopresse nei gulag sovietici dal 1918 al 1987, mai pienamente ammessi dai sovietici; il massacro di circa 22.000 esponenti dell'*intelligenza* polacca (ufficiali, politici, giornalisti, professori ecc.) operata dai russi nel 1940 a Katyn, e poi proditoriamente imputata ai tedeschi (negazionismo di Stalin); i gravi crimini compiuti dagli italiani nelle colonie in Libia, Etiopia e Somalia, che solo in tempi relativamente recenti sono emersi con dolorosa evidenza storica⁷⁸; le torture contro gli esponenti del FLN (Fronte di liberazione nazionale) algerino e delle stragi compiute dai militari francesi nel Nord Africa (1954-1962), che per decenni ha diviso l'opinione pubblica francese e che vede solo ora, con le azioni del Presidente E. Macron, una resa dei conti storica, ecc. fino ad arrivare alle stragi di innocenti causate dalle guerre dei nostri giorni (in Ucraina o in Palestina), puntualmente smentite/sminuite dai portavoce ufficiali delle parti in conflitto, nonostante i rapporti di agenzie indipendenti Onu.

Dal punto di vista non concettuale/definitorio ma giuridico – mentre in altri Paesi la natura di reato del *negazionismo* è più antica⁷⁹ – in Italia il riconoscimento, almeno parziale, della rilevanza *penale* del fenomeno avviene solo nel 2018 con la previsione, in parte dovuta anche alla lotta contro il terrorismo, della nuova *figura criminis*, o reato, di “negazione,

⁷⁷ Per tutti, cfr.: D. BIFULCO, *Negare l'evidenza: diritto e storia di fronte alla menzogna di Auschwitz*, Milano, Franco Angeli, 2020 e ora N. FIANO, *Le radici del male. Antisemitismo e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2024. Senza dimenticare R. FAURISSON (cfr. AA.VV., *Il caso Faurisson e il revisionismo olocaustico*, a cura di C. Saletta, Genova, Graphos, 1998), l'autore giustificazionista/negazionista della Shoah forse più noto è lo storico inglese D. IRVING, di cui v. *Hitler's war* (1977), [trad. it. Cinisello Balsamo, Edizioni clandestine, 2009], per questo arrestato in Austria nel 2005. Ma davvero emblematica – e assai complicata – per esempio, è la questione della scomunica (1988) del vescovo lefebviriano Richard Williamson [“negazionista impenitente” (*an unrepentant Holocaust-denier*) per il quale gli ebrei uccisi dai tedeschi sarebbero stati 2-300.000: «Io credo che non siano esistite le camere a gas... ritratterò solo se troverò le prove»], e di altri 3 vescovi scismatici, della Fraternità sacerdotale San Pio X. La revoca della scomunica da parte di Papa Benedetto XVI nel 2009 – su richiesta del superiore generale mons. B. Fellay con finalità pastorali di ritorno alla piena comunione con la Fraternità – non ha portato alla ritrattazione di Williamson, suscitando un vespaio di polemiche che hanno coinvolto non solo buona parte del mondo cattolico (per tutti segnalo la condanna di Williamson da parte dell'allora Presidente della CEI, cardinal A. Bagnasco, del Vicario per Roma C. Ruini e dello stesso portavoce del Papa, F. Lombardi), ma le autorità ebraiche e addirittura la cancelliera tedesca dell'epoca A. Merkel. In breve, gli sviluppi dell'atto di misericordia pontificia – considerato dallo stesso Papa «una disavventura per me imprevedibile» – si conclude con il mantenimento della scomunica per Williamson *sine die*.

⁷⁸ Per tutti, basti citare i 4 volumi di A. DEL BOCA: *Gli italiani in Africa orientale*, 1 (*Dall'unità alla marcia su Roma*), 2 (*La conquista dell'Impero*), 3 (*La caduta dell'Impero*), e 4 (*Nostalgia delle colonie*), sempre Roma- Bari, Laterza, rispettivamente 1976, 1979, 1982, 1984 e, dello stesso A., i 2 volumi *Gli italiani in Libia*, 1 (*Tripoli bel suol d'Amore*) e 2 (*Dal fascismo a Gheddafi*), sempre Roma- Bari, Laterza, 1986. Ma di A. DEL BOCA v. pure *A un passo dalla forza. Atrocità e infamie dell'occupazione italiana della Libia nelle memorie del patriota Mohamed Fekini*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007.

⁷⁹ Oltre al caso della Francia, già citato (cfr. nt. 75), v. per esempio l'Austria dal brutto passato nazional-socialista (*Verbotsgesetz 1947-1992: minimizzazione grossolana, approvazione, negazione e tentativo di giustificazione*), la Germania (§ 6 VStGB § 130, IV c., 2005: *approvazione, negazione, minimizzazione, glorificazione e giustificazione dell'assolutismo nazista*) e la Svizzera (art. 261-bis del codice penale svizzero: *negazione, approvazione, tentativo di giustificazione di crimini di genocidio e di crimini contro l'umanità*). Ma – oltre che in Israele – norme contro il “negazionismo” sono presenti anche in Belgio, Portogallo, Spagna, Svezia, Polonia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ucraina (Holodomor), Australia, Nuova Zelanda... Un utile quadro comparato è, per esempio, in A. DI GIOVINE, *Il passato che non passa: “Eichmann di carta” e repressione penale*, in *DPCE*, n. 1/2006, XIII, che fra l'altro ricorda di come si possa parlare – in relazione ai turpi regimi che si sono macchiati di genocidi – di “thanatocrazie”.

minimizzazione in modo grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”, di cui all’art. 604-*bis* c.p.⁸⁰ e la circostanza aggravante generica prevista dall’art. 604-*ter* c.p.⁸¹, nei quali praticamente si riversa il contenuto della legge n. 115 del 2016, modificativa della l. n. 654/1975 (c.d. legge Reale), in attuazione dell’importantissima decisione quadro 2008/913/GAI adottata dall’Unione Europea appunto sulla lotta – mediante il diritto penale – al razzismo e alla xenofobia.

V’è ampia letteratura penalistica e costituzionalistica in materia, su cui sostanzialmente qui si sorvola. I punti che si desidera sottolineare sono soltanto i seguenti:

- a) la propaganda di cui parla l’articolo individua un’azione che persegue l’obiettivo di influenzare e persuadere gli altri in modo da orientarne concretamente la volontà. Quindi: «La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano» (sent. cost. n. 87/1966)⁸²;
- b) anche se non occorre più che il reato sia compiuto *in pubblico* (come previsto in un’originaria formulazione della disposizione), non ci si trova di fronte ad un reato di pura condotta o di pericolo astratto, ma si tratta chiaramente di un reato *plurioffensivo* (beni protetti: ordine pubblico e dignità umana⁸³) *di pericolo concreto*, per cui “non basta”

⁸⁰ Così l’art. 604-*bis* c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

⁸¹ Così l’art. 604-*ter* c.p.: «Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante».

⁸² Cfr. anche Corte di Cassazione, n. 3808 del 2021: «Integra il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nonché sulla negazione della Shoah, la distribuzione di volantini e l’affissione di manifesti nella pubblica via inneggianti alla superiorità della razza bianca contro la presenza del giudaismo in Europa, ispirati al nazionalsocialismo ed alla negazione dell’Olocausto ebraico, non potendo essere invocata la scriminante del diritto alla libera espressione del pensiero nella diffusione di asserzioni negazioniste o “revisioniste” del tutto avulse dalla critica e dall’analisi storica di fatti definitivamente accertati e documentati dalla comunità internazionale».

⁸³ Cfr. Corte di Cassazione, n. 36906 del 2015.

avere idee negazioniste e propagandarle, dovendo il giudice di volta in volta valutare/accertare l'esistenza di un *pericolo concreto di diffusione* delle idee negazioniste: un pericolo passato, presente ma anche futuro («in modo che ne derivi») che probabilmente cresce con le nuove tecnologie (internet, ecc.);

- c) una certa genericità e indeterminatezza della *figura criminis* individuata dal legislatore che, almeno a me, non è chiaro come possa ricomprendere fatti storici assai remoti, presumibilmente esclusi (a comprensibile tutela della libertà di manifestazione del pensiero e di ricerca scientifica) in quanto apparentemente non in grado di determinare un pericolo concreto e attuale. Sembra quindi attenuato l'art. 25, II c., Cost.: il principio per cui *nullum crimen sine lege certa et stricta*⁸⁴;
- d) la singolare esclusione – fra i crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998) – dei fenomeni negazionisti legati al crimine di “aggressione”: ma si può negare/minimizzare l'aggressione di uno Stato ad altro Stato?⁸⁵
- e) l'assenza di una previsione esplicita della rilevanza penale del negazionismo, per dir così, *scientifico*, assenza plausibilmente dovuta alla garanzia di pieno rispetto della libertà di ricerca scientifica, che *pare* quasi “senza limiti” (art. 33 Cost., I c., Cost.). In particolare, in materia sanitaria, com'è noto, la questione se i vaccini debbano essere una libera scelta o un obbligo ha suscitato un acceso dibattito, nazionale ed internazionale, di evidente rilevanza costituzionale, visti i valori in gioco: diritti di libertà, salute come dovere e come diritto, funzione dello Stato, ecc. Gli studiosi contrari all'obbligo hanno usato i più svariati argomenti (presunti effetti collaterali gravi, interessi commerciali delle case farmaceutiche, ecc.: c.d. *anti-vaccinismo*), che però – a mio avviso – cadono/arretrano *almeno per i minori*, di fronte alle malattie più gravi, e ai rischi epidemici o, peggio, pandemici. Ricordo che la legge n. 119/2017 – n.b.: precedente l'epidemia di Covid – prevede, per il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale – soltanto una “sanzione amministrativa pecuniaria” (da cento a cinquecento euro) e l'esclusione del minore non vaccinato dai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, anche private non paritarie.

Tuttavia, se è vero che in genere il negazionismo scientifico non ha rilevanza penale, è pur vero che in qualche caso, seppur indirettamente, esso può essere penalmente rilevante, fino all'ipotesi – come ha sancito in una nota vicenda la Cassazione – di omicidio doloso⁸⁶. La prospettiva delineata dalla Cassazione è interessante: è bene che chi fa propaganda

⁸⁴ Giustamente, secondo A.S. SCOTTO ROSATO (*Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 3/2016, 309), l'indeterminatezza «rischia di trasformare» il pericolo concreto «in pericolo astratto, se non addirittura presunto». Inoltre, secondo l'A., «la pena della reclusione da due a sei anni non risponde ai canoni di proporzionalità».

⁸⁵ A.S. SCOTTO ROSATO, *op.cit.*, 304, nt. 157.

⁸⁶ Benché il caso riguardi il negazionismo su HIV, e non il negazionismo sui vaccini, cfr. Corte di Cassazione, n. 14560 del 2021: «Risponde del delitto di omicidio doloso per contagio da HIV il soggetto che, consapevole di essere sieropositivo e informato della concreta possibilità di trasmissione del virus mediante rapporti sessuali non protetti, con probabile esito letale dell'infezione, non abbia avvisato la compagna della propria condizione, intrattenendo con la stessa tali rapporti e, dopo la scoperta della trasmissione dell'infezione, l'abbia convinta a non sottoporsi a terapia antiretrovirale in ragione di tesi negazioniste, così favorendo l'insorgenza di un linfoma non Hodgkin B, patologia “AIDS definente”, inizialmente non trattata con la prescritta chemioterapia, che ne cagionava la morte».

negazionista sul piano scientifico sappia che – se ne derivano conseguenze pratiche con grave pregiudizio alla vita o alla salute altrui – non resta immune da conseguenze penali, non per esplicita previsione del legislatore, ma fortunatamente in via di supplenza giurisprudenziale. In tal modo si apre, forse, la via per colpire in via di *diritto pretorio* il negazionismo scientifico, pur in assenza di una espressa volontà del legislatore. Come dire: fai pure astratta *propaganda* negazionista antiscientifica, ma sappi che se ne discendono *conseguenze* pratiche gravi dalla tua azione concreta, ne potresti rispondere di fronte al giudice penale. Sul piano di un bilanciamento ragionevole fra valori costituzionalmente protetti, è forse la soluzione più giusta: massima libertà di manifestazione del pensiero, scientifico e pseudoscientifico, garantita dalla Costituzione e di conseguenza dal legislatore, ma non indifferenza dell’ordinamento – grazie ai giudici – rispetto agli effetti concreti dell’esercizio di tale libertà, che non può incidere sul diritto alla salute (e, in fondo, anche sul diritto ad un’istruzione su basi scientifiche). Come sostengo da tempo, si conferma così che lo Stato costituzionale, anche nei Paesi di *civil law*, è sempre più – e non può non essere che – uno Stato giurisdizionale⁸⁷.

In fondo – senza arrivare a parlare di una “norma-manifesto” e di un “diritto penale simbolico” in relazione all’art. 604-*bis* c.p. – è vero, però, che essere stati costretti a disciplinare con il “diritto penale” il *negazionismo* (almeno storico) è stato, sì, necessario, ma non è un buon segno: non solo comporta dei rischi impliciti per libertà di manifestazione del pensiero (forse, almeno in Italia, “il valore più alto fra i diritti fondamentali”: sent. cost. n. 168/1971, n.3 cons. in dir.)⁸⁸, ma esprime l’approccio tipico di una democrazia “sulla difensiva” – *wehrhafte Demokratie* – e purtroppo equivale anche al «fallimento dello Stato sul versante dell’istruzione e della cultura»⁸⁹.

Credo che due casi recenti di *negazionismo scientifico* siano illuminanti: il primo, quello estremo, che ha visto una dottoranda di ricerca dell’Università di Sfax, in Tunisia, lavorare per lunghi anni – come se nulla fosse, dal 2011 al 2017, seguita pure da un relatore – a una tesi di dottorato geo-centrica, sostenendo, in conformità ad alcuni versetti del Corano, che la Terra è piatta e che il Sole le gira intorno (per fortuna alla fine senza seguito, per l’opposizione della fisica tunisina Faouzia Charf)⁹⁰. Il secondo, di recente, il caso del governatore della regione spagnola di Valencia, Carlos Mazón – convinto negazionista del cambiamento climatico – che non solo, appena eletto, ha smantellato l’UVE (*Unidad Valenciana de Emergencias*), ma che addirittura, nonostante l’avviso di allerta rossa (pericolo estremo)

⁸⁷ Per approfondimenti e indicazioni sul concetto di “Stato giurisdizionale”, rinvio ancora – per comodità espositiva – alla bibliografia presente nel mio *Non violenza e Costituzione*, cit., spec. 19 s., ntt. 25-26, e 159 s., ntt. 14-15, cui aggiungo, ora, M. MASSA, *Minimalismo giudiziario. L’opzione per la moderazione nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2023.

⁸⁸ Sul primato della libertà di espressione, fra gli altri, M. ANIS, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in AA.VV., *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale: terze giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale*, a cura di A. Pizzorusso, A. Romboli, A. Saitta e G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2005.

⁸⁹ A.S. SCOTTO ROSATO, *op. cit.*, 311.

⁹⁰ Per tutti, v. il pezzo – sostanzialmente esaustivo della paradossale vicenda – di A. MORELLI, *La scienza, la democrazia e la tesi della studentessa tunisina che sostiene la teoria geocentrica*, in *laCostituzione.info* del 23.04.2017. Cfr. <https://www.lacostituzione.info/index.php/2017/04/23/la-scienza-non-e-democratica-ma-la-democrazia-non-puo-farne-a-meno-a-proposito-della-tesi-della-studentessa-tunisina-che-sostiene-la-teoria-geo-centrica/>

dell'Agenzia meteorologica statale spagnola delle 7.30 di martedì 29 ottobre 2024, a mezzogiorno comunicava che “non esiste alcuna allerta idrogeologica” e soltanto a disastro avvenuto, alle ore 20.00 di sera, mandava un messaggio sui cellulari.

Quel che stupisce, anzi sconcerta, è che il negazionismo scientifico si affermi anche in aree non arretrate del mondo, dunque nelle stesse società occidentali avanzate, dove per esempio esistono ancora migliaia di terrapiattisti convinti (c.d. *Flat Earth Society*) che negano persino la veridicità delle inequivocabili foto della Nasa.

Spiace dirlo, ma – con alcune dovute e rarissime eccezioni – aver a che fare con il negazionismo (storico e scientifico) significa prepararsi a uno scontro con *formae mentis* caratterizzate quasi sempre da pregiudizi (politici/culturali/religiosi...), presunzione, stupidità e ignoranza.

7. (segue): b) rimozione della storia (c.d. *cancel culture*);...

Com'è noto, anche la c.d. *cancel culture* è un particolare tipo di uso della “memoria politica”, dunque una *sub-cultura* politica⁹¹. Per qualcuno paradossalmente il concetto sarebbe frutto dei suoi detrattori, con lo scopo di mantenere una supremazia neo-conservatrice⁹².

In realtà, il fenomeno storicamente è presente da sempre (basta pensare alla c.d. *damnatio memoriae* romana: deliberata ignoranza di eventi, o cancellazione di ritratti, iscrizioni, ecc.) e riguarda persone, scritti, luoghi, oggetti e celebrazioni. Amplificato oggi dalla diffusione delle piattaforme digitali⁹³, si è affermato, o è riemerso, in tempi recenti, intorno al 2018, quale evento tipicamente post-moderno, soprattutto in ambiti ristretti e autoreferenziali (*college*) degli Stati Uniti ed in genere del mondo *was*p (*white, anglo-saxon, protestant*), sulla spinta dei *social justice movements* americani (*Black Lives Matter, MeToo...*), estendendosi poi all'Europa. La *cancel culture* – cui si connette anche l'espressione *woke* (“stare all'erta”) – è un approccio “ideologico” che sembra far prevalere una generica istanza politica di inclusione e giustizia a favore di minoranze oppresse (donne, disabili, neri, ecc.) rispetto ad argomentazioni tendenzialmente razionali e scientifiche, in un'atmosfera decostruzionista di vittimismo conflittuale che accusa, e vuole cancellare, i “simboli” di un passato che si presume sempre caratterizzato da un'egemonia occidentale, ricca, colonialista, razzista, maschilista, omofoba. Tanto per fare un esempio provocatorio, per evitare sessismi – nell'attuale contesto culturale maggioritario *cisgender* (ossia di chi si riconosce nel genere associato al sesso di nascita) – secondo l'approccio più rigido della *cancel culture* non bisognerebbe dire “uomo” o “donna”, ma “persona che produce sperma” o “persona che mestrua”, con effetto finale però (almeno rispetto al *quisque de populo* che ignora la preoccupazione del sessismo) paradossalmente escludente e praticamente censorio: una specie di “dittatura linguistica”⁹⁴. Per quanto non sempre vi siano

⁹¹ Cfr. F. DEI, *La cancel culture come subcultura politica*, in *Psiche*, n. 2/2021, 493 ss.

⁹² Così A. DAUB, *Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst*, Suhrkamp, 2022.

⁹³ Cfr. D. PIACENZA, *La correzione del mondo. Cancel culture, politicamente corretto e i nuovi fantasmi della società frammentata*, Torino, Einaudi, 2023, 28.

⁹⁴ Cfr. G. BOGGERO, *La libertà di manifestazione del pensiero fra negazionismi e cancel culture*, relazione al XVII convegno del “Gruppo (italo-spagnolo) di Torino” su *Profili attuali della libertà di manifestazione del pensiero*,

conseguenze “giuridiche” legate alla *cancel culture* (nel mondo luterano, per esempio, comincia a considerarsi *maschilista* l’accompagnamento all’altare della sposa da parte del padre, ma al momento si tratta di un semplice mutamento di “costume”), non v’è dubbio che spesso essa abbia anche rilevanza giuridica o quantomeno effetti giuridicamente rilevanti.

Non mancano persino episodi di vera e propria *intolleranza* legati ad una certa cultura della cancellazione. Per restare in Italia, si pensi nel 2007 alle proteste di alcuni studenti e docenti dell’Università La Sapienza di Roma contro l’invito che il Rettore aveva fatto a Papa Benedetto XVI, per cui la Santa sede alla fine declinò l’invito o, nel 2024, alle contestazioni ed urla contro la ministra per la famiglia Roccella, nota anti-abortista, che alla fine rinunciò a parlare. Comunque si analizzino gli episodi ricordati, e si condivida o meno la scelta di non parlare degli invitati, resta il fatto che ad ogni interlocutore deve essere sempre consentito il diritto di parlare liberamente, interloquendo/dissentendo poi nel dibattito. Abbiamo tutti e sempre il diritto di protestare e contestare, ma la *cancel culture* – almeno quando si traduce in cancellazione o menomazione della libertà di parola (*counter-speech*) – è chiaramente un fenomeno di intolleranza costituzionalmente inaccettabile. Bisogna però prendere atto con amarezza che in Italia – nel dibattito pubblico, specie dei *talk show* politico-televisivi – spesso il dialogo è solo apparente: gli ospiti non si ascoltano veramente, preferendo piuttosto interrompersi “parlandosi addosso”, al punto che la relazione fra gli interlocutori degenera talvolta in insulti, turpiloquio ed aggressività gratuita⁹⁵. La cosa è chiaramente deplorabile, ma paradossalmente incide invece in positivo sul c.d. *share* – che è il vero metro di valutazione della riuscita di un programma televisivo – e tutto questo conferma ancora una volta non solo la difficoltà di realizzare una reale libertà di manifestazione del pensiero, ma anche la possibilità che si formi un libero pensiero, se alla fine demagogie e populismi prevalgono su argomentazioni pacate e ragionevoli.

V’è poi una componente contraddittoria, starei per dire schizofrenica, nella *cancel culture*: da un lato v’è la tentazione di non far parlare l’altro (soprattutto se considerato un pericoloso reazionario), ma dall’altro emerge l’opposto, ed eccessivo, timore di essere indiscreti con l’altro, anche solo chiedendone le sue origini che, nel dubbio, è sempre meglio “cancellare”: per esempio, il giornalista Giorgio Zanchini si è dovuto scusare di aver chiesto alla senatrice Ester Mieli “Lei è ebrea?”, come se essere ebrei (non sionisti o israeliani) fosse un insulto. È ovvio che giuridicamente non c’è obbligo di risposta (sono cristiano, musulmano, ebreo, buddista, ecc.), ma la domanda è legittima. Insomma, andando di questo passo, è lecito cominciare a dubitare, per esempio, che si possa dire “grasso”, dovendosi usare una perifrasi: “presenta abbondante sviluppo del tessuto adiposo” (Zingarelli, lemma “grasso”)⁹⁶.

Ricondurre la *cancel culture* a una rigida contrapposizione politica fra *destra* conservatrice identitaria e *sinistra* radicale progressista non aiuta: infatti, se prevale la prima

Reggio Calabria, 31 marzo - 1 aprile 2023 (testo inedito), secondo il quale «il concetto di *cancel culture* [è] dotato di una forte carica ossimorica (una cultura della cancellazione può, infatti, facilmente tradursi in cancellazione della cultura)». Ringrazio l’Autore, che mi ha consentito la lettura della bozza di testo.

⁹⁵ Cfr., ora, B. CICOGNANI, *Onorevole parolaccia. Perché il turpiloquio ha conquistato il linguaggio politico*, Milano, Franco Angeli, 2024.

⁹⁶ Cfr. ancora S. BARTEZZAGHI, cit., su *Repubblica* del 7.07.2024.

(*bigottismo di destra*) si rischia, in nome dell'identità nazionale⁹⁷, di rimettere in discussione i diritti delle minoranze e dei soggetti emarginati; se prevale la seconda (*Cancel Culture* e *Politically Correct*), invece il rischio è quello di indebolire la libertà di manifestazione del pensiero (*free speech*). Ovviamente la Costituzione italiana difende e garantisce espressamente sia la libertà di parola (art. 21) che le minoranze linguistico-culturali (art. 6), e implicitamente i diritti di ogni tipo di minoranza: dunque non abbiamo alternative giuridico-costituzionali alla “coesistenza” ragionevole di tutti questi diritti, dovendosi immaginare un continuo bilanciamento fra gli stessi, con l'obiettivo di evitare gli eccessi derivanti dalle due polarizzazioni/estremizzazioni ideologiche.

Sembra, però, che nel mondo anglosassone questo tipo di bilanciamento sia più difficile⁹⁸. Sono oltremodo significative, in merito, le recentissime proteste sollevate contro la “sospensione” della legge che protegge la libertà di parola dentro le università britanniche, operata dalla ministra dell'Istruzione, Bridget Phillipson, del governo laburista di Keir Starmer, che hanno portato alla sottoscrizione da parte di oltre 600 eminenti accademici inglesi (fra cui 30 di Cambridge, 50 di Oxford, e 7 premi Nobel) di una petizione che chiede il ripristino della legge, in opposizione appunto alla *cancel culture*⁹⁹.

Ma nulla accade per caso e credo che alla crescita e diffusione della *cancel culture* forse abbiano contribuito, oltre alla prevalenza di un discutibile e diffuso punto vista occidentocentrico, anche diversi e sgradevoli episodi di revisionismo storico e storiografico [“non tutto il fascismo è stato un male”; “come negare i pregi etici del comunismo sovietico?”; “Hitler non voleva realmente seguire una politica espansionista e bellicista”, “la ricostruzione dell'olocausto (*shoah*) è stata esasperata”, “i negri in fondo non stavano poi così male”, ecc.]. La *cancel culture*, dunque, talvolta ha costituito una comprensibile, legittima ed opposta reazione – una risposta immediata, se si vuole emotiva – a troppe *falsità/enormità*, spesso negazioniste (cfr. § 6), che circolano nel dibattito pubblico. Si conferma, così, che da un male cognitivo (*negazionismo*) può nascere, per reazione, un altro male cognitivo, anche se opposto (*cancel culture*).

Bisogna pure riconoscere che invece, in alcune situazioni, appare evidente l'utilità, anzi necessità, di un uso accorto del metodo della *cancel culture*. In questi casi, che potrebbero essere definiti auto-evidenti, negarne i vantaggi sarebbe sciocco. Attaccarsi rigidamente a termini, usi e concetti largamente superati costituirebbe un'impropria ed anomala forma di

⁹⁷ Per un uso equivoco del termine “Nazione”, mi permetto di rinviare al mio *Italia, Patria, Nazione, Paese, Stato, Repubblica: il soggetto è lo stesso, ma i termini sono “sempre” fungibili, ossia sinonimi in senso stretto?*, in *federalismi.it*, n. 8/2023, 5 aprile 2023, 103 ss.

⁹⁸ Infatti, «*Le Università anglofone stanno producendo documenti ufficiali per elencare le espressioni tabù in quanto microaggressive: fra questa (Università di Cambridge) il chiedere a qualcuno di dov'è (perché può implicare una assunzione di alterità sulla base dell'aspetto), e persino il sostenere che “esiste una sola razza, la razza umana”, perché implica color-blindness, cioè l'arrogante rifiuto da parte dei bianchi di riconoscere il peso delle diversità razziali. Il che è un buon esempio di come alcuni tentativi di combattere il razzismo finiscono per reintrodurlo*»: così F. DEI, *Intervista* a cura di A. Salone: cfr. <https://www.spiweb.it/la-ricerca/parliamo-di-censura-con-fa-bio-dei/>

⁹⁹ Nell'appello, fra l'altro, si dice: «Centinaia di accademici e studenti sono stati perseguitati, censurati, silenziati o perfino licenziati negli ultimi 20 anni per aver espresso opinioni legali. Questo stato delle cose ha serie conseguenze per tutti noi». Cfr. https://www.corriere.it/opinioni/24_settembre_12/liberta-di-parola-nel-regno-unito-in-campo-sette-premi-nobel-66dc2b82-8218-484f-9b2d-9c66713b8xlk.shtml

“rispetto del passato storico”: sarebbe un conservatorismo politico, nascosto sotto la patina di una specie di perbenismo dei simboli culturali che a sua volta cela un pericoloso approccio reazionario. Nell’immediato secondo dopoguerra, per esempio, fu giusto ed inevitabile cancellare i numerosi motti/scritte fascisti/e che tappezzavano i muri dalle città italiane [“credere, obbedire, combattere”, “nel segno del Littorio noi abbiamo vinto. Nel segno del Littorio, noi vinceremo domani”, “il P.N.F. è l’artefice della rivoluzione, la spina dorsale del Regime, il motore della attività Nazionali”, “il Duce ha sempre ragione”, ecc.]. Non si trattò di un’ingiustificata limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, ma solo l’eliminazione dei vistosi segni di una patetica propaganda. Invece non avrebbe avuto senso eliminare gli immobili su cui campeggiavano le scritte, distruggendo la caratteristica monumentale architettura, per lo più piacentiniana, tipica del regime, diffusa in tutt’Italia e nelle colonie.

Una volta che si è accennato alle origini e ad alcune possibili cause storiche del fenomeno – e una volta che si è riconosciuto il vantaggio dell’uso della *cancel culture* in alcuni, rari, casi – va detto che invece in moltissimi altri casi l’applicazione generalizzata dell’approccio semplificatorio proprio della *cancel culture* porterebbe «talvolta a esiti caricaturali»¹⁰⁰, quando non grotteschi. Come definire, per esempio, di fronte all’invasione russa in Ucraina, la scelta iniziale – da parte dell’Università di Milano-Bicocca – di cancellare un ciclo di conferenze su Dostoevskij, se non una forma di “*progressismo in preda alla follia*”¹⁰¹? E che dire del fatto che in Florida si sia vietato, pare, di parlare – nell’insegnamento – dello schiavismo, perché potrebbe turbare le menti dei giovani bianchi? Anche se non è esattamente la stessa cosa, mortifica pure il fatto che molti atenei nel mondo (qualcuno anche italiano) abbiano cercato di mettere al bando la cooperazione con le università israeliane, considerate complici dei “genocidi” in corso in Palestina, violando il principio di responsabilità penale personale e criminalizzando nobili istituzioni di alta cultura ed un intero popolo per colpa di un leader (Benjamin Netanyahu) che, lui sì, si è macchiato di evidenti eccessi e crimini di guerra?¹⁰².

Così, le migliaia di cristiani martirizzati ed in genere le atrocità contro gli uomini (e gli animali) compiute negli anfiteatri romani, non impediscono oggi di lasciare questi spettacolari monumenti liberi alla visita dei turisti e degli studiosi. Lo spregevole ma diffusissimo fenomeno della schiavitù, riconosciuto nel mondo greco-romano ed in genere nell’antichità classica, non ci impedisce oggi di trarre i preziosi frutti culturali che pure derivano da quell’antico periodo storico. Né avrebbe senso impedire la visita turistica alle (o, peggio, distruggere le) piramidi azteche perché al loro vertice si effettuavano truci sacrifici di sangue o cancellare preziosi simboli religiosi da pregevoli monumenti ecclesiastici, coperti da tutela artistica, solo perché alcuni di essi rievocano i roghi della Santa Inquisizione. Si tratta, quindi, di evitare gli eccessi

¹⁰⁰ Cfr. F. DEI, *La cancel culture come subcultura politica, op. et loc. cit.*

¹⁰¹ Così C. RIZZACASA D’ORSOGNA, *Scorrettissimi: la cancel culture nella cultura americana*, Roma-Bari, Laterza, 2022, 76 s., che parla anche – fra l’altro – di “religione dell’anti-razzismo”.

¹⁰² Benché si sia trattato, in qualche caso, solo dell’interruzione di collaborazioni su ricerche scientifiche con ricadute belliche, il fatto comunque ha suscitato un vespaio di polemiche, che vanno ben oltre lo scontro politico. Per es., per un’istituzione essere “obbligata” a sconfessare il proprio governo – pena l’entrare nella lista nera degli atenei proscritti – è un tipo di autoritaria “abiura”? Rinvio, per tutti, al lucido articolo di una docente di storia contemporanea nell’Università di Barcellona: M.L. GIORDANO, *Se le Università alzano i muri*, in *Repubblica*, del 7.07.2024. Cfr.: https://www.repubblica.it/commenti/2024/07/07/news/se_le_universita_alzano_muri_giordano-423370930/?ref=RHRT-BG-P4-S1-T1

della *cancel culture*, affinché una limitazione della *libertà di manifestazione del pensiero* non si trasformi, degenerando, in un intollerante tentativo di limitare non solo la facoltà di *manifestare*, ma – ripeto – la stessa *libertà di pensiero*.

In realtà, quasi tutte le questioni affrontate dalla c.d. *cancel culture* non sono una “moda culturale” astratta di circoli benpensanti, toccando invece problemi estremamente concreti e scottanti, spesso oggetto di contestazioni e diatribe, con soluzioni purtroppo *tranchant* e radicali, dunque spesso semplicistiche.

Alcuni esempi: era giusto o sbagliato, quale conseguenza delle purghe staliniane, l'accorto “ritocco” delle foto che ritraevano Lev Trotsky e i suoi seguaci accanto a Josip Stalin, facendoli scomparire? È stato giusto o sbagliato rimuovere le statue dei leaders dei regimi totalitari comunisti J. Stalin (o V.I. Lenin) nei Paesi dell'est Europa dopo il crollo del muro di Berlino o, nella Spagna post-franchista, le statue del tanto paterno quanto autoritario *caudillo*? È giusto o sbagliato rimuovere i busti di (o ridenominare le vie intestate a) Vittorio Emanuele III di Savoia, vittorioso re nella I guerra mondiale, ma anche firmatario delle turpi leggi razziali volute dal fascismo? E che dire della “sparizione” del busto di G. Azzariti senior alla Corte costituzionale? È giusto o sbagliato che oggi statue di Cristoforo Colombo – in quanto (presunto) scopritore europeo dell'America che darà inizio al processo di colonizzazione e genocidio-etnocidio degli indigeni (e parziale ecocidio del continente) – siano state vandalizzate a Boston (Massachusetts) e a Miami (Florida) o addirittura abbattute, come a Richmond (Virginia) e a Minneapolis (Minnesota)? È giusto o sbagliato ridenominare le vie intestate a Palmiro Togliatti (Bologna, Sassari, Torino...), autorevole politico italiano che, prima di annunciare la via italiana al socialismo, fu legato per lunghi anni da ortodossa connivenza col sanguinario regime stalinista fino ad essere delatore di alcuni compagni non allineati allo stalinismo? È giusto o sbagliato ripensare la toponomastica in relazione alle vie intestate (Lecce, Foggia, Verona...) a Giorgio Almirante, autorevole politico italiano del dopoguerra, ma anche fascista e da giovane razzista? E potrei continuare...

La verità è che probabilmente non è possibile rispondere a questi interrogativi sempre allo stesso modo, secondo un parametro/vincolo generale, astratto e costante, che – se esistesse – esprimerebbe l'adozione di un punto di vista culturale rigido e prevenuto (approccio “assolutista”), ma nemmeno in maniera totalmente arbitraria, secondo la volontà/convenienza politica del governante di turno (approccio “relativista”). Bisognerebbe piuttosto – almeno dal punto di vista giuridico costituzionale – valutare discrezionalmente ogni situazione, decidendo “caso per caso”, dunque “in relazione” al singolo fenomeno concreto e documentato, tenendo conto del contesto storico-politico concreto che di volta in volta potrebbe giustificare, o meno, la specifica forma di *cancel culture* (approccio “relazionista” e “situazionista”)¹⁰³.

Secondo l'approccio relazionista qui accolto, quindi, in un istituto d'arte si potranno esporre, esaminare e valutare esteticamente, per esempio, i busti del duce o dei gerarchi fascisti, non più presenti però sulle pubbliche strade/piazze e, così, in un corso universitario di storia si potrà esaminare, studiare scientificamente, e persino esporre pubblicamente, un

¹⁰³ Per approfondimenti sul punto rinvio a Ex facto (id est: ex scripto) oritur ratio scientiae iuris (*Notarella sul metodo “relazionista” nel diritto costituzionale*), cit., n.3/1996, 399 ss.

sofisticato strumento di tortura medioevale, senza che per questo esso venga conservato/esposto presso le attuali case di detenzione. Si tratta sempre, dunque, di trovare un *equilibrio ragionevole* fra ciò che va “eliminato” (ma non dimenticato), sotto forma di applicazione di nuovi termini o abbandono di usi e tradizioni, e ciò che invece va “conservato” e custodito, non solo per essere riservato alle ristrette *élites* degli storici. Ma il legislatore deciderà di fissare criteri adeguati per consentire alle amministrazioni locali di operare in modo ragionevole questa selezione? Ne dubito. Non sempre, anzi quasi mai, il diritto può supplire alla carenza di buon senso ed etica pubblica.

Talvolta la *cancel culture* o, meglio, un certo uso della *cancel culture*, paradossalmente rischia di ottenere l'effetto opposto da quello voluto quando, accontentandosi di eliminare un busto o cancellare un termine, quasi pretende di rimuovere le terribili cause storiche che hanno portato a quel busto o a quel termine, pericolosamente rischiando così di contribuire a determinare invece il ben diverso fenomeno psicologico della *rimozione culturale*. Ma la storia non si può “rimuovere”, obbligando i consociati all'*oblio* culturale. *Decontestualizzare* il passato non cancella il passato. E “rinominare” la realtà può generare *conformismi* più o meno diffusi, ma purtroppo non equivale ad eliminare la realtà.

Altrimenti detto: se davvero vogliamo stigmatizzare duramente persone, luoghi, oggetti e riti spregevoli, affinché non ci siano più (ossia affinché alcune tragedie della storia non si ripetano), talvolta, invece, occorre tenerne ben viva la memoria: cos'altro sono, in fondo, il campo di concentramento nazista di Auschwitz e la terribile scritta alla sua entrata (*Arbeit macht frei*), non a caso mantenuti intatti dal governo federale tedesco proprio perché non si ceda al rischio della *damnatio memoriae*? E cos'altro è, in fondo, l'ostinazione con cui alcuni di noi ribadiscono la natura *anti-fascista* – e non semplicemente *a-fascista* – della nostra Costituzione, se non appunto lo sforzo di stigmatizzare un passato che – proprio affinché non si ripeta – non si può e non si deve cancellare? Insomma, nonostante (talvolta) le sue buone intenzioni, la *cancel culture* – o, ripeto, un suo uso improprio – non sempre riesce a conseguire lo scopo che pure essa pretenderebbe di perseguire.

Una valutazione ancor più restrittiva della *cancel culture* – e dunque dei rischi di un uso improprio di una semplicistica “cultura della cancellazione” – va fatta in campo artistico, scolastico ed accademico, dove la libertà di manifestazione del pensiero, com'è noto, gode di protezione maggiore, anche se non illimitata (il diritto è sempre un sistema di limiti). Senza dimenticare gli artt. 13 e 14 della CDFUE e 10 della CEDU, ricordo che l'art. 33, I e VI c., Cost., recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento [...] Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Anche alla luce, per es., degli artt. 6, 7, 8 e 19, che proteggono le minoranze linguistico-culturali-religiose, lo stesso articolo 33 (III e IV c.) fissa poi una garanzia di “pluralismo culturale”, riconoscendo la facoltà di istituire scuole ed università private. Gli approfondimenti di questa materia potrebbero essere immensi¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Per tutti, cfr. il contributo di A.M. POGGI, *Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all'istruzione nel nostro Paese*, Bologna, Il Mulino, 2019.

Mi limito qui solo a segnalare che la piena libertà del docente universitario di insegnare ovviamente non equivale a facoltà di fare propaganda politica di parte, ingenerando dubbi ingiustificati (c.d. dubbio *scettico*, non dubbio *metodico*) o sospetti sui fatti storici acclarati e men che meno enunciando falsità¹⁰⁵. Dunque – mentre è escluso il fenomeno tipico dell'*indottrinamento* – permane la libertà di manifestazione del pensiero, sotto forma di libertà scientifica, di ricerca e di insegnamento, incontrando solo il limite particolare dei rapporti contrattuali privati (il caso del docente presso scuola/università privata) ed i limiti generali, legati al programma didattico curriculare minimo da osservare e quelli intrinseci della “scienza” di fronte ai valori costituzionali, cui si è accennato *retro* nel § 5. Sorvolando su molti altri aspetti, desidero qui almeno segnalare la differenza fra *dottrina* [intesa quale forma di educazione] e *indottrinamento*. Ogni tipo di ordinamento statale – dunque anche quello dello Stato costituzionale o liberaldemocratico – logicamente e necessariamente è sempre “auto-conservativo”. Dunque, pur riconoscendone la piena libertà di ricerca scientifica, non può essere consentito al docente di opporsi alla c.d. *etica pubblica*, ossia al sistema di valori *politici* propugnato nell’atto fondativo dello Stato: il testo *giuridico* della Costituzione. Di questa “etica pubblica” si occupa (prevalentemente) la materia chiamata *Dottrina dello Stato*. Negli ordinamenti liberaldemocratici tale “dottrina”, in estrema sintesi, mira appunto a formare i cittadini a esercitare non solo la libertà di manifestazione del pensiero ma a cercare di conseguire, in uno Stato laico e pluralista, la *libertà di pensiero* proprio contro ogni forma di “indottrinamento”¹⁰⁶.

Infine, visto lo stretto nesso fra libertà di *manifestazione del pensiero* e libertà di *insegnamento*, impossibile non accennare ai rischi derivanti dalla contraddizione – non arrivo a dire “rottura” – che esiste fra l’art. 33, II c. («La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi») e art. 116, III c., Cost. laddove prevede, nel quadro del c.d. regionalismo differenziato, l’attribuzione alle Regioni ordinarie richiedenti *anche* della materia, al momento esclusivamente dello Stato, di cui alla lett. *n* del II c. dell’art. 117: appunto... «norme generali sull’istruzione». Per quanto io dia per scontato una leale cooperazione fra Stato e Regioni e per quanti sforzi di fantasia riesca a fare, francamente non mi è chiaro di chi sarebbe in concreto, alla fine, la disciplina della materia (v. pure sent. cost. n. 192/2024, n. 4.4 del cons. in dir.). Al di là di improvvise attuazioni ed applicazioni della c.d. legge Calderoli sul c.d. regionalismo differenziato, argomento che esula da questa sede¹⁰⁷, resta quindi l’ambiguità in tema di libertà di manifestazione del pensiero in particolare del docente scolastico, in equilibrio davvero arduo fra “norme generali” fissate dallo Stato e... “norme generali” – ma “di dettaglio”! (transitando la materia nella potestà concorrente) – fissate dalle Regioni (basti pensare alla diatriba sui programmi e sui libri di testo: quanto Dante per tutti,

¹⁰⁵ In prospettiva comparata, per tutti, cfr. AA.VV., *Academic freedom Under pressure? A Comparative Perspective*, a cura di M. Seckelmann, L. Violini, C. Fränkel Häberle, G. Ragone, Berlin, Springer, 2021.

¹⁰⁶ Ed è proprio questo il motivo che mi ha spinto ad osare, pur con le mie limitate forze, a redigere un manuale di *Dottrina dello Stato costituzionale* (cfr. ancora *Non violenza e Costituzione. Lezioni di “Dottrina dello Stato”*, cit., spec. IX ss., ma v. *passim*).

¹⁰⁷ Ho espresso il mio punto di vista sulla riforma in *Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può trasformarsi in disastro*, in *www.federalismi.it*, n. 19/2019 (16.10.2019) e, ora, in *La “quadratura del cerchio”... o della sent. cost. n. 192/2024*, in *Diritti regionali*, n. 1/2025, 1 ss.

quanto invece Manzoni in Lombardia, quanto Goldoni in Veneto e forse, più in là, quanto Corrado Alvaro in Calabria?).

8. (segue): c) il sospetto patologico di massa (“complotto”);...

Proprio la combinazione delle due singolari guerre globali in atto cui si accennava nel § 3 – dell’*informazione* (quanto ai fini) e *informatica* (quanto ai mezzi) – genera un “caos cognitivo” perfetto per soggetti non necessariamente psico-labili, ma naturalmente sospettosi di fronte al potere visibile e ufficiale, di cui cercano di comprendere l’origine profonda. Naturalmente può accadere a tutti di avvertire o presumere *occasionalmente*, nell’interlocutore di turno, l’esistenza di retrospensieri o di scopi reconditi. Ma non è esattamente questa la *forma mentis* del vero complottista, che piuttosto si sente una vittima del sistema informativo ufficiale, quale che sia, per pregiudiziale definizione corrotto. Nei casi più patologici, il cospirazionista o complottista è portato a vedere l’esistenza di una trama nascosta in *ogni* vicenda umana. La domanda che lo angoscia ricorda vagamente un interrogativo caro ai costituzionalisti (“quis custodiet custodes?”), ma in realtà è ben diverso: “chi governa i governanti?” perché, evidentemente, per il complottista ci “deve” essere *sempre* qualcuno... *dietro*.

Ma poiché nulla nasce dal caso, purtroppo «se ci sono complottisti è perché [ci sono stati e] ci sono complotti»¹⁰⁸. Un esempio per tutti: basti pensare al caso clamoroso della disinformazione operata (non da un regime autoritario/totalitario o da una democrazia, ma) da uno Stato costituzionale, gli USA, sulle (inesistenti) “armi di distruzione di massa” di Saddam Hussein in Iraq, con (finte) prove volte a giustificare/legittimare la guerra nel 2003.

L’esistenza di fatti veri, ma nascosti e/o scoperti in grave e colpevole ritardo, in società sempre più *liquide* e quindi caratterizzate da molte persone incapaci di comprendere la complessità del mondo contemporaneo¹⁰⁹, in un tempo non a caso definito della *post-verità*¹¹⁰, ha favorito la diffusione mondiale, amplificata dalla comunicazione digitale/globale (*cyberspazio*), del *complotto*, una patologia della conoscenza – invero da sempre esistita¹¹¹ – ma che assume oggi una portata drammatica.

¹⁰⁸ Così D. DI CESARE, *Il complotto al potere*, Torino, Einaudi, 2021, 106 s. Ma ormai esiste una non trascurabile letteratura in materia (*conspiracy studies*). Cfr., fra i molti: D. PIPES, *Il lato oscuro della storia. L’ossessione del grande complotto* (1997), trad. it. Torino, Lindau, 2005; J. BYFORD, *Conspiracy Theories. A Critical introduction* (2011), New York, Palgrave Macmillan, 2015; R. BROTHERTON, *Suspicious Minds. Why We Believe Conspiracy Theories* (2015), trad. it. *Menti sospettose. Perché siamo tutti complottisti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2017; P.A. TAGUIEFF, *Les théories du complot* (2021), trad. it. Bologna, Il Mulino, 2023; J.E. USCINSKI - A. M. ENDERS, *Le teorie cospirazioniste. Un’introduzione*, Milano, Franco Angeli, 2024. Fuori dal coro, con un approccio discutibile, F. CARRARO, *Elogio del complottista*, Milano, Byoblu edizioni, 2024. Può essere utile M. FERRARESI, *I demoni della mente. Il racconto di un’epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto*, Milano, Mondadori, 2024.

¹⁰⁹ Cfr. Z. BAUMAN, *Communitas. Uguale e diversi nella società liquida*, Reggio Emilia, Aliberti, 2013. In chiara sintonia con Bauman, Papa Francesco ha parlato più volte di «società gassose».

¹¹⁰ L. MCINTYRE, *Post-truth* (2018), ora Torino, Einaudi, 2019.

¹¹¹ Si va «dalle tesi del complotto giacobino e massonico prospettato dai clerico-reazionari francesi dopo la rivoluzione anti-monarchica e anticristiana del 1789, al mitico complotto mondiale demo-pluto-giudaico-massonico che spianerà la strada a Hitler (e Mussolini), ai dubbi sui mandanti (Ku-Klux Klan, mafia, CIA?) dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy nel 1963, al sospetto di un finto allunaggio dell’Apollo 11 nel 1969, all’ipotesi di auto-terrorismo americano nell’attentato alle torri gemelle nel 2001, alla tesi secondo cui il miliardario ebreo globalista

Semplicemente sulla base di miti, superstizioni, sospetti anti-scientifici, pseudo-notizie e talvolta sfacciate menzogne, le attuali manifestazioni del complottismo sono strettamente legate a tanti altri fenomeni connessi: *negazionismo*, *anti-semitismo*, *millenarismo strisciante (continui catastrofismi)*, *razzismo*, *primatismo bianco*, ecc. le cui radici culturali restano oscure, comunque alimentando una psicologia diffusa del dubbio, della diffidenza e del sospetto costanti. Anche se esiste un complottismo populista di sinistra (per cui, per esempio, sarebbe stato lo stesso Trump ad organizzare il 13.07.2024 il suo attentato a Philadelphia), sembra più incisivo e diffuso il complottismo di destra (per restare allo stesso esempio, sarebbe stato Biden ad organizzare l'attentato). Quest'ultimo, molto aggressivo e nazionalista, appare schiettamente anti-universalista e anti-mondialista. Non a caso uno dei bersagli preferiti è la Chiesa cattolica ("universale") del post Concilio Vaticano II, sempre più aperta ed inclusiva¹¹².

L'analisi del fenomeno fa emergere aspetti chiaramente distorsivi della realtà e teorie deliranti: «gli attuali complottisti paventano il cosiddetto "Stato dentro lo Stato" o Stato profondo (*Deep State*), fatto di caste, tecnocrati, burocrazia, poteri dominanti al di là del mutamento della classe politica, *lobbie*, banche, grandi media, reti segrete massoniche (come la loggia P2 in Italia) o para-massoniche, *élites* corrotte, *establishment* consolidati, ecc. Questo "Stato dentro lo Stato" sarebbe il livello nazionale appunto del "potere globale": il cosiddetto N.O.M. o Nuovo Ordine Mondiale (NWO, *New World Order*). Gli effetti di questa *narrazione*, o descrizione della realtà presunta, sono molto pericolosi»¹¹³. Purtroppo il fenomeno – che punta ossessivamente sull'idea-cardine che esistano *élites* politico-finanziarie segrete che controllerebbero i governi¹¹⁴ – ha ormai radicamento e diffusione mondiale. Con ogni evidenza, non ci troviamo di fronte ad una semplice e legittima ermeneutica *decostruttivista*, ma semmai ad una consolidata e pregiudiziale ermeneutica *del sospetto*.

In breve, nel *complottismo politico contemporaneo* la "disinformazione" – spacciata per informazione autentica proprio perché "svelerebbe" forme e aspetti deliberatamente nascosti del (e dal) potere ufficiale – quasi sempre non è tanto un'alterazione consapevole e dolosa della realtà, quanto piuttosto una forma di *auto-manipolazione*, che alimenta se stessa, dove più sciocchezze e pseudo-notizie si leggono, e ci si scambia reciprocamente, più aumenta la

George Soros sostenga un fantomatico piano Kalergi di sostituzione etnica dei popoli bianchi d'Europa, alle teorie cospirazioniste degli adepti di QAnon, al presunto complotto elettorale contro Donald Trump (drammaticamente conclusosi con l'assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021), all'idea che la cosiddetta Commissione trilaterale (gruppo Bilderberg composto da potenti esponenti della finanza mondiale, americani europei e giapponesi) sia stato creato da Rockefeller per costruire un mondo dominato da una élite che schiaccia gli Stati, alla ostinata convinzione *no vax* di decine di milioni di persone di fronte all'epidemia di Covid 19, fino ad arrivare al permanere di incertezze sullo sterminio di sei milioni di ebrei e al presunto complotto della scienza ufficiale contro la tesi che la terra sia piatta»: così mi esprimevo in *Potere globale*, cit., 746.

¹¹² Si pensi alle farneticanti dichiarazioni dell'Arcivescovo Mons. Carlo Maria Viganò, già nunzio apostolico a Washington e sostenitore di Donald Trump, ora inevitabilmente scomunicato come scismatico dalla Santa Sede, che paventa – in una prospettiva *teocon* e *no vax* – il *reset* mondiale di «una nuova religione universale, voluta dalla massoneria e dalla Chiesa di Bergoglio», favorita da una «psico-pandemia inesistente». Viganò, come tanti esponenti del cattolicesimo reazionario integralista, "sospetta" persino della regolarità dell'elezione al soglio di Pietro dell'attuale Pontefice. Cfr. https://roma.corriere.it/notizie/politica/24_luglio_05/il-vaticano-ha-scomunicato-mon-signor-vigano-0db056ab-bc6c-4c65-b330-9ccbd0ffexlk.shtml

¹¹³ V. ancora *Potere globale*, cit., da cui sono tratte buona parte delle osservazioni presenti in questo §.

¹¹⁴ La letteratura complottista, come s'è detto, è vasta. Sul punto indicato cfr., per tutti, M. PIZZUTI, *Deep State. I segreti dell'élite finanziaria e delle multinazionali che controllano i governi. Indagine non autorizzata sui poteri economici che da secoli decidono i destini del mondo*, Vicenza, Edizioni Il punto di incontro, 2022.

consapevolezza di essere dei privilegiati in possesso di importanti informazioni riservate, precluse ai più. Si tratta, dunque, di una vera e propria forma di *dissonanza cognitiva collettiva* molto grave e preoccupante, che colpisce non solo i soggetti culturalmente più fragili e presenta, nei casi più clamorosi, chiari tratti paranoici.

Ancora una volta, anche questo fenomeno non attenta alla libertà di manifestazione del pensiero, ma alla capacità di essere correttamente informati ed educati alla formazione di un autentico libero pensiero.

9. (segue): d) i discorsi d'odio (c.d. *hate speech*);

Una doverosa precisazione in premessa.

È nota la recente affermazione di un generale, e poi politico italiano che, ha «rivendicato a gran voce il diritto all'odio e al disprezzo». Il fatto rientra nel noto filone della *violenza politica verbale* – che ha significativi precedenti anche sull'opposto versante politico¹¹⁵ – e che, a giudizio di chi scrive, appare chiaramente in contrasto con i valori di fondo, implicitamente di “non violenza”, che la Costituzione promuove¹¹⁶.

Ma, ciò detto, l'odio non è sempre un sentimento negativo, anzi – dal punto di vista psicologico – è sempre strettamente connesso all'amore: chi non sa odiare, evidentemente nemmeno sa amare. Infatti, com'è noto negli studi psicologici, solo chi *odia* molto (il male) è davvero in grado di *amare* molto (il bene).

La *dissonanza cognitiva*, su cui vorrei si prestasse attenzione in questo caso, sta nella fondamentale differenza – che raramente la vittima fa – fra “errante” ed “errore” (proprio quel che invece, nella Chiesa cattolica, tendenzialmente consente di condannare il “peccato”, ma anche di perdonare il “peccatore”). Se mi è consentita una semplificazione etica, il problema dunque non è l'odio in sé, ossia in astratto, ma il fatto che, talvolta, chi odia non odia il male, ma il bene e i buoni. Tuttavia, anche in questo caso, da un punto di vista giuridico-costituzionale credo che, almeno tendenzialmente, debba prevalere il principio di tolleranza. Dunque, ciò che rende l'odio (e, con esso, i discorsi d'odio) eticamente deprecabili – e costituzionalmente inammissibili – non è il sentimento in esame e la sua manifestazione, pubblica o privata, quanto le ragioni (ingiuste) che lo motivano e il/i soggetto/i umano/i (innocente/i) cui esso è rivolto e soprattutto, si noti bene, i *rischi* e gli *effetti concreti* che discendono dalle manifestazioni di odio. Le precisazioni fatte possono sembrare sottili, ma è proprio nel passaggio dall'astratto al concreto che si manifesta la forza del diritto, almeno del diritto positivo in uno Stato autenticamente liberale.

Ciò premesso, com'è noto non esiste una definizione giuridica precisa di “discorsi d'odio” (nocivo, tossico) o *hate speech*. Ed effettivamente risulta difficile stabilire dove finisce la libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente protetta – in tutte le sue forme

¹¹⁵ Ricordo per esempio che – nella collana “Manifesti della lotta di classe” – l'editore Bertani di Verona nel 1977 pubblica un libro di G. MARTIGNONI e S. MORANDINI dal titolo eloquente: *Il diritto all'odio. Dentro fuori/ai bordi/ dell'area dell'autonomia*.

¹¹⁶ Per approfondimenti rinvio ovviamente al mio *Non violenza e Costituzione*, cit., 193, ma v. *passim*.

(diritto alla *cronaca*, al *dissenso*, alla *rettifica*, all'*oblio*, alla *critica*, alla *satira*, ecc.) – e dove incomincia, invece, un discorso d'odio che è costituzionalmente inaccettabile¹¹⁷.

Fermo restando che il *buon costume* costituisce sempre limite costituzionale esplicito¹¹⁸, non è in discussione, qui, il diritto all'onore e alla reputazione (sent. cost. n. 86/1974) e, al solito, alla dignità umana (p.e., sent. cost. n. 293/2000), né la rilevanza penale della diffamazione, dell'istigazione a delinquere, dell'apologia sovversiva, del vilipendio delle istituzioni e del loro prestigio, ed in genere i reati di opinione (odio fra classi sociali, istigazione a disobbedire alle leggi...) che per la Corte costituzionale costituiscono – piaccia o no – limiti esterni e impliciti all'art. 21 in quanto reati di "pericolo concreto"¹¹⁹. Inoltre, talvolta il discorso d'odio indubbiamente esiste ed appare *eticamente* e *politicamente* riprovevole, ma non esistono invece le condizioni *giuridico-penali* perché venga sanzionato¹²⁰.

Il problema definitorio resta, anzi oggi si acuisce, perché il discorso d'odio può avvenire in modo tradizionale (*offline*) e in rete (*online*). Come ricordato da attenta dottrina, «perché ci sia *hate speech* è necessario che concorrano tre elementi: la manifesta volontà di incitare all'odio, un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e di violenza, il rischio che tali atti si realizzino in concreto»¹²¹.

Naturalmente non mancano disposizioni inter- e sovra-nazionali che cercano di delimitare e colpire il fenomeno. Oltre l'art. 7 della Dichiarazione universale di diritti dell'uomo del 1948 (che esprime una tutela *indiretta*)¹²², accenno ad alcune, che ne parlano espressamente e mi paiono più rilevanti:

- la CEDU, che riconosce la libertà di manifestazione del pensiero (art. 10, I c.), ma ne sottolinea anche i limiti (art. 10, II c.) e – attraverso numerose decisioni della Corte EDU – considera i discorsi d'odio (etnico razziale, religioso, omofobico, terroristico), espressi anche in forma virale e *online*, fra le forme di abuso del diritto (art. 17)¹²³;

¹¹⁷ Cfr. AA.VV., *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, a cura di M. D'Amico e C. Siccardi, Torino, Giappichelli, 2021. In particolare, "discorsi d'odio" e "satira" sono cose diverse: cfr., fra gli altri: L. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero, fondamento e limiti*, Milano, Giuffrè, 1998; G. BOGGERO, *La satira come libertà ad "autonomia ridotta" nello Stato costituzionale dei doveri*, in *Nomos Le attualità nel diritto*, n. 1/2020; J. MENGHINI, *Libertà di satira, una sfida per i social media*, in *Forum di Quad. cost.*, n. 4/2022, 92 ss.

¹¹⁸ Si noti che, per buon costume, oggi si deve intendere: «il contenuto minimo comune alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea»: così M. CARTABIA - E. LAMARQUE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Compendio di diritto costituzionale*, a cura di V. Onida e M. Pedrazza-Gorlero, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2023, 114. V. pure R. PERRONE, «*Buon costume*» e *valori costituzionalmente condivisi. Una prospettiva della dignità umana*, Napoli, ES, 2015.

¹¹⁹ Ma sul delitto di propaganda e apologia antinazionale, cfr. sent. cost. 87/1966, che invece opportunamente lo dichiara illegittimo.

¹²⁰ Penso, per esempio, all'accusa di istigazione all'odio razziale mossa al giornalista V. Feltri per varie sue affermazioni (fra cui: «Tra Nord e Sud un abisso. Milano grande, Roma grande immondezzaio d'Italia [...] I meridionali? In molti casi sono inferiori»), assolto perché "il fatto non costituisce reato" in quanto l'art. 604-*bis* parla di «odio etnico, nazionale, razziale o religioso» e "i meridionali non rientrano in nessuna di queste categorie".

¹²¹ Così M. D'AMICO, *Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali*, cit., 264. Della stessa A., v. pure *Parole che separano. Linguaggio. Costituzione. Diritti*, Milano, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2023.

¹²² «Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione».

¹²³ Per indicazioni più dettagliate, anche bibliografiche, cfr. M. D'AMICO, *Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali*, cit., 269 ss.

- la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione del 1965¹²⁴;
- l'art. 20 del Patto sui diritti civili e politici del 1966¹²⁵;
- la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio UE;
- la raccomandazione n. 15 del 2015 della Commissione UE relativa alla lotta contro i discorsi d'odio per razzismo e intolleranza (ECRI)¹²⁶, che opportunamente condanna «omofobia, transfobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antiziganismo e intolleranza»¹²⁷, ma ignora – faccio notare – la “cristianofobia” di cui invece, secondo taluno, provocatoriamente bisognerebbe cominciare a preoccuparsi anche nella Vecchia Europa¹²⁸;
- il Codice di condotta della Commissione EU del 2018 in accordo con le piattaforme Web (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com...), che configura una responsabilità degli stessi *internet provider* (direttiva UE 2000/31/CE), i quali gestiscono i contenuti della rete secondo *standards of community*, dando vita ad un controllo del tutto interno (auto-censura) attraverso *team* di revisori/moderatori e ormai complessi sistemi di intelligenza artificiale;
- il Codice di buone prassi del 2016-18 (Report EU, *A multidimensionale approach to disinformation*), al solito mera forma di autoregolamentazione che invita solo al rispetto di alcuni *standard* fra i firmatari;
- per arrivare, infine, al Regolamento UE 2022/65 – atto normativo realmente vincolante – “relativo a un mercato unico dei servizi digitali, che modifica la direttiva 2000/13/CE”, in applicazione negli Stati UE a partire dal 17 febbraio 2024. Questo Codice contro la

¹²⁴ «Ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti e a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio o di discriminazione razziale».

¹²⁵ «Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza».

¹²⁶ «Si intende per discorso dell'odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, dell'handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale».

¹²⁷ La raccomandazione, fra l'altro, richiama alla «vigilanza e resistenza di fronte all'avanzata di fenomeni di razzismo, discriminazione razziale, discriminazione fondata sul genere, sessismo, omofobia, transfobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, antiziganismo e intolleranza, come pure in caso di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra e di negazione, banalizzazione, giustificazione o legittimazione pubbliche di tali crimini».

¹²⁸ Mi riferisco a E. GALLI DELLA LOGGIA, *Si è perso il senso della realtà*, in *Corriere della sera*, 17.08.2024, che si chiede «la fortissima difficoltà che ha l'Europa attuale, in particolare le sue classi dirigenti e politiche, a pensare il Negativo. A pensare che possa esistere il male, l'Avversario [...] richiamo in Gran Bretagna...] lo scandalo di Rotherham – una cittadina dello Yorkshire dove proprio per paura di essere considerate “islamofobe” polizia e autorità locali si rifiutarono per anni di indagare su centinaia di abusi sessuali commessi da immigrati asiatici di fede musulmana ai danni di giovanissimi bianchi poveri di ambo i sessi, molti dei quali ridotti in schiavitù e avviati alla prostituzione [...] uso disinvolto del termine islamofobia da parte del mainstream dell'opinione che conta e di molti media autorevoli [...] Viceversa, in quasi tutto l'Islam con rarissime eccezioni, ai cristiani non solo è ufficialmente vietato l'esercizio del loro culto [...] ma in alcune sue parti – nell'Africa subsahariana per citarne una – i cristiani sono costantemente in pericolo di vita a motivo unicamente della loro fede. Negli ultimi anni, in quei luoghi, i cristiani arsi vivi, seviziati, massacrati, si contano a decine e decine [...] non mi sembra di aver mai visto o sentito a proposito dei crimini di cui sopra usare il termine quanto mai appropriato di cristianofobia».

disinformazione in rete, pur imperfetto, “sembra” più efficace ai fini della lotta alle *fake news* e ai *discorsi d’odio*.

Senza negare i progressi introdotti dalla disciplina da ultimo citata, è innegabile che il già ricordato strapotere delle *Big Tech* (cfr. i §§ 2/3) resta enorme, troppo discrezionale e poco controllabile, dunque fortemente incidente sulla libertà di manifestazione del pensiero.

La natura dei discorsi d’odio è sempre la stessa, anche se ovviamente assume forme e caratteristiche diverse a seconda del contesto storico e geopolitico in cui si manifesta. Per esempio l’India, dove mezzo miliardo di utenti sono connessi ad internet, secondo il *Global Risk Report 2024* del *World Economic Forum*, è il Paese più colpito al mondo dalle *fake news*, per lo più proprio discorsi d’incitamento all’odio islamofobici favoriti, o comunque non repressi, dallo stesso governo nazionalista filo-indù di Narendra Modi, paradossalmente per molti anni al primo posto nel mondo per la chiusura di siti internet¹²⁹.

Il discorso d’odio trasforma il *dibattito pubblico online* in una sorta di suo rovescio: un “antispazio pubblico”¹³⁰. Ciò perché la “comunicazione” del *sentimento di odio* (n.b.: anche quando espresso da una vittima) è quasi sempre, piaccia o no, una forma di “disinformazione”, perché inevitabilmente “istiga” alla reazione emotiva violenta (vendetta). Dunque, quel che in passato, almeno per me, era la generica lotta del *costituzionalismo* contro l’eterna malattia infantile della democrazia – la demagogia o *populismo* (anch’esso *ex parte populi* fenomeno di “emotivismo” spesso aggressivo)¹³¹ – diventa oggi sempre più, nel tempo della post-verità, la lotta specifica del *costituzionalismo* contro la *disinformazione*, in tutte le sue forme, una delle quali è anche la comunicazione emotiva (ma meglio sarebbe dire appunto “emotivista”) di odio ingiustificato capace di generare violenza¹³².

La gravità dei discorsi d’odio – favorita spesso dall’anonimato della rete che permette all’individuo di mimetizzarsi, deresponsabilizzandosi¹³³ – è tale che ormai esistono vere e

¹²⁹ Cfr. R.R. BUCCOLO, *Influencer, predicatori d’odio, produttori di fake e censura: in India le chiamano elezioni*, in *Insideover*, 31.05.2024. V. <https://it.insideover.com/politica/influencer-predicatori-dodio-produttori-di-fake-e-censura-in-india-le-chiamano-elezioni.html>

¹³⁰ Cfr. B. CAMMAERTS, *Radical pluralism and free speech in online public spaces*, in *International Journal of Cultural Studies*, 12 (5), 2009, 555 ss.

¹³¹ Cfr. il mio *Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee)*, in AA.VV., *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotta e P. Veronesi, vol. V, Napoli, Jovene, 2009, 2007 ss., nonché in Forum online di *Quad. cost.*, ottobre 2009.

¹³² Cfr. spec. S. SASSI, *Disinformazione contro costituzionalismo*, Napoli, ES, 2021. Ma la bibliografia sul tema ormai è immane. Segnalo solo: G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Milano, Egea, 2017; C. O’CONNOR - J.O. WEATEHERALL, *L’era della disinformazione. Come si diffondono le false credenze*, Milano, Franco Angeli, 2019; AA.VV., *La disinformazione online ed il ruolo degli esperti nell’agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare*, fasc. monografico di *federalismi.it*, n. 11/2020; A. NICITA, *Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2021; C. HASSAN, C. PINELLI, *Disinformazione e democrazia. Populismo, rete, regolazione*, Venezia, Marsilio, 2022; J. ATTALI, *Disinformati. Giornalismo e libertà nell’epoca dei social*, Firenze, Ponte delle Grazie, 2022; L. RUBIN, *Misinformation and disinformation: Detekting Fakes with the Eye and AI*, Berlin, Springer, 2022; A. BUSACCA, *Il nuovo codice europeo “rafforzato” contro la disinformazione*, in *Sudeuropa*, n. 3/2022 (ma pubblicato nel 2024), 117 ss.; O. POLLICINO - P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia*, cit., spec. 119 ss. (del testo online).

¹³³ Sul fenomeno del mimetismo, cfr. ovviamente già R. GIRARD, *Mensonge romantique et vérité romanesque* (Paris, 1961), trad. it., Milano, Bompiani, 1965. Sul c.d. «conformismo di massa» e sulla connessa «fuga dalla libertà», cfr. D. RIESMAN, *La folla solitaria* (1950), Bologna, Il Mulino, 1956, 300 ss.

proprie, pericolose campagne virtuali denigratorie o di istigazione all'odio contro soggetti privati o pubblici (c.d. *shitstorms*)¹³⁴.

Ciò non toglie che il problema non sia tanto il *mezzo tecnologico* (internet, IA generativa...) in sé, ma l'uso scellerato che se ne fa. In fondo, il politico/generale cui si accennava all'inizio del presente §, si era limitato a scrivere un "libro", usando una forma di comunicazione vetusta, ristretta ad una limitata sfera di soggetti e quindi oggi teoricamente del tutto residuale. La diffusione di quel testo è dunque imputabile al fatto che esso sia stato veicolato e "pompat" dalla tv e dai *social*, ma sarebbe ingenuo prendercela con la tv e con internet, essendo la vicenda spia di più complessi problemi¹³⁵.

Colpevolizzare la "rete", che è solo un *mezzo*, non aiuta affatto. Ma certo sempre sulla rete, ed in particolare sui *social* – accanto a tante cose buone, anzi ottime – si incontra un mucchio di "spazzatura", spesso creata da persone artatamente indotte alla paura verso l'altro, verso il diverso¹³⁶. Si può immaginare una sorta di "crescendo" della disinformazione: nella migliore delle ipotesi pseudo-notizie che nascondono colossale ignoranza, evidenti mediocrità o tremende banalità; poi sempre più vere e proprie *fake news*; per arrivare infine al peggio del peggio: tradizionale pornografia¹³⁷, diffamazioni, calunnie, ingiurie, malignità, volgarità, cattiverie, parolacce, intolleranza, rancore, minacce, insulti gratuiti, che qualcuno *presume* si

¹³⁴ Cfr., per tutti, G. GOMETZ, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Pisa, ETS, 2017, 48.

¹³⁵ Credo che, a ben vedere, si comprende poco della vicenda del "generale Vannacci" se non la si colloca in un contesto antropologico purtroppo ben più ampio – che oscilla fra egoismo vetero-reazionario e nichilismo pseudo-progressista – sostanzialmente trasversale alle categorie destra/sinistra, come confermano, per esempio, le continue esternazioni con impropri dello storico dell'arte Vittorio Sgarbi e le tante provocatorie dichiarazioni del giornalista della Zanzara Giuseppe Cruciani, che difende il diritto a odiare, il diritto ad alzare muri contro i migranti, il diritto all'egoismo e *insulta* quotidianamente gli ascoltatori della radio: «non possiamo farci carico di tutti i mali del mondo [...] ogni giorno facciamo la colonscopia dell'Italia [...] La catalogazione Lgbtq+ è un'aberrazione, lo dico da libertario, non da moralista di destra, eppure passo per omofobo [...] Sono contrario al linguaggio inclusivo [...] detesto chi costruisce carriere sostenendo di essere vittima degli odiatori [...] io lascio sfogare le persone, gestisco l'odio sociale che emerge [...] di R. Vannacci, che ho votato...» non condivido tutte le opinioni, ma ne apprezzo la libertà di pensiero». Cfr. https://www.corriere.it/cronache/24_luglio_01/giuseppe-cruciani-intervista-4cdd9b85-5776-479a-90a5-831cc2bf6x1k.shtml e soprattutto G. CRUCIANI, *Via Crux. Contro il politicamente corretto*, Milano, Cairo Editore, 2024, dove afferma: «L'egoismo è il motore del mondo. Senza l'egoismo per la propria famiglia, senza l'egoismo per i propri interessi economici, senza l'egoismo che ogni giorno pratichiamo, non ci sarebbero sviluppo e progresso. Diffidate dei buoni samaritani che dicono di agire per il bene comune. Sono spesso degli impostori».

¹³⁶ Cfr. W. VELTRONI, *Olio di ricino digitale*, in *Corriere della sera* del 19.05.2024 e Id., *Quelle falsità che spingono chi ha paura a provare odio*, *ibidem*, 7.08.2024.

¹³⁷ Sebbene si possa escludere che la pornografia sia una "forma d'arte" protetta dall'art. 33, l.c., Cost., il rapporto fra pornografia e libertà di pensiero è molto delicato e indicativo, nel bene e nel male, del tipo di società in cui il fenomeno si manifesta. Non ho trovato dati certi sulla quantità globale, comunque enorme, di pornografia presente in internet: le statistiche variano molto. Resta comunque il fatto emblematico – su cui bisognerebbe riflettere – di come essa, quasi sempre largamente e sostanzialmente ammessa nel mondo occidentale, sia invece vietata o comunque soggetta a forti restrizioni in quasi tutti i Paesi africani, negli Stati arabi, in India, Cina, ecc. e, a restrizioni appena più lievi in Russia, Turchia, ecc. Questa diversificazione, per così dire geo-politica, del fenomeno è il segno della natura autenticamente "liberale" degli ordinamenti democratico-costituzionali, fermo restando che anche in Occidente non mancano le limitazioni: per es. è ammessa solo "fra" e "per" adulti e, in Italia, l'art. 14-bis della l. n. 269/1998 obbliga gli *Internet service provider* a impedire l'accesso ai siti pedopornografici (per non parlare delle sanzioni verso il *revenge porn*). Il diverso approccio si spiega facilmente perché gli Stati liberal-democratici – in quanto per fortuna non sono "Stati etici" – chiaramente hanno un maggior rispetto/discrezione della *privacy* ed in genere della vita privata delle persone. Purtroppo esiste anche l'altra faccia di quest'ampissimo uso della libertà in esame, che riguarda soprattutto (anche se non solo) i minori. Per tutti, v. ora il provocatorio libro di L. GRÜBER, *Non farti fottere. Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali*, Milano, Rizzoli, 2024.

possano reprimere anche grazie ai filtri offerti dall'intelligenza artificiale, della cui efficacia invero allo stato si può dubitare. Ho già ricordato il caso paradossale dell'oscuramento di radio Maria per la "violenza" a un uomo "nudo" (crocefisso) durante il periodo pasquale, per non parlare – utilizzando il *software* di *parental control* – dell'accesso negato persino al Nuovo Testamento (dove non mancano citazioni di violenze).

Preoccupano, in particolare, le battaglie politiche e le campagne elettorali caratterizzate da falsità ed insulti contro l'avversario: negli Usa non hanno stupito che i democratici insultassero il candidato Donald Trump definendolo "pazzo" e che quest'ultimo rivolgesse insulti "sessisti" alla candidata democratica Kamala Harris¹³⁸. In Europa, forse, la situazione è appena migliore, ma non più di tanto visto l'avanzare dei populismi (basti pensare ai "vaffa..." di B. Grillo).

Senza arrivare a sostenere che ormai esiste un "delirio collettivo" di frustrazione e odio diffuso, che coinvolge molto anche i minori, è un fatto che il *virus* dei discorsi d'odio si diffonde e tutt'ora sembra incontrollabile. Se internet è solo un mezzo "amplificatore" dei discorsi d'odio, bisogna pure prendere atto che è illusorio pensare che il diritto (costituzionale/nazionale o inter-/sovra-nazionale) sia in grado effettivamente di reprimerlo in modo esaustivo e definitivo. Con ogni evidenza il problema è "etico", non tecnologico, né propriamente giuridico. Le notevoli difficoltà che si incontrano nel *prevenire* e *reprimere* il fenomeno confermano senza dubbio che – nonostante l'ormai ricca bibliografia interdisciplinare in merito¹³⁹, anche di diritto comparato¹⁴⁰ – esso vada ulteriormente indagato in quanto non sono state ancora scavate, messe in luce ed estirpate le radici profonde, non solo psicologiche ma (a giudizio di chi scrive) etico-spirituali, di un male che in fondo esiste da sempre: come già detto, le nuove tecnologie, per la loro struttura intrinseca, lo hanno semplicemente amplificato.

In ogni caso – al pari dei precedenti fenomeni patologici ricordati (negazionismo, *cancel culture*, complottismo) – siamo sempre di fronte a segni di *difficoltà cognitive*, spesso legate a frustrazioni e ignoranza. In questo caso si tratta di forme gravi di incapacità a relazionarsi con gli altri senza presunzioni e aggressività: tutte manifestazioni che, semplificando

¹³⁸ Cfr., per es., <https://www.corriere.it/lettere-al-direttore/01-09-2024/index.shtml>

¹³⁹ Nel *mare magnum* di pubblicazioni esistente in materia – quindi senza ovviamente pretesa di completezza – in lingua italiana ricordo soltanto i libri di: A. GLUCKSMAN, *Il discorso dell'odio* (2005), Casale Monferrato, Piemme, 2018; G. ZICCARDI, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016; C. FERRINI - O. PARIS, *I discorsi dell'odio. Razzismo e retoriche xenofobe sui social network*, Roma, Carocci, 2019; E. DENEULT, *Economia dell'odio*, Milano, Neri Pozza, 2019; A. DI ROSA, *Hate speech e discriminazione. Un'analisi performativa tra diritti umani e teorie della libertà*, Modena, Mucchi editore, 2020; F. FALLOPPA, *Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole*, Torino, Utet, 2020; AA.VV., *Hate speech. L'odio nel discorso pubblico*, a cura di R. Petrilli, Roma, Round Robin Editrice, 2020; A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa. Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020; I. SPADARO, *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Torino, Giappichelli, 2020; R. LANGTON, *Linguaggio d'odio e autorità*, Sesto S. Giovanni (MI), Mimesis, 2020; P. TANZARELLA, *Discriminare parlando. Il pluralismo democratico messo alla prova dei discorsi d'odio razziale*, Torino, Giappichelli, 2020; M. D'AMICO, *Parole che separano. Linguaggio. Costituzione. Diritti*, cit.; C. BIANCHI, *Il lato oscuro del linguaggio. Hate speech*, Roma-Bari, Laterza, 2021; L. FOTIA, *Discorsi d'odio e politiche dell'odio tra passato e presente*, Roma, Romatrepress, 2022; AA.VV., *L'odio online: forme, prevenzione e contrasto*, a cura di B.G. Bello e L. Scudieri, Torino, Giappichelli, 2022.

¹⁴⁰ Per tutti segnalo solo la monumentale ricerca di I. SPIGNO, *Discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto*, Milano, Giuffrè, 2018.

provocatoriamente, chiamerei di *stupidità* individuale che, per “contagio” oggi virale, in breve rischiano di diventare *stupidità collettiva*, come una palla di neve che diventa valanga.

10. Quale spazio per la *religione* nel discorso pubblico?

Accanto alle gravi forme di dissonanza cognitiva esaminate nei §§ precedenti, accenno ad un altro fenomeno che mi pare incida non poco nel dibattito pubblico: il peso, maggiore o minore, che si dà alla religione. Al solito, non mi occupo di quanto accade in regimi autoritari/totalitari (“Stati etici”, con religioni di Stato, o addirittura clerico- o teo-cratici), ma esamino la questione negli ordinamenti occidentali.

Nonostante alcuni fra i maggiori pensatori contemporanei siano stati mistici (Edith Stein, Simone Weil, ecc.) o teologi (H. Urs von Balthasar, K. Barth, R. Panikkar, I. Illich ecc.), bisogna prendere atto – almeno nelle società occidentali contemporanee – di una certa tendenza a escludere, o comunque a misconoscere, il peso della religione nel dibattito pubblico.

È senz’altro vero che l’*etica pubblica costituzionale*, in quanto laica, è (non esclusivamente, ma) *essenzialmente* “razionale”, essendo habermasianamente “anche” il frutto argomentativo proprio di un agire discorsivo, sicché «il credente dovrebbe comunque sostenere la sua posizione con argomenti di ordine civile e sociale, e non con gli argomenti di ordine religioso», pena il venir meno «di una laicità condivisa»¹⁴¹. È evidente, quindi, che sarebbe, oltre che impensabile, improduttivo “partecipare” al discorso/dibattito pubblico su un argomento, di cui si ha *certezza scientifica*, con argomentazioni religiose *anti-scientifiche*: è il caso, prima ricordato, della tesi di dottorato in astro-fisica della studentessa islamica tunisina che pretendeva di sostenere che il sole gira attorno alla terra e che la terra è piatta.

Mi sembra, però, dogmatico e comunque ben poco “aperto” e “inclusivo” – dunque ben poco *laico* – proprio l’approccio di chi, in opposizione soprattutto ad Habermas¹⁴², rifiuta *a priori* «la fede come fattore discorsivo» in una società pluralista¹⁴³.

Basta ricordare il celebre passo di E.W. Böckenförde sui presupposti meta-giuridici dello Stato laico (secondo cui: «lo Stato liberale e secolarizzato si nutre di premesse normative

¹⁴¹ Così A. TRAVI, *Riflessioni su laicità e pluralismo*, in *Dir. pubbl.*, n. 2/2006, 383. Interessante è la convergenza sul punto di L. VIOLINI (*Dignità umana, morale cattolica e legge dello Stato: alla ricerca di possibili convergenze*, in AA.VV., *Libertà e laicità*, a cura di M. Pera, Milano-Roma-Siena, Ed. Cantagalli, 2006, 172 s.), secondo cui: «la richiesta di una recezione di principi morali in norme giuridiche avviene in forza di *ragioni* che, se sono interessanti e convincenti, possono essere fatte proprie dagli altri senza che ciò comporti una identificazione totale con l’identità di chi le propone».

¹⁴² Cfr. J. HABERMAS, in J. HABERMAS-J. RATZINGER, *Ragione e fede in dialogo*, a cura di G. Bosetti, Venezia Marsilio, 2005, 60 ss., ma v. *passim*. V. pure J. HABERMAS, *Contro il disfattismo della ragione moderna. Per un nuovo patto tra fede e ragione* (N.Z. Zeitung, 10 febbraio 2007), trad. it di L. Ceppa, in *Teoria politica*, XXIII, n. 1/2007, 3 ss.

¹⁴³ È il punto di vista di F. RIMOLI, *Laicità, postsecolarismo, integrazione dell’estraneo: una sfida per la democrazia pluralista*, in *Dir. pubbl.*, n. 2/2006, 340. *Contra*, per es.: G. AMATO, in G. AMATO-V. PAGLIA, *Dialoghi post-secolari*, Venezia, Marsilio, 2006, 37 s.: «È acquisito che le religioni e il discorso religioso oggi entrano nel dibattito pubblico [...] L’incomponibilità [dei punti di vista] non è una caratteristica propria delle verità religiose». Ma v. anche G. DI COSIMO, *Laicità e democrazia*, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/di-cosimo.html>, secondo cui: «la religione può concorrere al processo democratico al pari delle altre visioni della vita».

che esso, da solo, non può garantire»¹⁴⁴), per prendere atto addirittura della necessità del contributo delle religioni al discorso pubblico¹⁴⁵. Escludere le grandi tradizioni religiose dal dibattito pubblico sarebbe una gravissima miopia che impedirebbe addirittura di comprendere la realtà sociale, cui si sottrarrebbe il contributo di una «secolare saggezza religiosa»¹⁴⁶.

Purtroppo v'è oggi il rischio di una inutile, anzi nociva, «marginalizzazione» delle religioni nel *discorso pubblico*, che per altro non avviene in modo espresso, ma tacito e mellifluiso, considerando spesso le manifestazioni religiose pressoché insignificanti, alla stregua di fenomeni di mero *folklore*, dimenticando invece – e questa è una constatazione neutra e laica – l'importanza che anche i semplici «miti» hanno per la fondazione giuridico-politica di una società organizzata¹⁴⁷. Quando parlo di «marginalizzazione» intendo sottolineare soprattutto la riduzione del fenomeno religioso, e dunque della libertà di religione, ad una sfera solo «privata» ed «interiore»¹⁴⁸. Ora, è chiaro che non potrebbe parlarsi di un fenomeno autenticamente religioso in assenza proprio di una dimensione «privata» ed «interiore» – anzi, di più, mistica (da «tu» a «Tu») – ma non va dimenticato che saggiamente la Costituzione garantisce anche, com'è noto, una dimensione *collettiva, pubblica ed esteriore* dell'esperienza religiosa.

Ovviamente quando parlo di esperienza religiosa non mi riferisco alle farneticazioni di frange di fanatici estremisti, purtroppo presenti in tutte le religioni ufficiali, che invece talvolta hanno ampio spazio nell'informazione offerta all'opinione pubblica, visto che, come si sa, «fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce»¹⁴⁹. Dare eccessivo rilievo mediatico ai fondamentalisti purtroppo genera l'effetto finale di creare nuove paure sociali: l'islamofobia, ma anche (come si ricordava *retro* nel § 9) l'ebreofobia, la cristianofobia, ecc. In realtà, i fondamentalismi religiosi sono fenomeni più ideologici che autenticamente religiosi, costituendo piuttosto gravi strumentalizzazioni politiche della religione (in fondo, di origine antichissima:

¹⁴⁴ Così E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, 1967, in *Recht, Staat, Freiheit*, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1991, 92 ss. Ho cercato di approfondire il punto in *Rileggendo E.-W. Böckenförde su potere costituente e interpretazione costituzionale*, in *federalismi.it*, n.16/2021, 208 ss.

¹⁴⁵ Per un approfondimento di tutta la problematica qui solo accennata rinvio al mio *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici «religiose» dello Stato «laico»)*, Torino, Giappichelli, 2008, spec. 213 ss.

¹⁴⁶ Così, per esempio, M. MAGATTI, *La politica e la radice cattolica*, in *Corriere della sera*, 3.07.2024. Il sociologo – commentando la contemporanea presenza del Presidente della Repubblica e di Papa Bergoglio alla 50ª settimana sociale dei cattolici – osserva: «[...] Habermas – da grande pensatore laico – suggeriva di non sottovalutare il ruolo che le risorse cognitive e relazionali ancora disponibili nelle grandi tradizioni religiose possono avere per rianimare la democrazia e salvarla dalla sua crisi [...] Viviamo in un ritardo cognitivo. Le idee di individuo, di impresa separata dal proprio contesto, di sovranità politica territoriale slegata dai problemi globali sono inadeguate rispetto a ciò che oggi la scienza ci dice, incontrandosi con la secolare saggezza religiosa: e cioè che non esiste forma di vita che non sia in relazione; e che la libertà umana – a livello individuale, economico, politico – si gioca, in ultima istanza, nella qualità delle relazioni che fa esistere. Esiste una convergenza tra l'intelligenza della realtà, colta nella sua complessità, e la matrice cristiana che fa della relazione trinitaria il suo codice fondamentale».

¹⁴⁷ Non senza ragione di «miti» parla – proprio per comprendere le Costituzioni – G. VOLPE, *Il costituzionalismo del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 2000, ed anche chi scrive nella *Recensione* al libro in *Riv. Dir. cost.*, n. 5/2000, 273 ss.

¹⁴⁸ Penso, per esempio, alla semplificazione che compie – commentando la novità della presenza del Papa al G7 in Puglia nel 2024 – un pur colto e sensibile giornalista: «La religiosità residua in questa parte di mondo [Occidente] è tornata nell'ambito che le compete, cioè *in interiore homine*» (così C. AUGIAS, *Il Papa al G7, come un antico pellegrino*, in *Repubblica*, 15.06.2024).

¹⁴⁹ Cfr. AA.VV., *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, Pisa, Pisa University Press, 2016. Su sicurezza e novità tecnologiche v. anche, per es., AA.VV., *Technopolis. La città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica*, a cura di C. Buzzacchi, P. Costa e F. Pizzolato, Milano, Giuffrè Francis & Taylor, 2019.

cuius regio eius religio): si pensi alle crociate o, in tempi più recenti, alle sanguinose *fatwe* geo-politiche di Abu Bakr al-Baghdadi, che si era proclamato a Bagdad "Califfo" dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Sotto quest'aspetto, ancor oggi purtroppo manca in Italia un'adeguata normativa che distingua e limiti il fenomeno delle *sette*, più o meno fanatiche/integraliste, dalle *fedi religiose*, di cui dovrebbe essere invece nettamente garantita la libertà, il pluralismo e l'uguaglianza.

Mi riferisco, piuttosto, alle dichiarazioni dei *leader* autenticamente religiosi, che per la verità in genere sono, pur sinteticamente, riportate dai *mass media*. Ma le dichiarazioni per esempio del Dalai Lama, o i discorsi del Papa, talvolta vengono sminuiti nella loro portata perché considerati alla stregua di fenomeni di costume, divertenti o di semplice gossip e comunque riguardanti una minoranza quasi irrilevante di soggetti. Per esempio, non è frequente, anzi è piuttosto raro, vedere la presenza di un prete o di una suora, di un rabbino o di un imam, che partecipino ad una trasmissione televisiva, che non riguardi argomenti etico-religiosi, ma semplicemente e schiettamente temi economico-politici. Invece le religioni – quali fenomeni identitari sempre all'origine delle antropologie che sono alla base delle società politiche, e dei conseguenti sistemi giuridici – sono straordinariamente importanti per la comprensione e risoluzione proprio dei conflitti sociali e politici ed escluderle (non formalmente, ma sostanzialmente) dal discorso pubblico sarebbe un grave errore. Per esempio, oggi si comprenderebbe ben poco dell'attuale conflitto russo-ucraino senza conoscere la natura autocefala e nazionalista delle rispettive due chiese ortodosse e parimenti sfuggirebbe la comprensione delle radici dell'attuale conflitto israelo-palestinese, senza studiare la complessa storia dei rapporti fra le tre grandi religioni abramitiche che su quel territorio sono nate: Ebraismo, Cristianesimo ed Islam.

Resta fermo l'inderogabile principio di separazione fra culti e Stato e l'assoluta necessità di contenere sempre eventuali invadenze/interferenze degli uni o dell'altro, ma conoscere seriamente le religioni e accettarne serenamente la presenza nel *discorso pubblico* significa non scadere nell'appiattimento culturale del "laicismo" (penso al fallimentare modello assimilazionista francese della *République*), senza nemmeno cedere al "separazionismo" del modello inglese ("multi-culturale" sì, ma ghettizzante). Significa piuttosto conoscere le radici profonde delle "civiltà", che non sono affatto destinate fatalmente a scontrarsi¹⁵⁰, per favorire invece il reciproco dialogo ed integrazione "inter-" o "trans-culturale" fra le stesse¹⁵¹.

In Occidente la tendenza *politically correct* a "non parlare" della religione, o delle religioni, (o comunque a sminuirne l'importanza) affonda le sue radici nell'attuale, profonda "secolarizzazione" delle società, fenomeno decostruttivista di de-sacralizzazione generale, in sé positivo a differenza forse di un certo "secolarismo" di maniera. La cosa, da un lato, ha consentito di purificare, rendendolo più genuino, il sentimento religioso, ma dall'altro spesso ha semplicemente e comodamente escluso la religione dal discorso pubblico.

¹⁵⁰ Come invece lascia intendere una lettura superficiale del classico volume di S. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (1996), trad. it., Milano, Garzanti, 1997.

¹⁵¹ Sul punto mi permetto di rinviare a *La Costituzione come "meta-etica" pubblica laica: la felice risposta del diritto costituzionale alla questione dell'inter-culturalismo*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, Torino, Giappichelli, 2023, 753 ss., ma spec. ancora a *Non violenza e Costituzione*, cit., 139 ss.

Tale partecipazione, invece, può aiutare molto a smontare alcuni luoghi comuni e stemperare alcuni attriti. Si tratta, in fondo, di un obiettivo fondamentale della (ma anche di un criterio metodologico implicito nella) nostra Costituzione: cfr. il combinato disposto almeno degli artt. 2, 3, 4 II c., 7, 8, 19 e 20 della Carta.

11. Una provocazione sul rischio che forse oggi corriamo: dall'“oclo-crazia” del passato – attraverso le attuali “info-crazia”, “medio-crazia” e “algo-crazia” – alla “cretino-crazia”?

In un mio vecchio libro, esattamente di 30 anni fa, condannavo, in modo piuttosto veemente l'*oclo-crazia*, o “governo della folla”, preoccupato che non si confondesse con il ben diverso concetto di *demo-crazia* e, men che meno, con quello – assai più raffinato – di *demo-crazia costituzionale*¹⁵².

In tempi più recenti, segnalavo che l'antica *oclo-crazia* (o uso demagogico del popolo), assumeva – nella sua traduzione e manifestazione più moderna – le vesti linguistiche solo apparentemente appena più decorose del *populismo*¹⁵³.

Bene: le preoccupazioni passate (prima dell'*oclo-crazia* e poi del populismo) si trasformano oggi in timore della *medio-crazia*, intendendo con questo termine il potere espresso da una società essenzialmente *medio-cratice*, nel duplice ed emblematico senso che è malinconicamente “mediocre” e drammaticamente (e sempre più inconsapevolmente) “dipendente” dai *mass media*¹⁵⁴.

A differenza dei c.d. *boomer* (i nati fra il 1946 e il 1964) e di quelli della *Generazione X* (i nati fra il 1965 e il 1979), i c.d. *nativi digitali*¹⁵⁵, di fronte ad una mancanza di conoscenza o a un dubbio, anche grave, di solito fanno subito, o credono di sapere, cosa fare: pensano di risolvere il problema cliccando *immediatamente* internet sul cellulare per trovare la risposta. È una cosa legittima e comprensibile, nonostante i rischi che un uso compulsivo ed

¹⁵² In particolare prendevo spunto dal noto episodio del processo a Gesù di fronte a Pilato che vede la condanna a morte per crocifissione del Nazareno e l'assoluzione invece di Barabba ad opera del prefetto e procuratore della Giudea, il quale recepi – c.d. *privilegium paschale* – l'istanza di una folla/massa inferocita ed indistinta, folla sorprendentemente definita però da un giurista della levatura di Hans Kelsen una “maggioranza democratica” (...*demokratisch, Volksabstimmung*). Ovviamente condannavo la semplificazione kelseniana, dicendo che l'episodio evangelico descriveva piuttosto un becero caso di “oclo-crazia” – ossia di governo della *folla*, di una massa indefinita e indistinta di persone appartenenti a gruppi sociali ed etnici diversi che in quel momento erano presenti in quella piazza cosmopolita di Gerusalemme (galilei, giudei, samaritani, siro-fenici, greci, romani, ecc.) – ma non un esempio di “democrazia” (governo del *popolo*: cittadini che esercitano un diritto di voto libero, personale, uguale e segreto) e certamente non di “democrazia costituzionale” (potere del popolo limitato da valori universali meta-democratici giuridicizzati). Cfr. *Contributo per una teoria della Costituzione*, cit., spec. 187 ss. Sul punto, in seguito – seppure in diversa prospettiva – si è soffermato anche G. ZAGREBELSKY, *Il «crucifige!» e la democrazia*, Torino, Einaudi, 1995. Ho poi ulteriormente ripreso, e approfondito, il singolare punto di vista kelseniano in *Kelsen versus Kelsen: simple democracy or constitutional democracy?*, in *Italian Journal of Public Law*, Issue 2/2021, vol. 13, 329 ss. e in AA.VV., *Itinerari della comparazione. Scritti in onore di Giuseppe Franco Ferrari*, vol. I, Milano, Egea, 2022, 678 ss.

¹⁵³ Cfr. *Costituzionalismo versus populismo, op. et loc. cit.*

¹⁵⁴ Anche se pone più l'accento sulla mediocrità, può essere utile A. DENEULT, *La mediocrazia. Come e perché i mediocri hanno preso il potere*, Milano, Neri Pozza, 2017.

¹⁵⁵ M. PRENSKY, *Digital Natives, Digital Immigrants*, in *On the Horizon* (MCB University Press, vol. 9, n. 5/2001). Sono “nativi digitali” le persone nate dal 1980 in poi, detti pure *Millennial* (dal 1980 al 1996), *Generazione Z* (dal 1997 al 2012) e *Generazione Alpha* (dal 2012 a oggi).

estemporaneo della rete presenta: sappiamo tutti quanti disastri sono nati dall'accesso così veloce a scorrette informazioni, meglio pseudo-informazioni, soprattutto in campo sanitario (errate *auto-diagnosi*) o la pericolosa inattendibilità scientifica di molte voci di *Wikipedia*, per altro meraviglioso strumento di conoscenza popolare.

Siamo così passati dall'*oclo-crazia* – per capirci con altri esempi/provocazioni: la folla che protesta per il pane, cui si unisce l'ingenuo Renzo manzoniano nel 1630 a Milano, i linciaggi del West americano nell'Ottocento, ecc. – al *populismo* (invero malattia classica della democrazia) nelle sue più recenti varianti sudamericane, poi nordamericane ed europee del XX secolo. Ma soprattutto stiamo facendo, mi pare, un ulteriore passo verso un altro “modello” patologico di organizzazione socio-politica, che il diritto – anche il diritto costituzionale – fa fatica a controllare e regolare. Grazie allo spettacolare strumento offertoci dalla rete internet stiamo facendo esperienza, accanto a indubitabili vantaggi che come già detto qui non si prendono in esame, di una “medio-crazia” (mediocrità + mass media), caratterizzata anche dai più recenti e ricordati fenomeni dell’“info-crazia” (potere della disinformazione diffusa) e, sempre più, dell’“algo-crazia” (potere crescente degli algoritmi)¹⁵⁶.

Sono tutti fatti che incrementano esponenzialmente i problemi psicologici e gnoseologici cui ho accennato in questo lavoro, dunque l'esistenza, ripeto: accanto agli innegabili vantaggi della rete, anche di una non trascurabile *dissonanza cognitiva* collettiva, che ormai assume rilevanza antropologica. Non a caso Papa Francesco dice che la nostra non è un'epoca di cambiamenti, ma che ci troviamo di fronte ad un cambiamento d'epoca. Penso che abbia ragione. Mi sia consentita una provocazione: in questo quadro storico così fluido, in movimento – che non sappiamo ancora se sia un'evoluzione o un'involuzione – i fenomeni prima ricordati del negazionismo, della *cancel culture*, del complottismo e dei discorsi d'odio sono forse segni che ci stiamo avviando verso la “cretino-crazia”?

Mi rendo conto che la formula “cretino-crazia” è irritante e indisponente, ma mi pare che il rischio che oggi corriamo non sia tanto quello dell'*onagro-crazia*, che in passato Benedetto Croce faceva coincidere senza troppi giri di parole con il fascismo¹⁵⁷, e nemmeno tanto dell'*asino-crazia*, ossia dell'asinismo semianalfabeta e goffo di una parte della nostra attuale classe dirigente¹⁵⁸. Il problema è, mi pare, un diffuso stato di ignoranza e manipolazione

¹⁵⁶ Cfr. § 13 e, fra i tanti: A. SORO, *Libertà, algoritmi, umanesimo digitale. Democrazia e potere dei dati*, Milano, Baldini e Castoldi, 2019; F. DONATI, *Internet e campagne elettorali*, in *federalismi.it*, n. 16/2019; A. D'ATENA, *Sul cortocircuito tra democrazia illiberale e Internet*, in *Lo Stato*, n. 13/2019, 261 ss.; M. BARBERIS, *Come Internet sta distruggendo la democrazia*, Milano, Chiarelettere, 2020; F. ZAMBONELLI, *Algocrazia. Il governo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale*, Trieste, Scienza express, 2020; A. CARDONE, “Decisione Algoritmica” Vs Decisione politica? *A.I. Legge democrazia*, Napoli, ES, 2021; F. D. PERILLO, *Algocrazia. L'intelligenza artificiale è la fine del management?*, Milano, Guerini Next, 2024.

¹⁵⁷ Così B. CROCE nel 1925: «onagrocrazia, ovvero il governo degli asinelli selvatici, onagri, di mezza tacca e in via di sparizione: l'altro pericolo, quello degli ignoranti che teorizzano, giudicano, sentenziano, che fanno scorrere fiumi di spropositi, che mettono in giro formule senza senso, che credono di possedere nella loro ignoranza stessa una miracolosa sapienza, lo conosciamo perché lo abbiamo sperimentato bene. Si è chiamato, nella sua forma più recente, ‘fascismo’. Io ho preferito denominarlo ‘onagrocrazia’». Sul punto cfr. E. MARZO, *Onagrocrazia*, in *Critica liberale*, 5.07.2024.

¹⁵⁸ Penso – ma sono solo alcuni degli esempi/perle che è possibile ricordare – per guardare a destra, alle *gaffes* del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano (secondo cui Cristoforo Colombo si sarebbe ispirato alle teorie di Galileo, che invece nasce 72 anni dopo) o, rivolgendoci a sinistra, del leader del M5S, Giuseppe Conte (secondo

dell'opinione pubblica, non sempre ma spesso pressoché priva di letture alternative critiche, o comunque lucide, della realtà fattuale¹⁵⁹.

È difficile dimenticare, per esempio, la beffarda provocazione di Umberto Eco, secondo cui internet «ha dato diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo uno o due bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel»¹⁶⁰. Ma la cosa era abbastanza prevedibile e il rischio andava assolutamente corso: l'apertura "democratica" della rete, e la garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, sono valori irrinunciabili. Come ho già detto, la rete è solo un "mezzo" di amplificazione delle comunicazioni e delle conoscenze e, come tale, costituisce – al pari ora dell'IA generativa – essenzialmente uno straordinario progresso dell'umanità, n.b.: *a condizione che se ne faccia il giusto uso*.

Insomma, gli imbecilli ci sono sempre stati e ci saranno sempre, indipendentemente dal grado di diffusione, dunque dagli effetti, delle loro idee. Mi preoccupa, invece, quando importanti personalità e istituzioni culturali sembrano cedere (come s'è visto: cfr. spec. §§ 5, 6 e 7) – dietro la formula del "politicamente corretto" – a *formae mentis* e *prassi* tutt'altro che liberali, anzi (in nome dell'inclusività) di fatto scriminanti¹⁶¹. In particolare mi sconcerda che persone colte e qualificate abbiano stemperato il carattere antropico del cambiamento climatico (si pensi al premio Nobel Carlo Rubbia) o espresso dubbi sull'utilità dei vaccini anticovid (si pensi al premio Nobel Luc Montagnier). Per converso, dovrebbe ormai essere evidente che – sul piano scientifico – non vale il "principio di autorità" (individuale), non a caso usato dai negazionisti, bensì il risultato cui giunge la "comunità degli studiosi" (soggetto collettivo).

Quando finisce il vero coraggio di pensare ed agire in modo "politicamente scorretto" e incomincia, invece, il contagio di una "epidemia stupidità"?

cui «nel 2026 a Bologna c'è stato l'attentato a Matteotti», mentre – come si sa – Matteotti non subì attentati, ma fu ucciso a Roma nel 1924): cfr. per entrambi le caustiche osservazioni di M. GRAMELLINI, *Il loquace Sangiuliano e Il Conte di san Giuliano*, rispettivamente in *Corriere della sera*, del 25.06.2024, 1 e del 4.07.2024, 1.

¹⁵⁹ Non occorre citare *L'Elogio della follia* di Erasmo da Rotterdam, per comprendere che il tema, com'è ovvio, si rivela sfuggente ed estremamente complesso, dunque non scevro da interessanti aspetti contraddittori. Esigerebbe spazi di riflessione più ampi di quelli qui disponibili, per cui mi limito a rinviare, fra i tanti e con livelli di analisi assai diversi, a: R. MUSIL, *Discorso sulla stupidità* (1937), ora Scisciano (NA), Diogene edizioni, 2015; H. GEYER, *Della stupidità*, Milano, Bompiani, 1957; C.M. CIPOLLA, *Le leggi fondamentali della stupidità umana*, Bologna, Il Mulino, 1976; G. MESSINA, *Intervista sulla stupidità*, Milano, OMBand D.E., 2017; P. ODIFREDDI, *Dizionario della stupidità*, Milano, Rizzoli, 2018; AA.VV., *Psicologia della stupidità*, a cura di J.F. Marmion, Palermo, Nuova Ipsa, 2020.

¹⁶⁰ Mi riferisco al breve incontro con i giornalisti nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale a Torino, dopo aver ricevuto la laurea *honoris causa* nel 2015, dove fra l'altro disse: «La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità», invitando opportunamente i giornali «a filtrare con un'equipe di specialisti le informazioni di internet perché nessuno è in grado di capire oggi se un sito sia attendibile o meno». Dell'evento ci sono diversi video. Cfr., per es., <https://www.facebook.com/Repubblica/videos/i-social-danno-diritto-di-parola-a-legioni-di-imbecilli-il-vero-significato-dell/1051288018751149/>. È pur vero che «ancor prima dei social network, a sdoganare la stupidità e a riconoscerle piena dignità è stata la televisione»: così G. MESSINA, *op. cit.*, 49 (del testo online).

¹⁶¹ Più in generale il problema è stato affrontato da S. NADLER - L. SHAPIRO, *Quando persone intelligenti hanno idee stupide. Come la filosofia ci salva da noi stessi*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022.

12. Perché non si può più sostenere, *sic et simpliciter*, la tesi della «tolleranza “teorica” assoluta e tolleranza “pratica” relativa»

La Costituzione usa l’aggettivo “sacro”, com’è noto, solo per il dovere di difesa della patria (art. 52, l c.). Ma credo possa considerarsi “sacra”, anche se non è detto espressamente, pure la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21). Ciò detto, i diritti fondamentali non sono certo relativi (nel senso di azionabili solo nei confronti di determinati soggetti), ma nemmeno esistono diritti assoluti (ossia senza limiti): tutti i diritti fondamentali sono invece “relazionali” fra loro e – nel necessario *bilanciamento* fra gli stessi – quando si affievolisce l’uno si espande l’altro, senza però mai sparire¹⁶². Si tratta dunque di comprendere quali possono essere i “limiti” della libertà di manifestazione del pensiero nel discorso pubblico in uno Stato liberaldemocratico o costituzionale.

Faccio a me stesso alcune domande. Si può ammettere che in un’Università (tunisina) *degni di questo nome* si possa discutere una tesi, non storica ma scientifica, sul geocentrismo e la natura piatta della terra? Direi di no, altrimenti cancelliamo il diritto all’istruzione. Si può ammettere che, in un corso ufficiale di medicina, un docente sostenga che i vaccini non servono, anzi – peggio – che siano tutti pericolosi e non vadano usati? Direi di no, altrimenti sparisce, oltre il diritto all’istruzione, anche il diritto alla salute. E potrei continuare...

Dunque i diritti, tutti i diritti, vanno sempre bilanciati secondo *ragionevolezza*. E così, di fronte alla domanda: “si può ammettere che uno studioso della straordinaria levatura intellettuale come Luciano Canfora esprima in modo totalmente libero il suo pensiero?”, risponderei di sì, precisando che *se il pensiero espresso non ha conseguenze negative pratiche*, la libertà di manifestazione del pensiero deve sempre e comunque prevalere. Aggiungo pure che, se fossi stato il/la Presidente del Consiglio, proprio per l’alta carica ricoperta, non l’avrei denunciato, tant’è che nel momento in cui scrivo per fortuna la querela è stata ritirata¹⁶³. Ma, con la stessa franchezza, mi chiedo: era proprio necessario qualificare (non “neo-fascista”, ma addirittura) «neo-nazista nell’anima» la Premier? E con quali strumenti introspettivi? Esiste *anche* il diritto all’onore, al rispetto e alla reputazione del cittadino (in fondo, non conta se la parte lesa sia il primo ministro o meno). Sia chiaro: ciò non toglie che la sola idea, nel 2024, che – nel dibattito politico – possano ancora configurarsi “reati di opinione” sia spregevole¹⁶⁴.

¹⁶² Per approfondimenti, mi permetto di rinviare a *Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l’individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Politica del diritto*, n.1/2006, 167 ss. e alla voce *Bilanciamento*, per *Enciclopedia filosofica*, vol. II, Milano, Bompiani, 2006, 1261 s.

¹⁶³ E trovo giuridicamente legittima e umanamente comprensibile – ma politicamente discutibile vista la carica rivestita – anche la scelta di un altro Presidente del Consiglio del passato, Alcide De Gasperi, per altro straordinario statista, che nel 1954 denunciò e fece condannare il grande scrittore Giovannino Guareschi per diffamazione a mezzo stampa. Queste scelte, anche quando sono fatte comprensibilmente a tutela dell’onorabilità della persona lesa, raramente hanno un valore socialmente e politicamente “educativo”, ma anzi rischiano di preludere all’attenuazione di altri diritti, non meno importanti: alla satira, al dissenso, ecc.

¹⁶⁴ E questo forse spiega, più di ogni altra considerazione, l’*intemperanza verbale* [pare che Canfora abbia detto: “Siccome è una neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini”] – se vogliamo chiamarla così – del chiarissimo studioso, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni. Cfr. L. CANFORA, *Con Meloni tornano gesti neonazisti ma io vengo accusato di un reato d’opinione*, intervista rilasciata a C. Vecchio, in *Repubblica* del 7.07.2024. Cfr. https://www.repubblica.it/politica/2024/07/07/news/luciano_canfora_meloni_neonazista_querela-423370964/?ref=RHLF-BG-P4-S2-T1

Anche questi eventi recenti inducono a confermare che – almeno nel dibattito pubblico italiano, ma non solo – latitino, da tutte le parti (anche quelle impensabili), le “virtù” dell’equilibrio, della pazienza, della moderazione, della continenza, della tolleranza, dell’auto-controllo: tutte qualità che dovrebbero caratterizzare il dialogo inter- ed imper-sonale nel discorso pubblico, se non vuole diventare una rissa da bettola, caratterizzata da facili demagogie e inutili semplificazioni, per di più aggravate dall’amplificazione virale dovuta ai nuovi mezzi di comunicazione. Confermo, dunque, che gli attuali problemi legati alla libertà di manifestazione del pensiero spesso sono “etici”, prim’ancora che “giuridici” e colpisce appunto l’assenza, o carenza, delle “virtù” prima ricordate che, come si dirà anche più avanti (cfr. § 13), sono, o dovrebbero essere, il presupposto etico degli stessi valori giuridico-costituzionali.

Naturalmente resto convinto che bisogna sempre distinguere gli *atti* dalle *idee*, per cui «la legittimità della reazione contro gli intolleranti dipende [...] *essenzialmente* dai comportamenti (per esempio: atti terroristici) e non dall’esplicitazione di mere idee (per quanto aberranti esse siano)»¹⁶⁵.

Tuttavia oggi forse non si può più affermare – senza “se” e senza “ma” – la tesi ultraliberale della «*tolleranza teorica assoluta* (piena libertà di manifestazione del pensiero) e *tolleranza pratica relativa* (limitata libertà di azione concreta)», per cui si potrebbe *dire* tutto, ma non *fare* tutto¹⁶⁶. Piaccia o no, purtroppo anche il semplice *dire* – non sempre, ma qualche volta – è già *fare*, politicamente e giuridicamente rilevante, come nel caso oggi più che mai delle menzogne (*fake news*), del turpiloquio gratuito e dei discorsi d’odio razziale, sessista, ecc. che finiscono col generare, poi, concreta violenza. Ho già detto che considero spregevole l’esistenza di reati di opinione, ma quando un’opinione diventa un “insulto”, o peggio, si può ancora considerare semplicemente un’opinione?

Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che lo Stato costituzionale non svolge solo una funzione neutra e *descrittiva*, ma anche una funzione *prescrittiva*, ossia cerca di orientare la società verso alcuni valori superiori, non a caso giuridicizzati nella Costituzione: per esempio l’inclusione invece dell’esclusione, la solidarietà invece dell’egoismo, il rispetto della persona in luogo della sua denigrazione, ecc. Ciò non comporta affatto che, per questo, lo Stato costituzionale diventi automaticamente *paternalista*, o peggio *etico*, ma significa semplicemente che esso non è un mero involucro formale che fissa soltanto le regole “procedimentali” del gioco politico, quest’ultimo libero poi di generare (anzi di *degenerare*, in) manifestazioni di intolleranza e aggressività verbale, che spesso prelude e prepara quella materiale. Tali “manifestazioni” non hanno nulla a che vedere con la libertà di cui all’art. 21 cost. e con il modello dello Stato costituzionale che «non è affatto assiologicamente neutro – *wertfrei*, o *indifferent aux valeurs* – ma, esattamente al contrario, costituisce il tentativo di razionalizzare *giuridicamente* alcuni principi *politici*»¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Così mi esprimevo in *I «due» volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione*, in *Pol. dir.*, n. 3/2014, 439, nt. n. 49.

¹⁶⁶ ... tesi che pure sostenevo spavalidamente 30 anni fa in *Contributo per una teoria della Costituzione*, cit., 286 (ma v. pure, a onor del vero, per più complesse riflessioni: 261-287).

¹⁶⁷ Cfr. *Non violenza e Costituzione*, cit., XV.

Per questo lo Stato liberal-democratico e personalista, o più semplicemente “costituzionale”, deve certo garantire il diritto alla critica, al dissenso e alla satira, anche feroci, ma ha anche il diritto, anzi il dovere, di *difendere* (paradossalmente anche nell’interesse stesso di chi lo attacca) il sistema di valori – procedurali (democratici), sì, ma anche sostanziali – che lo caratterizza. Lo Stato costituzionale, in quanto fondato sul rispetto del principio super- e meta-costituzionale della *dignità umana*, ha il diritto/dovere, insomma, di difendersi da chi lo vuole distruggere – *verbis et factis* (n.b.: endiadi inscindibile!) – proprio in nome della tolleranza che lo contraddistingue, come ci ricorda la perenne lezione di K. Popper: «se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l’attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi [...] proclamare, in nome della tolleranza, il diritto a non tollerare gli intolleranti»¹⁶⁸.

In breve, il passaggio dalla celebre formula *teorica* popperiana alla sua applicazione *pratica*, non solo comporta che lo Stato costituzionale non tolleri, per esempio, che un seguace della *Jihad islamica* ne propagandi il messaggio, per il rischio di conseguenti e concrete azioni terroristiche, ma “non” può tollerare anche, sempre per esempio, che – a differenza del *quisque de populo* convinto terrapiattista che manifesta liberamente la sua opinione – un docente scolastico, e a maggior ragione universitario, sostenga che la terra è immobile e il sole le gira attorno. Gli effetti “pratici” nefasti (in questo caso sul diritto all’istruzione) di quest’ultima ipotesi sono evidenti.

13. Brevi conclusioni su *internet* ed AI: bisogna rafforzare i “contrappesi” del XXI secolo (limiti sapienziali: etici e scientifici) rispetto agli attuali “pesi” del sistema (potere pseudo-democratico mediatico diffuso)

Se è vero, com’è vero, che sapere è potere (*scientia potentia est*)¹⁶⁹, la preoccupazione più seria ed urgente sembra quella di riuscire a garantire a tutti gli uomini il più alto livello possibile di accesso alle conoscenze, in primo luogo a quelle scientifiche, senza le quali non sarà possibile risolvere tutti gli altri problemi che affannano l’umanità, dalla fame alla crescente mancanza d’acqua.

¹⁶⁸ Cfr. K. POPPER, *The Open Society and Its Enemies* (London, 1945), trad. it., Roma, Armando, vol I (1973), 360. Può forse essere comprensibile l’idea che il valore universale della dignità umana, per la sua genericità, rischi di essere “supervalutato”, apparendo dunque insufficiente – n.b. *da solo!* – a fungere da limite alla libertà di espressione, ma mi pare pleonastico – proprio per la ricordata endiadi presente nel testo (*verbis et factis*) – invocare un intervento della Corte cost. che estenda alla propaganda di idee razziste quanto stabilito nella sent. n. 108/1974 (che dichiarò incostituzionale l’art. 415 c.p. “nella parte in cui” non prevedeva che l’istigazione all’odio delle classi sociali potesse essere sanzionata solo se perpetrata con modalità pericolose per la tranquillità pubblica): cfr. C. CARUSO, *Dignità degli altri e spazi di libertà degli intolleranti. Una rilettura dell’art. 21 Cost.*, in *Quad. cost.*, n. 4/2013, 795 ss. È evidente, infatti, che se non fossero appunto pericolose per la tranquillità pubblica, tali malsane idee non sarebbero perseguibili né perseguite. Sull’idea, invece, che il bilanciamento a favore della “dignità umana” sia sempre ragionevole, “ancorchè non sia mite”, cfr. correttamente C. SALAZAR, *I «destini incrociati» della libertà di espressione e della libertà di religione: conflitti e sinergie attraverso il prisma del principio di laicità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1/2008, 67 ss.

¹⁶⁹ Cfr. F. BACONE, *Meditationes sacrae* (1597) e T. HOBBS, *De Homine* (1658), cap. X. Ma già *Proverbi*, 24, 5: «Un uomo saggio vale più di uno forte, un uomo sapiente più di uno pieno di vigore».

Poiché solo la “verità ci rende liberi” (Gv 8, 32), certo spetta ad ogni *uomo* ricercare la Verità. Ma non è esattamente questo il compito del *giurista*, visto che la categoria concettuale della *verità* è, sì, universale, ma più filosofica che giuridica, in quanto la verità con la V maiuscola, soprattutto se (per chi crede) la si fa coincidere con Dio, è ineffabile¹⁷⁰ e il diritto è solo una “scienza sociale” o molle (*Wissenschaft*), nemmeno una “scienza naturale” o dura (*Science*). Del resto, il giurista sa che le proposizioni giuridiche ordinariamente non sono apofantiche (vere o false), ma semmai valide/invalidi, seppur con la rilevante eccezione del sindacato costituzionale di ragionevolezza, in cui fortunatamente i concetti di validità/invalidità spesso possono coincidere con quelli di verità/falsità. Più in generale, però, è evidente che purtroppo per le scienze sociali – ed in special modo per il diritto – conta più il *verosimile* (ove pure fosse “falso”) del *vero* stesso (ove non apparisse “verosimile”)¹⁷¹.

Se dunque – come si è cercato di spiegare in questo lavoro – il problema oggi non è tanto quello di garantire la *libertà di manifestazione del pensiero*, quanto quello di garantire la *libertà di pensiero*, allora occorre lavorare molto su un’adeguata “formazione” culturale dei cittadini, per realizzare la quale occorre soprattutto una corretta, ed il più possibile completa, “informazione” degli stessi. Infatti, solo una corretta informazione ci può aiutare ad accedere “almeno” a quella parte di verità che ci è dato di conoscere, beninteso compatibilmente ai mezzi e alle capacità di ciascuno nel contesto in cui vive: *quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur*, come diceva l’Aquinata¹⁷². Del resto, conoscere (*realmente*) è sempre la premessa necessaria per decidere (*liberamente*).

Tutto si complica se si tiene conto del fatto che, com’è noto, l’era che viviamo vede una sempre più forte *integrazione fra uomini e macchine intelligenti*, dove la “comunicazione” è fra uomini, fra uomini e macchine ed anche semplicemente fra macchine. La transizione epocale cui si accennava nel § 11 (non epoca di cambiamenti, ma *cambiamento d’epoca*) ci obbliga a ripensare tutte le categorie concettuali a cui eravamo abituati. Per esempio, di fronte al nuovo e straordinario potere delle “macchine intelligenti”, e di conseguenza anche alla possibilità dell’errore algoritmico, il c.d. “costituzionalismo digitale”¹⁷³ o “costituzionalismo ibrido”¹⁷⁴ ci costringe a riscoprire il valore dell’antropocentrismo che pensavamo superato, in un più ampio quadro di ecologia integrale.

L’IA – il cui consumo di energia è mostruoso – può causare dissonanze cognitive, ma può invece essere considerata un *amplificatore cognitivo*: dipende, al solito, dall’uso che ne

¹⁷⁰ Diceva AGOSTINO DI IPPONA: «Se comprendi, non è più Dio» (Sermo 52, 6.16). Ma anche GREGORIO NAZIANZENO: «È impossibile esprimere Dio, ma è ancora più impossibile comprenderlo» (Discorso 28,4).

¹⁷¹ Per tutti i temi qui accennati, sia consentito il rinvio a *Contributo per una teoria della Costituzione*, cit., 146 ss. (ivi bibl.) e A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*^{VII}, Torino, Giappichelli, 2022, 143 ss.

¹⁷² Cfr. *Summa Theologiae*, 1a, q. 75, a. 5; 3a, q. 5, ma pure 1a, q. 12, a. 4. V. anche J. RAUCH, *La Costituzione della conoscenza. In difesa della verità*, Roma, Castelvocchi Editore, 2022.

¹⁷³ Cfr., per tutti, O. POLLICINO, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quad. cost.*, n.3/2023, 569 ss.

¹⁷⁴ Ossia un costituzionalismo che sappia dunque “esprimersi nel linguaggio della tecnologia”: così A. SIMONCINI, *L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *Biolaw Journal*, n. 1/2019, 88. Sempre *infra* C. CASONATO (*Potenzialità e sfide dell’intelligenza artificiale*, 177 ss.) parla di «una nuova missione per il costituzionalismo».

facciamo¹⁷⁵. Com'è noto, le tecniche di *machine learning* sviluppano algoritmi che rendono possibile, sulla base dell'immane quantità di dati disponibili, addirittura l'apprendimento "automatico" da parte dei sistemi informatici, con notevoli riverberi sui diritti costituzionalmente protetti¹⁷⁶. Ma il concetto di *intelligenza* non può essere ridotto a quello di mera *capacità di calcolo*: «non siamo intelligenti perché sappiamo calcolare gli esiti di una decisione: siamo intelligenti perché sappiamo scegliere, anche tra alternative che non sono paragonabili con un calcolo»¹⁷⁷. In quanto *amplificatore cognitivo*, grazie alla sua straordinaria capacità di calcolo, l'IA certo può aiutarci a "decidere" meglio, ed è anche in grado di decidere in modo *automatico* e *autonomo*, ma le decisioni umane – a differenza di quelle prese dall'IA – non sono assunte semplicemente secondo un calcolo. Per questo, dunque, le macchine attuali hanno "l'intelligenza di un tostapane"¹⁷⁸ ed è vero che la parola "intelligenza" costituisce solo un'antropomorfizzazione, per cui è prematuro parlare di "coscienza" dell'IA. Quest'ultima non ha volontà, né responsabilità, sicché *non* è – allo stato – un soggetto giuridico¹⁷⁹.

Ma l'IA sub-simbolica, generativa e il *deep learning* aprono inquietanti prospettive. Quanto prima probabilmente raggiungeremo un punto di non ritorno, il c.d. livello della *singularità*: pare che «i sistemi AI dovrebbero raggiungere la nostra stessa potenza analitica (e creativa) entro il 2045»¹⁸⁰. Ne discenderanno almeno tre problemi: a) riusciremo a far sì che la situazione non ci sfugga di mano, ossia a realizzare il c.d. "allineamento" fra volontà dell'AI e intenzioni/valori umani?; b) quanta parte dell'inevitabile e continuo bilanciamento fra interessi umani contrapposti potrà essere delegato agli automatismi delle macchine di AI?; c) ammesso, ma non concesso, che riusciremo a "governare" l'AI, davvero le nuove tecnologie daranno vita ad un uomo superiore, un *Übermensch* nietzschiano? La mia impressione è che sarà superiore, forse, ma non necessariamente *migliore*. In assenza di "empatia umana", temo che ci troveremo, semmai, di fronte al fenomeno di un potere *subumano*, più che *sovrumano*¹⁸¹.

Ben al di là del semplice riconoscimento facciale, l'applicazione più raffinata dell'Intelligenza Artificiale già permette di *clonare* immagini in movimento e voci, facendo dire e fare a

¹⁷⁵ Cfr. M. CHIRIATTI, M. GANAPINI, E. PANAI et al., *The case for human–AI interaction as system 0 thinking*, in *Nat Hum Behav* 8, 1829–1830 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01995-5>

¹⁷⁶ Cfr., per tutti, il bel saggio di A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in AA.VV., *Lingua, linguaggi, diritti*, cit., 123 ss. Sui principi di conoscibilità, comprensibilità, non esclusività e non discriminazione cfr. pure ID., *L'algoritmo incostituzionale*, cit., 63 ss., che giustamente parla anche di "incertezza conoscitiva" e "principio di precauzione".

¹⁷⁷ Così R. PRESILLA, *ChatGPT non è intelligente, ma si applica*, in <https://rivista.vitaepensiero.it>, 25.02.2023. Ma cfr. già: J. WEIZENBAUM, *Computer Power and Human Reason: From Judgement to Calculation*, San Francisco, W.H. Freeman & Co., 1976.

¹⁷⁸ Traggo la felice formula, di Luciano Floridi, da O. POLLICINO-P. DUNN, *op. cit.*, 74 (del testo online). Ma v. pure, ora, K. CRAWFORD, *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell'IA*, Bologna, Il Mulino, 2024.

¹⁷⁹ Così G. FINOCCHIARO, *Intelligenza artificiale. Quali regole?*, Bologna, Il Mulino, 2024, 27 ss. Sul punto v. pure, fra gli altri, A. CELOTTO, *I robot possono avere diritti?*, in *Biolaw Journal*, n. 1/2019, 91 ss. e, sempre *ivi*, soprattutto le acute riflessioni di A. D'ALOIA (*Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, 28), che emblematicamente si chiede se potremo negare la soggettività «fra 20, 30, 50 anni o forse prima».

¹⁸⁰ Così G.E. VALORI, *Liberi fino a quando? L'intelligenza artificiale, le fake news e il futuro della democrazia*, Torino, Lindau, 2020, 34 (del testo online).

¹⁸¹ Per la distinzione fra i due aggettivi (sub- e sovra-umano), cfr. ancora il mio *Non violenza e Costituzione*, cit., spec. 209.

qualcuno, addirittura pure non più vivente, ciò che non ha mai detto/fatto¹⁸². Anche ChatGPT oggi consente di produrre testi molto simili a quelli umani. Soprattutto impressiona la capacità degli ultimi modelli di AI di generare contenuti falsi, ma assolutamente credibili e convincenti, del tutto indistinguibili da quelli prodotti da esseri umani ed in grado – su scala planetaria – di manipolare i mercati finanziari e influenzare le elezioni politiche¹⁸³. L'intelligenza artificiale, dunque, è sempre più capace di creare testi, immagini e video che alterano la realtà facendola sembrare vera, con esiti imprevedibili. Tale uso dell'AI – si badi – è ormai accessibile, nelle versioni più *soft*, non solo ad *élites* di sofisticati esperti informatici, ma al grande pubblico, dunque al cittadino comune¹⁸⁴.

Giunti a questo punto, la nota provocazione nietzschiana secondo cui “non ci sono fatti ma solo interpretazioni” – così importante per tutti gli intellettuali ma soprattutto per noi giuristi, che viviamo di *ermeneutica* – rischia di essere una “categoria di pensiero” (*Denkform*) superata, perché forse quanto prima, a causa dell'AI, saremo nella tragica condizione di dubitare persino della stessa “possibilità” dell'interpretazione.

Tutti questi sviluppi tecnologici, insieme inquietanti e meravigliosi, ove non disciplinati rigorosamente, rischiano in pratica di incrinare di senso concreto il principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, aumentando il ricordato fenomeno della dissonanza cognitiva collettiva. Per questo, il nesso fra internet, intelligenza artificiale e libertà di pensiero nel “discorso pubblico” è più stretto di quanto forse non si pensi.

Un dato per tutti: secondo un'indagine promossa da Microsoft insieme a SWG, fra le figure professionali già oggi più richieste nel settore dell'AI – oltre ovviamente a matematici, fisici ed ingegneri informatici – si indicano “analisti di mercato”, “registi” e “psicologi”¹⁸⁵. Mi sembra evidente che le scelte che il cittadino/consumatore compie nel “mercato” siano legate al suo pensiero. Dunque “registi” e “psicologi” presumo servano per analizzare, e condizionare, il pensiero dell'opinione pubblica al servizio del mercato. E sappiamo tutti che c'è non solo un mercato *economico*, ma anche un mercato *politico* (che è fatto della legge della domanda e dell'offerta politica mediata dal *voto*).

Trovo davvero preoccupante il pericolo che stiamo correndo a causa di una potenziale “combinazione” di fattori mai verificatasi prima d'ora: accesso universale alla rete (dove “pasciano” – se non indisturbati, appena scalfiti – negazionismi, complottismi, cultura della cancellazione e discorsi d'odio); censure/manipolazioni degli Stati autoritari/totalitari alla rete e

¹⁸² Cfr., per tutti: G. MOBILIO, *Tecnologie di riconoscimento facciale. Rischi per i diritti fondamentali e sfide regolative*, Napoli, ES, 2021 e AA.VV., *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, a cura di G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta, Bologna, Il Mulino, 2022.

¹⁸³ Cfr. G. MARCUS, *Taming Silicon Valley: How We Can Ensure That AI Works for Us*, Cambridge (USA), The Mit Press, 2024. In realtà, pare che invece sia possibile con precisione del 99,9% scoprire se un testo è stato scritto da Chatgpt o è umano, ma al momento è un *tool* non accessibile. Cfr. https://www.corriere.it/tecnologia/24_agosto_05/openai-ha-sviluppato-uno-strumento-per-capire-se-un-testo-e-stato-scritto-con-chatgpt-ma-non-vuole-rilasciarlo-c8089968-11ab-46f6-bafc-3d208c61bxlk.shtml

¹⁸⁴ Cfr. P. OTTOLINA, *Perché questa foto «scattata» da un telefono non è reale (e perché dobbiamo iniziare a preoccuparci)*, in *Corriere della sera* del 23.08.2024 (https://www.corriere.it/tecnologia/24_agosto_23/perche-questa-foto-scattata-da-un-telefono-non-e-reale-e-perche-dobbiamo-iniziare-a-preoccuparci-71b95255-cca8-4dec-9b7a-4f014892dxlk.shtml)

¹⁸⁵ Cfr. I. CONSIGLIERE, *Intelligenza artificiale, i mestieri più richiesti: ingegneri, registi, psicologi, architetti e analisti*, in *Corriere della sera*, 24.06.2024.

nella rete; impressionante strapotere delle *Big Tech*, soprattutto occidentali; applicazione dell'*intelligenza artificiale generativa* al potere mediatico, con sviluppi imprevedibili, ecc. Se aggiungiamo il pericolo che scoppi un conflitto mondiale, l'aumento globale delle disuguaglianze e la crisi ambientale, sembra che ci stiamo avviando verso la "tempesta perfetta", col rischio di scadere in un altro tipo di *disturbo cognitivo*: la paura/fobia di un'apocalisse ambientale e tecnologica che ci vede impotenti, passando così da una generica dissonanza cognitiva collettiva ad un sentimento collettivo di angoscia depressiva.

Dobbiamo invece sfuggire al mito – in realtà una tentazione con tratti irrazionali – del ritorno a un passato pre-tecnologico più felice, che in realtà non esiste, se mai è esistito¹⁸⁶, per scoprire invece (anche quelli di noi che non sono nativi digitali) che proprio gli strumenti scientifico-tecnologici esistenti, ed in vertiginoso sviluppo, possono diventare uno straordinario volano di crescita e progresso per il mondo intero¹⁸⁷. Basti pensare agli spettacolari progressi nel campo della medicina o in quello della mobilità "intelligente"¹⁸⁸.

Tutto dipende, come sempre, dall'uso che ne facciamo e che ne faremo.

Per la verità – da non più giovane e da mero giurista, dunque da *boomer* e profano – non posso negare l'impressione che non siamo ancora in grado di controllare/governare tali sviluppi, rischiando piuttosto di esserne controllati/governati.

Come si sa – in materia di internet e AI – gli Stati Uniti promuovono ricerca e innovazione collaborando con i giganti informatici (*co-regolazione*), la Cina copia un po' tutto e consegue ulteriori progressi tecnologici cominciando a disciplinarli (ma senza particolari preoccupazioni etiche), mentre l'Unione Europea si limita a fissare regole, che – dietro la formula "sovranità digitale europea" [cfr. l'*AI Act*, il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, in G.U. il 12 luglio] – pretendono di essere globali, apparentemente lasciando indietro il Vecchio Continente¹⁸⁹. Comprendo l'esaltazione americana del progresso tecnologico e del libero mercato, ma non considero autolesionistico lo sforzo di regolamentazione dell'Unione Europea, che mi pare solo una saggia forma di prudenza, semmai ancora troppo flebile. È vero, però, che paradossalmente nessuna regolamentazione

¹⁸⁶ Almeno per certi versi mi pare abbia ceduto a questa tentazione un pensatore – per altro acutissimo e geniale – come I. ILLICH, in buona parte dei suoi saggi (cfr. *Oeuvres complètes*, Paris, Fayard, I, 2004 e II, 2005).

¹⁸⁷ È l'approccio in merito sorprendentemente assunto dalla Chiesa cattolica, sostanzialmente ferma sui principi etico-spirituali che propugna, ma portata a vedere più luci che ombre nelle nuove tecnologie. Cfr. spec. P. BENANTI, *Oracoli. Tra algoretica e algocrazia*, Roma, Luca Sossella Editore, 2018; ID., *Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali*, Milano, Mondadori, 2022; V. PAGLIA, *L'algoritmo della vita. Etica e Intelligenza Artificiale*, Casale Monferrato (AL), Piemme, 2024, che – in un'intervista a T. Labate, del Corriere della Sera del 27.08.2024 – afferma: «Noi siamo di fronte a un cambiamento d'epoca. E stavolta la Chiesa l'ha capito prima di molti governi e prima della politica, come dimostra anche l'intervento di Papa Francesco all'ultimo G7. Con l'atomica l'uomo poteva distruggere il mondo, come anche con il clima; con l'Intelligenza artificiale può cambiare radicalmente l'uomo e l'umano [...] l'Intelligenza artificiale usata eticamente e messa al servizio dei bisogni dei più bisognosi, del pianeta, della pace. Ci si arriva solo dialogando ma con una novità rispetto al passato: non tutto passa attraverso i governi e questo rende tutto politicamente molto più complicato».

¹⁸⁸ Cfr. N. MINISCALCO, *L'intelligenza artificiale in movimento. L'impatto sui diritti costituzionali della smart mobility*, Milano, Wolters Kluwer 2023. Di contro, sul controverso impatto, positivo e negativo insieme, nel mondo del lavoro, v. da ultima A. APOSTOLI, *Nuovi lavori e nuove tecnologie*, Rel. al seminario AIC su *Una Repubblica fondata sul lavoro*, Stresa 20 settembre 2024, in corso di stampa.

¹⁸⁹ Cfr. G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, spec. 105 ss. Sugli effetti geo-politici dell'AI, cfr. K. CRAWFORD, *op. cit.*, *passim*. V. pure: https://milano.repubblica.it/cronaca/2024/09/20/news/gros_pietro_intelligenza_artificiale-423510437/?ref=RHLF-BG-P17-S1-T1 e

“giuridica” sembra in grado di stare al passo del vertiginoso sviluppo “tecnologico” in atto, che può avere effetti allucinogeni globali, sia per la sua ricordata capacità di *alterazione* della realtà, sia per la sua straordinaria *pervasività*: ben 5,16 miliardi di persone (64,4 %) della popolazione mondiale, ricche o povere, sono ormai connesse ad internet.

In particolare, come non ho mai creduto che la mano invisibile del libero mercato riesca, da sola, a colmare tutte le disuguaglianze sociali ed economiche, così non mi illudo¹⁹⁰ che la semplice mediazione stragiudiziale fra soggetti privati in posizioni di profondo squilibrio economico e di potere (da un lato le *Big tech* e, dall’altro, i singoli cittadini e le imprese), ora prevista dall’UE, riesca a garantire – nella sconfinata rete di internet, che oggi è il “luogo” privilegiato del *dibattito pubblico* – la libertà di manifestazione del pensiero e a maggior ragione, con essa, la libertà di pensiero, ben più difficile da acquisire e conservare. Piaccia o no, non si può più negare che «gli operatori privati sono, ad oggi, i veri grandi censori e arbitri del mondo digitale»¹⁹¹. E non possiamo certo lasciare ad un «manipolo di compagnie multinazionali [...] il monopolio in ordine al controllo dell’informazione sulla rete»¹⁹². Per questo innanzitutto credo – senza troppi timori che venga violato l’art. 21 Cost. – che dobbiamo esigere una maggiore presenza (dunque controllo nella e della rete, oltre che sull’AI) da parte delle istituzioni *pubbliche* nazionali, sovranazionali ed internazionali.

In secondo luogo, dovremmo rafforzare e valorizzare politicamente – immaginando uno straordinario impegno economico, dunque di spesa pubblica – tutte le istituzioni formative: dagli asili nido alle università, con particolare attenzione a queste ultime, ossia alle istituzioni di alta cultura. Quando parlo di valorizzazione di tutte le istituzioni *formative* (che, in quanto tali, sono anche “etiche”), non mi riferisco semplicemente alla promozione, attraverso esse, dell’alfabetizzazione digitale, certo necessaria, ma ben di più. Bisognerebbe anche immaginare una specie di campagna pubblica a favore della scienza, anche attraverso un maggior rigore penalistico di fronte a pericolose manifestazioni anti-scientifiche: mi sembra che siamo abbastanza “coperti” sul piano del negazionismo storico, ma non ancora a sufficienza sul piano del negazionismo scientifico (cfr. § 6).

Infine, dovrebbe crescere il ruolo “istituzionale” – dunque pubblico e nel discorso pubblico – degli intellettuali e decrescere, invece, il peso populistico della demagogia massmediatica, non di rado favorita da una parte della stessa classe politica.

Forse l’unico, o quasi, caso di un qualche riconoscimento “istituzionale” del ruolo degli intellettuali – come giustamente ricordava il compianto Alessandro Pizzorusso – riguarda i necessari requisiti di autorevolezza tecnico-giuridica previsti per i “giudici costituzionali”¹⁹³.

¹⁹⁰ A differenza forse di J.M. BALKIN, *How the regulate (and not regulate) social media*, in *Journal of Free Speech law*, n. 1/2021, 71 ss.

¹⁹¹ L. SCAFFARDI, *Internet fra auto-limitazione e controllo pubblico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2023, 395, cui rinvio per un’analisi più dettagliata di molti casi giurisprudenziali. Opportunamente l’Autrice richiama analoghe preoccupazioni di Papa Francesco nell’Enciclica “*Fratelli tutti*” sulla fraternità e l’amicizia sociale (3.10.2020), n. 45.

¹⁹² Così giustamente G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell’era di Internet*, in *MediaLaws*, n.1/2018, 45.

¹⁹³ A. PIZZORUSSO, *Meriti e limiti del processo costituzionale*, in *Pol. dir.*, 1972, 439 e ora spec. AA.VV., *Giureconsulti e giudici. L’influsso dei professori sulle sentenze*, a cura di S. Bagni, M. Nicolini, E. Palici di Suni Prat, L. Pegoraro, A. Procida Mirabelli di Lauro, M. Serio, 2 voll., Torino, Giappichelli, 2016.

Ma, salvo quest'eccezione, non mi sembra che l'orientamento prevalente in particolare nel nostro Paese sia a sostegno degli intellettuali e delle istituzioni intellettuali, almeno in questo momento. Il paradosso, anzi, è che oggi sembra che si vada in direzione opposta: per esempio, l'attuale progetto di riforma costituzionale della nostra forma di governo (c.d. *premierato*)¹⁹⁴ prevede l'eliminazione della figura dei "senatori a vita" (art. 59, II c., Cost.), considerata *pericolosa* in quanto non hanno una legittimazione popolare diretta e che, però, simbolicamente rappresentano invece le perenni ragioni dell'impegno sociale, dell'arte, della scienza, della letteratura, della cultura – se volete: della razionalità – avverso le contingenti e spesso solo populistiche istanze della politica.

Questo, come altri approcci (si pensi ancora alla ricorrente critica alla mancata legittimazione popolare diretta dei giudici costituzionali), presentano il rischio – in realtà *pericolosa semplificazione* – di determinare una frattura fra "volontà del popolo", teoricamente garantita dai suoi "rappresentanti" politici, e "opinioni degli intellettuali", che si presume se ne stiano rinchiusi nelle loro torri di avorio, per lo più universitarie. Così, la naturale, eterna e fruttuosa dialettica del confronto fra il *libero pensiero* politico-democratico, che la Costituzione riconosce, seppur non in modo assoluto, da un lato, e il *libero pensiero* artistico, etico, filosofico e scientifico, che fortunatamente la Costituzione pure riconosce e garantisce, dall'altro, si trasforma e degenera in confronto fra *demagogico populismo* ed *aristocratico elitismo* intellettuale.

In effetti, il *costituzionalismo* contemporaneo, o quel che ne resta, sembra oscillare pericolosamente fra *populismo* ed *elitismo* e, francamente, in questo particolare momento storico, mi sembrano più pericolose le degenerazioni derivanti dagli eccessi democratici (per intenderci il *populismo*) che le degenerazioni causate dagli ipotetici abusi di un non ben definito ceto aristocratico-intellettuale (per intenderci l'*elitismo*).

Avere un potere tecnologico e mediatico globale è, oggi più che mai, di eccezionale importanza, ma questa posizione di straordinario vantaggio – derivante dalla maggiore disponibilità di "conoscenza" avanzata e di maggiore "potere" nella gestione delle informazioni – non equivale necessariamente (e men che meno automaticamente) a disporre di maggiore "sapienza", ossia a saper fare un *uso socialmente utile* – nel linguaggio del giurista: *uso costituzionalmente orientato* – delle conoscenze e del potere di cui si dispone. Figure rappresentative delle *Big Tech* come Bill Gates o Elon Musk dispongono di questi poteri (finanziari, tecnologici e mediatici) e – in una sorta di apatia/indifferenza generale – non a caso vengono ricevuti da Capi di Stato e/o di Governo, proprio per il peso tecnologico/finanziario/mediatico che hanno, come se fossero appunto... Capi di Stato/di Governo. È significativo, inoltre, che essi spesso intervengano nel "dibattito pubblico" internazionale e nazionale¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Su cui qui non mi soffermo, essendomi già espresso tecnicamente – senza indulgere in facili accondiscendenze o comode condanne – altrove: *Riforma costituzionale (premierato elettivo) o riforma elettorale (maggioritario con designazione del premier)?*, in *Consulta online*, fasc. III/2023, 1063 ss. e *Dal "parlamentarismo" al "premierato": le quattro vie percorribili*, in *forumcostituzionale.it*, n.2/2024 (13.06.2024), 101 ss.

¹⁹⁵ Penso, da ultimo, all'intervento – vera e propria ingerenza nei confronti dello Stato di diritto italiano – dell'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, contro la magistratura e a favore del vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini, imputato nel processo *Open Arms*. Secondo il magnate americano: «Dovrebbe essere

Non mi scandalizzo, ma mi interrogo.

In questo quadro politico-mediatico globale in movimento, il tradizionale confronto, anch'esso dialettico, fra organi nazionali di *indirizzo politico* (Governo e Parlamento) ed organi di *garanzia super partes* (Corte costituzionale e Presidente della Repubblica) – tradizionale giuoco di “pesi e contrappesi” indispensabile in un sistema giuridico-costituzionale – tende a trasformarsi. E cosa diventa? Senza ovviamente dimenticare/rinunciare ai pesi e contrappesi giuridici esistenti, quali sono, oggi, più in generale i “pesi” ed i “contrappesi” del XXI secolo? Sono ancora solo nazionali o sono ormai “transnazionali” o comunque “trasversali” agli ordinamenti costituiti?

Passando – non senza difficoltà ed in modo un po' ardito, di cui mi scuso – dal dato giuridico-formale a quello politico-sostanziale, l'impressione è che il confronto si sia trasferito fra nuovi “pesi” sempre più forti (*potere pseudo-democratico* diffuso: essenzialmente *mediatico*) e vecchi “contrappesi” sempre più deboli (*limiti sapienziali*: essenzialmente etici e scientifici), quest'ultimi oggettivamente fiaccati/spossati dalle diffuse *dissonanze cognitive* generate dalle manipolazioni e connessi condizionamenti psicologici dei mezzi mediatici prima ricordati.

Come abbiamo visto, la “sede” del *dibattito pubblico* si è spostata, oggi, dalle aule parlamentari e dai giornali cartacei, alla grande “piazza virtuale” della macro-rete di internet (al cui interno si collocano le micro-reti televisive), un “ecosistema digitale” dove il peso di chi dispone del potere tecnologico/finanziario/mediatico è enorme e ben poco controllato¹⁹⁶.

Invece la “sede” di quelli che ho chiamato *limiti sapienziali* (essenzialmente etici e scientifici)¹⁹⁷ è più incerta e meno evidente, e non a caso più deboli sono i “contrappesi”. Potrebbe dirsi che essa è costituita da tutte le istituzioni di “alta cultura” ed “etiche” in genere. In particolare penso alle università, ma non solo: anche ogni autentico luogo di formazione, etica e civica, dell'uomo/cittadino (scuole, partiti, sindacati, cooperative, chiese, famiglie, ecc.). Purtroppo l'attuale e cronica debolezza delle tradizionali *formazioni sociali* – o *corpi intermedi* fra Stato e cittadini – la dice lunga sullo squilibrio esistente fra i “pesi” ed i “contrappesi” del XXI secolo. Non a caso si parla di *disintermediazione*¹⁹⁸ e *reintermediazione*¹⁹⁹ dei nuovi “gruppi intermedi”. Infatti, anche se i puristi delle forme (giuridico-definitorie) resteranno perplessi, le funzioni un tempo realizzate dalle formazioni sociali sono oggi svolte, in gran parte, proprio dalle *Big Tech* che fanno funzionare internet e, proprio per questo, *di fatto* svolgono una

quel procuratore pazzo ad andare in prigione per 6 anni». Ma ha suscitato scalpore anche la presa di posizione pubblica, reitarata sempre di Elon Musk a favore del partito di estrema destra Afd in Germania. Così pure, come si sa, Bill Gates finanzia i democratici, mentre Elon Musk finanzia Trump, ecc.

¹⁹⁶ Con ogni evidenza, diminuisce l'uso della stampa (e della comunicazione) cartacea e cresce quello della stampa (e della comunicazione) digitale: cfr. *Rapporto Censis sulla comunicazione*, Il vero e il falso - Sintesi dei principali risultati, Roma, 11.03.2024. Il quadro della crisi del cartaceo e della preoccupante fugacità delle notizie è chiaro: solo in Italia, i quotidiani cartacei sono passati dai 5 milioni del 2007 ai 2 milioni attuali, chiudono circa 300 edicole al giorno e il 75% delle notizie sparisce dopo il primo giorno.

¹⁹⁷ Le ragioni dell'uso del termine specifico “sapienza” (quale forma di conoscenza non neutra, ma eticamente orientata verso la ricerca del bene e del vero) richiederebbero troppo spazio: rinvio dunque a *Potere globale*, cit., spec. 744 ss.

¹⁹⁸ Cfr., da ultimo, C.A. CIARALLI (op. cit., spec. 171 ss.), il quale opportunamente collega il fenomeno della crisi dei corpi intermedi al “leaderismo”, alle nuove tecnologie e alla *digital democracy*.

¹⁹⁹ Cfr. L. VIOLANTE, *Prefazione* a O. POLLICINO - P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia*, cit., 1 s., che segnala la sostituzione dei vecchi mediatori con le piattaforme informatiche, parlando appunto di “reintermediazione”.

funzione “para-costituzionale”. L’uso della rete – per necessità tecnologica – esige degli intermediari: del resto, già in prima battuta gli ISP (*Internet Service Provider*). Dunque, come giustamente è stato rilevato: nonostante l’accessibilità immediata (e a tutti) della rete, «in realtà e paradossalmente, la presenza di intermediari è consustanziale al mezzo»²⁰⁰. E, purtroppo, solo in teoria il “contenente” (mezzo nella chiara disponibilità degli oligarchici poteri digitali) e i “contenuti” (valori espressi dai miliardi di utenti: *passive and active users*) non sono coincidenti, perché invece in pratica si sovrappongono continuamente.

Resta la speranza – cui comprensibilmente si aggrappano i giuristi – che “resista” almeno la “traduzione giuridica” dei *limiti sapienziali* prima ricordati: ossia che resistano all’attuale tempesta mediatica/tecnologica proprio quei pezzi di carta – magari ora sotto forma di *files* – delle Costituzioni laiche degli Stati liberaldemocratici e, con esse, di tutte le Dichiarazioni internazionali dei diritti.

Come già ricordato e senza dover ricorrere a concetti controversi²⁰¹, in tali documenti, accanto al principio democratico, vengono custoditi – e, n.b., ragionevolmente implementati/aggiornati grazie all’interpretazione evolutiva delle Corti costituzionali e delle altre Corti²⁰² – valori meta-democratici (*micro-verità scientifiche ed etiche*) tendenzialmente ultra-epocali, universali e indisponibili, che costituiscono, o dovrebbero costituire, la base dell’etica pubblica e, dunque, della comune convivenza civile negli Stati e fra gli Stati. In larga misura, sono tutti quelli elencati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, tolleranza, tutela delle minoranze, non discriminazione, giustizia, ecc. In breve, quel che G. Jellinek chiamava, con mirabile sintesi, «*das ethische Minimum*»²⁰³. Potrebbe anche dirsi che, essenzialmente e laicamente, le Carte costituzionali e le Dichiarazioni dei diritti/doveri invitano ciascuno di noi a non cedere a tentazioni *auto-centriche*, per cercare invece di avere un approccio *etero-centrico*, che quindi tenga conto anche delle istanze/opinioni degli altri/diversi²⁰⁴.

Per non rimettere in discussione questo “minimo etico” probabilmente non basteranno – per quanto siano necessari – ulteriori vincoli e regole inter- e sovra-nazionali (allo stato

²⁰⁰ Così M^a ARÁNZAZU MORETÓN TOQUERO, *Entre Scilla y Caribdis: los intermediarios digitales y la moderación de contenidos*, in *Rivista AIC*, n. 4/2023, 326. Il testo spagnolo recita: «*aunque Internet se caracteriza por su accesibilidad inmediata y la apertura de los canales de comunicación a todos, sin aparente necesidad de intermediación, en realidad (y paradójicamente) la presencia de intermediarios es consustancial al medio*».

²⁰¹ Come potrebbe essere quello di “diritto naturale”. Per evitare equivoci su un discutibile vetero-giusnaturalismo, ordinariamente preferisco usare un altro termine – *positivismo illuminato* – o altre formule: “diritti (e doveri) universali”, legati allo stato della comune «esperienza universale della sofferenza, della fragilità e della finitezza della condizione umana». Una buona ricostruzione dei problemi connessi all’uso – o abuso – nel corso del tempo, del termine “diritto naturale” è, ora, in F. VIOLA, *1900- 2020. Una storia del diritto naturale*, Torino, Giappichelli, 2021, spec. IV e IX. L’A. sottolinea la presenza di ragioni che ne giustificano l’esistenza «anche in teorie non giusnaturalistiche» e giustamente ne riconduce il senso profondo al tentativo di evitare l’«idolatria della mera legalità».

²⁰² Per questa delicatissima, ma indispensabile, funzione maieutica devo rinviare a *Involuzione – o evoluzione? – del rapporto fra Corte costituzionale e legislatore (notazioni ricostruttive)*, in *Rivista Aic*, n. 2/2023, 103 ss.

²⁰³ Più precisamente la frase completa è: «*Das Recht ist nichts anderes, als das ethische Minimum*». Cfr. G. JELLINEK, *Die Sozialethische Bedeutung von Recht, unrecht und Strafe* (Wien 1878), ora Reinheim, 1967, 42.

²⁰⁴ Si può sintetizzare quest’istanza intrinsecamente *eterocentrica* del costituzionalismo con la formula dell’“amore dei lontani”, nello spazio (diritti dei non cittadini) e nel tempo (diritti delle generazioni future): sul punto, v. D. FARIAS, *Idealità e indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1981, spec. pp. 420 ss. e, per approfondimenti, il mio *Non violenza e Costituzione*, cit., spec. 141 ss..

ipertrofiche e frammentarie)²⁰⁵ e forse nemmeno occorrerà accrescere gli elenchi, già numerosi, dei diritti con altre Dichiarazioni (*digital bill of rights*)²⁰⁶. Infatti, non basterà il “diritto digitale”, pur necessario, ma servirà un’“etica digitale”, che non a caso comincia a studiarsi. Insomma, affinché i “valori” presenti nelle Costituzioni e nelle Carte dei diritti resistano all’attuale tempesta mediatica, verosimilmente bisognerà riscoprire – e praticare – anche quelle che in dottrina sono state chiamate le “virtù” costituzionali: ragionevolezza, altruismo, senso di umanità, coraggio dell’impopolarità (quindi capacità di andare controcorrente), temperanza, capacità di sacrificio, equilibrio, ecc.²⁰⁷. Virtù che, implicitamente, sono alla base dei valori giuridicizzati nei testi delle Carte. In breve – nell’orgia mediatica in cui siamo (volenti o nolenti) immersi – credo che dobbiamo nello stesso tempo custodire “valori” (costituzionalmente giuridicizzati) e praticare “virtù” (in larga parte sottintese e forse qualche volta dimenticate).

Rafforzare i “contrappesi” costituiti da tutti questi *limiti sapienziali* – che solo per comodità convenzionale ed in quanto giuristi chiamiamo Costituzioni o Dichiarazioni internazionali dei diritti²⁰⁸ – è l’unico argine che ci resta di fronte ai rischi di un futuro che abbiamo ragione di sperare denso di progressi addirittura inimmaginabili, ma anche pieno di incognite che potrebbero trasformarsi, quasi senza accorgercene, in nuove barbarie.

²⁰⁵ Basti pensare al divieto di uso di tecniche subliminali. A ragione G. FINOCCHIARO (*op. cit.*, 20, 42) precisa che vuole «regole sì, ma non una legislazione d’emergenza».

²⁰⁶ È corretto e realistico questo punto di vista di O. POLLICINO - P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia*, cit., 218 ss. (del testo online).

²⁰⁷ Cfr. il coraggioso saggio di Q. CAMERLENGO, *Virtù costituzionali*, Udine, Mimesis, 2017.

²⁰⁸ L. VIOLANTE, *op. cit.*, 4, per esempio parla, forse con un po’ di enfasi, di «statuto costituzionale dell’umano».